SAGGIO ANALITICO

DI

GIURISPRUDENZA NATURALE E SOCIALE

Dell' Abate

GIUSEPPE COLIZZI

PROFESSORE NELL' UNIVERSITA'

DI PERUGIA.

Volume Secondo

PERUGIA 1834

TIP. BADUEL – DA VINCENZIO BARTELLI

Con Superiore permesso

Digitized by Google

GIURISPRUDENZA NATURALE

APPLICATA ALLE AZIONI UMANE

CAPITOLO I.

Delle azioni in quanto costituiscono l' oggetto della Giurisprudenza Naturale.

§. I.

Le azioni umane costituiscono il soggetto della Giurisprudenza Naturale.

Le azioni umane, le interne egualmente che l' esterne, quelle che si rapportano a noi, non meno che quelle che si rapportano ai nostri simili, costituiscono l' *oggetto*, o come lo chiamano le Scuole, la *materia* della Legge naturale (1). La distinzione pertanto delle medesime ammessa più comunemente, la esatta loro nozione, e la determinazione di quelle, alle quali la Legge stessa deve applicarsi formano gli oggetti, dai quali debbono cominciare le nostre ricerche in questa prima parte della Giurisprudenza naturale applicata.

(1) Burlemaqui Principes du Droit Nat. Tom. I. Chap. XI. §. 2.

§. II.

Divisione generale delle Azioni.

Le azioni vogliono essere considerate sotto doppio aspetto, relativamente al loro *oggetto* che è la Legge, e relativamente al loro *Soggetto* che è l'individuo, di cui sono proprie: così una medesima azione, qual' è, per esempio, quella di soccorrere un indigente, si dirà appartenere alla prima Classe quando si consideri nel suo rapporto con la Legge; si dirà appartenere alla seconda quando si consideri in colui che l'ha praticata.

§. III.

La prima classe contiene le Azioni giuste, e le ingiuste, le oneste, e le inoneste, e le indifferenti.

Le azioni spettanti alla prima classe, cioè quelle, che si considerano relativamente al loro oggetto, che è la Legge, si distinguono generalmente in giuste ed ingiuste, oneste ed inoneste, ed in azioni indifferenti.

Sono in *generale*, e indistintamente *giuste* ed *oneste* le azioni quando corrispondano ai rapporti essenziali che esistono tra gli oggetti, e le loro idee; giacchè si è altrove dimostrato (1) che tra il giusto, e l'onesto, non avvi una distinzione intrinseca, ma piuttosto convenzionale.

Sono in *particolare* queste medesime azioni *giuste* quando, essendo della specie di quelle, che si riferiscono agli altri

(1) Par. I. Cap. VI. §. 4.

Esseri nell' ordine naturale, ed avendo per iscopo l'adempimento verso i medesimi de' doveri perfetti, corrispondono esattamente ai rapporti, che lo stesso Ordine ci presenta tra noi ed essi: tale sarebbe l'azione di restituire ciò che è stato tolto ad alcuno, il mantenere la fede data, e simili.

Sono in *particolare oneste* le azioni, quando corrispondano a tutti gli altri rapporti, che lo stesso ordine ci presenta a riserva de' sopraenunciati, e propriamente quando corrispondano ai rapporti, che fissano i doveri imperfetti dell' Uomo verso i suoi simili, e i doveri perfetti verso se medesimo.

I caratteri opposti ci propongono le nozioni esatte delle azioni ingiuste, e delle inoneste. Amendue poi queste specie di azioni, dacchè la Legge le comanda se giuste ed oneste, le proibisce se ingiuste ed inoneste, prendono il nome di *comandate*, e *proibite*.

La terza specie di azioni spettanti alla prima classe racchiude le *indifferenti*. Che debba intendersi con questo vocabolo discende evidentemente dalle premesse. Si è detto, che l' onestà e giustizia, disonestà ed ingiustizia delle medesime, deriva dall' essere elleno conformi, o disconformi alla norma eterna del giusto e dell' onesto, la

quale in conseguenza approva e comanda le prime, disapprova e condanna le seconde. Ora vi sono più azioni, che di lor natura non sono nè conformi, nè disconformi da detta norma, e che però non vengon da questa nè comandate nè proibite tale sarebbero l'alzare un peso da terra, il passeggiare, ovvero lo starsi seduto, il cibarsi piuttosto di una vivanda, che di un' altra, e simili. Vi han dunque delle azioni, che non sono intrinsecamente oneste nè inoneste, giuste nè ingiuste, che è quanto a dire ve ne ha delle moralmente indifferenti.

§. IV.

La seconda classe racchiude le azioni buone, e le cattive, le decenti, e le indecenti.

Le azioni spettanti alla seconda classe cioè quelle, che si riguardano nel loro Autore (che n' è il soggetto) dividonsi in *buone* e *cattive*, in *decenti* ed *indecenti*.

I. In generale diconsi *buone* le azioni, allorchè sono dirette al fine voluto dalla Legge; giacchè quando lo siano, avendo una reale convenienza con la nostra natura, produrranno la nostra morale perfezione, e felicità: diconsi per l' opposto *cattive* allorchè le azioni essendo in vece dirette ad un fine opposto a quello che prescrive la legge, ci allontanano dalla nostra natura, producono la nostra morale imperfezione, e ci rendono infelici. Su di che è bene di fare più riflessioni.

1.° Le azioni quantunque di lor natura giuste ed oneste possono, per colpa di colui che le praticò, divenire *cattive*: tanto accaderebbe a chi si movesse ad assistere un infermo con la intenzione di procurarsi il comodo di derubarlo. La maniera pertanto di riguardare come buone le azioni tutte giuste ed oneste, perciò che considerate in se stesse produrrebbero il bene morale dell' Uomo, va soggetta a delle eccezzioni.

2.° Non così relativamente alle azioni ingiuste e inoneste. Imperocchè in quella guisa con cui un' azione giusta ed onesta può divenire cattiva, non può un' azione ingiusta e inonesta divenir buona. Chi dirà di fatto, che un furto, sebbene intentato con animo di soccorrere un miserabile sia un' atto buono?

3.° Da questo semplice cenno può chiunque inferire, che *le azioni buone o cattive prendono la loro forma dal loro autore o soggetto*, essendo necessario di esaminare l' intenzione, che questi ebbe nel praticarle, e propriamente il fine che si prefisse, ed i mezzi de' quali si giovò. Quando l' uno, e gli altri sieno stati conformi a quelli che prescrive la legge, le azioni si dichiareranno *buone*; *cattive* nel contrario supposto.

4.° Da qui la soluzione di una doppia questione, che io non credo di dover trascurare non essendo semplicemente scolastica, ma avendo un rapporto diretto col Diritto Criminale. Essa può proporsi così: come accade, che un' azione dichiarata dalla norma giusta ed onesta, e però buona, possa divenire nel suo autore cattiva, quando questi si proponga un fine, od usi de' mezzi in opposizione con quelli che prescrive la norma; e come accade, che un' azione ingiusta ed inonesta e però cattiva, considerata egualmente nel suo autore non possa mai divenir giusta ed onesta, e per conseguenza buona, quantunque quegli si proponga il fine, ed usi de' mezzi voluti dalla norma medesima?

(a) E per cominciare dalla prima è bene di premettere ciò che più volte ho avvertito, voglio dire, che un' azione, sia che si consideri in se stessa, sia che si consideri nell' individuo, che la eseguisce, non lascia mai di essere quale ce la presenta l' ordine invariabile de' rapporti, cioè intrinsecamente giusta od ingiusta, onesta o inonesta. Lo che posto ecco come accada, che un' azione buona in se stessa possa divenir cattiva nell' individuo, che si proponga un fine, od usi di mezzi in opposione con quelli prescritti dalla Legge.

Non potendo l' azione considerata nell'individuo, cambiar di natura, non cesserà certamente di essere giusta ed onesta perciò che questi si propose un fine opposto al fine voluto dalla norma. Ma è altresì indubitato, che il medesimo non poteva ignorare, che operando in tal guisa si allontanava dal vero e dall' ordine, ed introduceva nell' atto emesso falsità e disordine. Convien dunque in lui ravvisare una intenzione ragionata e decisa di viziare l' azione, ond' è che questa diviene realmente *viziosa* riguardo al suo autore, vestendosi in certo qual modo del manto della falsità e del disordine; e diviene altresì *cattiva* in quanto si oppone alla natura di ogni Essere ragionevole, ed alla sua felicità. Suppongasi a dilucidazione di questa dottrina, che taluno faccia elemosina col fine di procurarsi dei partigiani contro la libertà della Patria, che si propone di abbattere. L' azione di fare l' elemosina non cessa in tal supposto di essere un' azione onesta e buona; atteso però quel fine disordinato, e partendo dai nostri principii, atteso il rapporto *colla distruzione della libertà della Patria*, che l' ordine essenziale gli presenta chiaramente come turpe ed ingiusto, prende ancor essa la forma esterna del turpe e dell' ingiusto, e diviene tradimento, e fellonia.

(b) Argomentando nella stessa maniera, si scorge la ragione per cui un' azione di sua natura turpe e cattiva non possa giammai nell' individuo trasformarsi in onesta e buona, quantunque questi la pratichi per un fine buono. E per venire ancor quì ad un' esempio, suppongasi, che taluno asserisca il falso col fine di giovare alla Patria.

Il falso trovandosi, nell' ordine de' rapporti essenziali, diametralmente opposto al vero, trae seco una intrinseca disonestà, che comunica necessariamente ad ogni atto, cui venga applicato. Quindi è che colui che in tal supposto lo pronuncia non potendo ciò ignorare, sebbene si proponga un fine buono qual' è il bene della patria, pure in fatto si decide ad usare di un mezzo che conosce vizioso. E' dunque con l' uso di questo, che egli vizia estrinsecamente quell' azione quantunque buona, rendendola disonesta e cattiva.

Con ragione pertanto viene rimproverato Grozio per avere asserito, esser lecita la bugia in tutti i casi, ne' quali si tratti del bene proprio, e molto più del bene pubblico, e quando non rechi danno ad alcuno (1).

II. Sono per ultimo *decenti* le azio-

(1) Lib. 3. Cap, de J. B. et P.

ni quando si trovino corrispondere a que' *rapporti estrinseci*, che vedemmo costituire la *decenza*, quali sono la dignità della natura umana, l'impiego che ciascuno occupa nella Società, e simili [1]. Sono per l'opposto *indecenti* quando non osservino cotesti rapporti.

§. V.

Se debba ammettersi la classificazione delle azioni in etiche, e giuridiche.

La esposta classificazione generale non reputasi da qualche moderno Giurisprudente totalmente completa, dacchè considera le azioni nel solo loro rapporto con la Legge naturale, e trascura i rapporti, che le medesime aver debbono con le leggi positive. Essendo, dicono, lo scopo della prima differente da quello, che si propongono le seconde (regolando queste la sola condotta esteriore dei Cittadini) ci è forza distinguere siccome una doppia Legge la Naturale od Etica, la Giuridica o di diritto, così una doppia specie di azioni, chiamando le une *morali* od *etiche*, le altre *giuridiche* o di *diritto*.

Io però a suo luogo farò osservare che la Legge naturale od etica egualmente che la giuridica o di diritto vantano lo stesso fondamento nell'Ordine essenziale [2] da cui scaturisce quanto avvi di giusto e di onesto; dal che ne siegue che i diritti e doveri che chia-

(1) Lib. I. Cap. V.
(2) Vol. IV. Cap. III. Sez. I.ª

mansi civili o giuridici non differiscan dai naturali, che per i nuovi rapporti, che vincolano l' Uomo, in quanto forma una parte integrante di una società civile. Quindi è che non essendovi una intrinseca differenza tra la legge naturale od etica, e la Legge civile o giuridica, non è necessario di ammettere una Classe generale di azioni civili, o giuridiche, costituendo queste piuttosto una classe particolare modificata diversamente dalle differenti Leggi degli Stati.

Questa verità acquisterà una totale evidenza allorchè si passerà ad applicare la legge naturale od etica all' Uomo considerato nelle diverse situazioni, nelle quali può trovarsi. In tale circostanza si vedrà chiaramente essere questa medesima Legge, che regola, e predispone le leggi positive, le quali intanto subiscono delle modificazioni differenti in quanto presentano dei nuovi rapporti, ai quali conviene estenderle; e si vedrà altresì come e perchè avvenga, che le suddette leggi, sebbene riconoscano nella naturale il loro fondamento, pure non impongano sanzione penale ad alcune azioni, altronde immorali, e alle stesse mancanze ai doveri verso l' Ente supremo, e verso noi medesimi, che nei soli casi, ne' quali le une e le altre potrebbero perturbare l' Ordine sociale.

§ VI.

Si dimostra contro il parere di alcuni Giureconsulti, che non si danno azioni indifferenti nell' Individuo.

Ma riprendiamo l' esame delle azioni umane, relativamente al loro Autore o soggetto, giacchè delle medesime riportate al loro oggetto, che è la Legge naturale, si è ragionato abbastanza nella prima Parte di questo Saggio.

Essendo il fine quello, che rende le azioni, considerate nel loro autore, buone o cattive, dobbiam concludere, che le stesse *indifferenti* cessano di essere tali quando si riportino a chi le ha praticate. Vediamo di dare a questa illazione uno sviluppo maggiore. Un' azione perchè possa considerarsi in chi la esternò *indifferente*, è uopo supporla *indeterminata*, cioè non diretta ad alcun fine. Ma nulla avvi, nè può concepirsi d' indeterminato, che si riduca all' atto. Perchè dunque un' azione venga riguardata, come umana, che è quanto a dire deliberata, è necessario che sia preceduta dal confronto, dal giudizio, dalla scelta, e quindi dal libero assenso, o dissenso della volontà. Or questa o dirigerà l' azione per se stessa indifferente ad un fine legittimo ed ordinato, e sarà conforme alla norma, e però buona; o la dirigerà ad un fine illegittimo e disordinato, e sarà disconforme dalla norma, e però cattiva, non potendo darsi alcuna determinazione intermedia

tra l'essere, o non essere ordinata al fine voluto dalle leggi.

Vi è anche di più. È noto, e noi lo dimostreremo diffusamente nel seguito di questo Saggio, che ogni azione è costantemente associata a delle circostanze di persone, di luoghi, di tempo, e simili, che sono nel linguaggio delle scuole altrettanti *accidenti*, od *aggiunti* delle azioni medesime; e tali circostanze perciò che concorrono a determinare l' azione si vedrà esser capaci di comunicarle più o meno di bontà o pravità, per cui è uopo, che colui che dee praticarla non le perda di vista, onde ordinarla al fine voluto dalla Legge. Siccome dunque non si dà azione, che non sia associata a coteste circostanze, così non se ne dà, che possa dirsi non imputabile a chi ne fù l' autore; ed in generale, che possa considerarsi nell' individuo come indifferente.

§. VII

Esame dell' opinione di un Commentatore di Puffendorf sulle azioni indifferenti.

Non così la pensa un celebre Commentatore di Puffendorf (1). Dopo di aver egli conosciuto la necessità di ammettere nella Giurisprudenza naturale delle azioni moralmente indifferenti, pretende, che si conservino tali, anche allora, che si riportano a chi le pratica, ed appoggia questa sua

(1) Barbeyrac. Droit de la nat. et des Gens Liv. I. Chap. 7. §. 5.

maniera di pensare sulla stessa loro indole, in quanto non sono nè comandate, nè vietate da alcuna Legge umana, o divina.

Dal non essere però coteste azioni nè comandate, nè vietate da alcuna Legge, io non vedo potersi trarre altra conseguenza, che quella, che di sopra è stata stabilita, cioè che desse nel solo loro rapporto con la Legge debbono riguardarsi, senza cessare di essere intrinsecamente oneste o disoneste, giuste od ingiuste, come indifferenti, non mai nel loro autore. Imperocchè onde ciò possa asserirsi converrebbe supporre, che le medesime conservassero in lui il loro stato naturale: il qual supposto come si è veduto non regge, mentre essendo proprio di ogni Essere dotato di ragione di agire per un fine, a ninna di esse competerebbe neppure il nome di azione umana, quando non fosse precedentemente determinata a detto fine. Secondo che questo sarà ordinato, e legittimo, sarà dunque ancor quella buona, o cattiva: per tal guisa colui, che si reca al passeggio, non vi ha dubbio che pratichi un azione indifferente; se però vi si rechi con animo di derubare i Passeggieri, tale azione diverrà viziosa, ed anco più viziosa se vi si rechi col mancare ad alcuno de' suoi doveri.

Non meno erronea della precedente è

l' opinione di alcuni altri Giurisprudenti, i quali dopo essere convenuti, che si danno delle azioni di lor natura indifferenti, ma che cessano di esser tali, quando si riportino al loro autore, pretendono poi di stabilire, che nel medesimo debban tutte riguardarsi come *indifferenti:* e ne adducano per ragione, che la loro onestà o disonestà, giustizia od ingiustizia si ha a ripetere dal comando, o divieto del Legislatore supremo (1). Questa singolare opinione essendo stata di già esaminata, e ribattuta nella prima Parte di questo Saggio, e la sua fallacia risultando chiaramente dalla dottrina fin quì esposta, mi limiterò unicamente a ricordare: 1.° Che l' onesto, ed il giusto avendo il loro fondamento sull' Ordine de' rapporti invariabili, sono indipendenti dallo stesso concetto del supremo Legislatore: 2.° e però che indipendentemente dal suo comando o divieto, ogni azione, considerata nell' individuo sarà buona o cattiva, secondo che si conformerà o si allontanerà dal fine prescritto dalla norma del giusto, e dell' onesto: 3.° Che lo stesso Ente supremo lungi dallo stabilire con

(1) Puffendorf de J. N. et G. Lib. I. Cap. 1. §. 5. Seldenus de J. N. et G. juxta disciplinam Hebre. Cap. V. Samuel Coccejus Diss. Boem. I. Cap. 2. Lect. 3. §§ 61.

il suo comando la giustizia ed onestà delle azioni umane, è tenuto egli medesimo a conformarsi a detta norma, non potendo allontanarsi dall' ordine della sua infinita intelligenza.

§. VIII.

Le azioni considerate nell'individuo si dividono in volontarie e libere, in involontarie, e necessarie.

La distinzione enunciata delle azioni considerate nell' individuo ha dato luogo ad ammetterne più altre specie. Fra queste le *volontarie* e *libere*, le *involontarie* e *necessarie* richiedono uno sviluppo particolare, giacchè delle forzate (coactae) si avrà campo di farne parola in appresso.

Sono *volontarie* le azioni, che pratichiamo con piena cognizione dell' *oggetto* sul quale si aggirano, del *fine* che hanno in vista, e delle *circostanze* che le accompagnano. Sono *libere* quando la cognizione dell' oggetto, del fine, delle circostanze è seguita non dalla sola deliberazione della volontà, ma della volontà libera; e però alla prima debbono riferirsi le azioni tutte che dipendono dalla semplice volontà; alle seconde quelle, che dipendono dalla stessa volontà riguardata, come facoltà libera: per tal guisa l' azione di colui, che trovandosi in pericolo di far naufragio, getta in mare le sue sostanze, supponendo da una parte la cognizione dell' oggetto, del fine, delle circostanze associate alla medesima, e sup-

ponendo dall' altra una potenza morale (qual' è il dovere della conservazione del proprio individuo, che nell' Ordine è anteriore al dovere della conservazione de' proprii Beni) che lo costringe ad agire contro la inclinazione della propria volontà, si dirà volontaria, e non libera: laddove l'azione di chi si decide a soccorrere un indigente non senza proprio incomodo, anzi con il sagrifizio del suo particolare interesse, sarà un' azione nel tempo stesso volontaria e libera.

Si diranno poi *involontarie* quelle azioni che sono prodotte dalla volontà senza cognizione dell' oggetto, del fine, e delle circostanze; si diranno *necessarie* quelle altre a produrre le quali vi è bensì concorsa questa cognizione, ma non la deliberazione, la elezione, il consenso per parte della volontà medesima la quale non avrebbe anzi potuto determinarsi diversamente. Quindi è che alle *volontarie sono opposte le azioni involontarie*, alle *libere* le *necessarie*: così un' azione, che sia stata fatta in conseguenza di una passione repentina e violenta, che non permetta in alcun modo alla volontà di confrontare, scegliere, e deliberare, si dirà involontaria; laddove un' altra, che sia stata fatta in conseguenza di alcuna di quelle propensioni, od inclinazioni, che dipen-

dono bensì dalla volontà, ma non in maniera ch' essa possa determinarsi diversamente, si dirà necessaria.

§. IX.

Avvertimento. Che s' intenda per azione spontanea?

Alle azioni volontarie, e libere vengon da taluni annoverate le così dette *Spontanee* (1) vediamo qual significato debba attribuirsi a questo vocabolo.

Nel comune linguaggio dicesi spontatanea la caduta di un sasso, quando non sia stata prodotta da alcuna causa motrice sensibile: dicesi spontaneo il recarsi che fa l' armento al pascolo senza che siavi diretto dal Pastore; diconsi spontanei alcuni movimenti, che accadono ne' solidi e liquidi del corpo umano, senza l' intervento della volontà; e diconsi spontanei alcuni atti diretti di questa medesima, quale sarebbe l' obbedienza, che un figlio presta ai suoi Genitori.

Applicandosi pertanto il vocabolo *Spontaneo* egualmente alle cose ed agli Esseri animati, al fisico e al morale è chiaro che non gli si può assegnare una nozione fissa e determinata in natura.

Volendo non ostante attribuirgliene una si dirà; ch' esso in generale esprime ogni movimento, e ogni cambiamento di stato,

---

(1) Zallinger L. I. §. 96.

che avvenga senza l' intervento di alcuna potenza esteriore; e che allorquando lo stesso vocabolo si applica agli atti umani, si applica loro allegoricamente, siccome nell' esempio addotto, nel quale si ha in vista di encomiare un figlio, che per soddisfare al sacro dovere dell' obbedienza filiale non ha bisogno di stimoli, e di comando.

§. X.

Tuttociò che è volontario deve egli riguardarsi costantemente come libero?

Questa prima distinzione tra il volontario e il libero, non è ammessa egualmente dai Giureconsulti, essendovi chi ha preteso che ogni atto volontario (riguardato come atto della volontà) sia libero.

E certamente finchè il volontario si considera come un atto della *volontà deliberata*, non può negarsi che ogni atto volontario sia contemporaneamente libero. Ma se il volontario si consideri in generale come un atto qualunque della volontà, potrà benissimo essere nel tempo medesimo volontario e necessario: tal' è il motivo, per cui se chiamasi, ed è realmente volontario, e libero l' atto in virtù del quale la nostra volontà vede ed elegge un bene particolare; altrettanto non può asserirsi dell' atto, con cui essa appetisce, e vuole il bene in generale. Questo anzichè giudicarlo contemporaneamente volontario e libero, si giudicherà volontario e necessario; avvegnachè, desiderando noi per necessità di

natura il nostro bene, la volontà su quest' oggetto generale de' nostri desiderii non ha campo di deliberare ed eleggere, e però concluderemo che ciò che è libero può benissimo riguardarsi come simultaneamente volontario, ma ciò ch' è volontario non può sempre riguardarsi come libero.

§. XI.

Altra divisione speciale delle azioni umane ammessa nella Giurisprudenza naturale.

Le azioni considerate nell' Individuo, e propriamente in quanto *buone*, o *cattive*, ricevono da alcuni Giureconsulti (1), giusta il principio che le ordina, quest' altra classificazione, cioè chiamansi di *pietà*, o di *religione* quelle che hanno per oggetto la Divinità; di *giustizia*, o *sociali* le altre che hanno relazione con i nostri simili; di *temperanza* le azioni che riguardano noi medesimi. Questa classificazione si applica inversamente alle azioni cattive, che però si denominano *irreligiose*, *insociali*, d' *intemperanza*.

§. XII.

Quali sono tra le accennate specie di azioni, quelle, che costituiscono l' oggetto della Legge di Natura.

Tali sono le divisioni, e le nozioni più interessanti delle azioni umane nel senso dei Giureconsulti. Passiamo ora a fissare quali *tra le medesime costituiscano l' oggetto della Legge di Natura*. Un' azione perchè possa costituirne l' oggetto, o che è lo stesso perchè quella le si possa applicare, fa

(1) Burlemequi Principes du D. de la N. et des Gens T. 1. Chap. I. §. 10.

di mestieri, che sia corredata dei due seguenti caratteri: che sia di sua natura conducibile al fine, cui la legge la destina; e che sia in potere dell' agente di dirigerla a questo medesimo fine.

Ora le azioni necessarie, e le involontarie sono spogliate di questo doppio carattere, sottraendosi al libero arbitrio dell' Uomo, e però al dominio della Legge. Le azioni libere pertanto non men che le volontarie (quando ammettano deliberazione) e le stesse indifferenti potendo essere dirette dall' Uomo al fine, che loro è conveniente, costituiscono l' oggetto della medesima.

§. XIII.

Incongruenza di alcuni Giureconsulti nel pretendere di dettar leggi di condotta all'Uomo, che aveano precedentemente spogliato della libertà di elezione.

Questa conseguenza ci addita chiaramente quanto poco siano stati coerenti ai loro principii quei Giureconsulti, che dopo avere spogliato l'Uomo *della libertà di elezione* pretesero dettargli de' precetti di Giurisprudenza. Essi non si avvidero, che per tal guisa venivano a distruggere ogni idea di moralità e d' imputazione, e portavano un colpo fatale all' ordine sociale.

Poichè se un azione, onde sia buona e legittima, vuol' essere diretta al fine, che le conviene, negandosi all' Uomo la libertà, gli si verrebbe a togliere la stessa possibilità di dirigerla a quel fine. Quindi è che in tal supposto non si darebbero azioni

buone e cattive, ogni distinzione tra la virtù ed il vizio, tra la lode ed il biasimo, tra il merito e il demerito sarebbe affatto arbitraria, e svanirebbe qualunque idea d' imputabilità e d' imputazione.

Questa medesima dottrina verrebbe di più a spogliare della loro autorità le Leggi, e i Legislatori: perchè suppongasi, che non sia in nostro potere di regolarci a seconda delle disposizioni delle medesime, nè però dipenda dalla nostra volontà l' osservarle, od il violarle: A qual fine ci verrebbero esse prescritte? Non sarebbe una manifesta violenza il volerci obbligare a ciò di che non ci è libera la scelta? Quale ingiustizia nel pretendere di punire in noi l' effetto di una irresistibile necessità?

Per ultimo spogliato che fosse l' Uomo della sua libertà, si verrebbe a togliere all' ordine sociale uno de' più validi appoggi, e all' umanità stessa ciò che ne forma il sistema: mentre ogni qual volta l' Uomo fosse intimamente persuaso che ciò che fa, lo fa in conseguenza di un cieco irresistibile fatalismo, ravvisandosi superiore ad ogni Legge, incapace di merito o di demerito, nè soggetto a premio o castigo, riguarderebbe quasi altrettante chimere le stesse nozioni del bene e del male, della virtù e del vizio, non avrebbe ribrezzo di

assoggettare alla necessità i sentimenti più cari al cuore umano, e stimerebbesi in diritto d'immergere il pugnale nel seno della stessa sua patria, quando potesse persuadersi, che fosse questa per contrariare in qualche modo ai suoi disegni.

§. XIV.

Gli atti esterni, egualmente che gli interni costituiscono l' oggetto della Legge di Natura.

Tale pertanto essendo l' indole delle azioni umane, che basta che sien praticate con libertà di elezione, perchè costituiscano l' oggetto della Legge di natura; è forza asserire, che *non le sole esterne, ma altresì le interne*, voglio dire le *volizioni* sien soggette al dominio della medesima. Difatto si è altrove dimostrato (1) esser queste essenzialmente distinte dalle semplici sensazioni; e che sebbene dipendano dai precedenti giudizii non per questo si sottraggono alle determinazioni libere della volontà, cui rimane sempre il diritto di assentirvi o dissentirvi, come giudica più conveniente. Sono esse pertanto de' veri atti liberi, e però subordinati alla Legge.

E l' evidenza di questo ragionamento è tale, che reca meraviglia il vedere che vi siano stati dei Giureconsulti, tra i quali Puffendorf (2) che abbiano opinato in con-

---

(1) Parte I. Cap. 2.

(2) Specimen controvers Cap. V. §. 25. De officiis hom. et civ. praef.

trario . Quest' ultimo dopo avere asserito, che il regolare gli atti interni spetta esclusivamente alla Teologia, cioè a quella Scienza, che trae i suoi dogmi dalla rivelazione, è questa, soggiunge, che non paga di formare decorosamente le azioni esteriori (come fa il diritto di natura) si occupa in ciò che l' animo e i suoi interni movimenti sieno conformi ai voleri dell'Essere Supremo, e disapprova e condanna quelle azioni, che esternamente sembrano rette, senza però che lo siano, in quanto provengono da un' animo impuro .

Ma se ciò è, voglio dire se la Legge di Natura si prende cura delle sole azioni esteriori, converrà dire, ch' essa si appaghi della semplice simulazione di onestà, bastandole, che compariamo, non già che siamo onesti, e virtuosi. Che però un' ipocrita potrà affacciarsi senza rimprovero della sua coscienza al Tribunale della Legge, e competere per probità, e per merito con colui, che senza curare di comparirlo, conservasi realmente fedele ai suoi dettami: che anzi lo stesso Ente Supremo (autore estrinseco della Legge medesima) verrebbe in certo qual modo a sanzionare la finzione, la ipocrisia, ed il vizio; mentre volendone l'osservanza verrebbe implicitamente, come

osserva Leibnizio (1) ad approvare qualunque sua disposizione, e però ancor quella per cui ci permettesse l' attuale libertà degli atti interiori: cose tutte che ripugnano all' idea di un' Essere infinitamente saggio, e perfettissimo.

(1) Monita ad Puffendorf princip. Epist. ad Plancium.

CAPITOLO II.

Della moralità delle Azioni.

§. I.

Definizione comune presso i Giureconsulti della moralità delle Azioni.

Per moralità delle azioni intendono comunemente i Giureconsulti la loro bontà o malvagità conosciuta o dedotta dal confronto delle medesime con la Legge. Questa nozione vuol' essere sviluppata, e posta nel vero suo lume.

Ogni azione può riferirsi alla Legge di natura sotto due aspetti: *intrinsecamente*, prescindendo dalla considerazione dell' oggetto, del fine, e de' mezzi che propone all' Uomo, ch' è quanto a dire, senz' avere in vista le sue *disposizioni*; ed *estrinsecamente* avendo in vista queste medesime.

In quante maniere possa farsi il confronto di un' azione con la Legge affin di conoscerne la moralità.

Allorchè un' azione, presa nel primo aspetto, si riporta alla Legge coll' esaminarla nell' Ordine de' rapporti esistenti tra le cose o tra le idee che ce le rappresentano, si giunge, mercè il confronto, a conoscere se essa convenga o nò con detti rapporti. La convenienza, o disconvenienza dell' azione per tal modo conosciuta, siccome ci permette di giudicare se essa sia onesta o ino-

nesta, giusta od ingiusta [1], così ci presenta la sua moralità, prescindendo da ogni altro riguardo.

Riportata poi un'azione alla Legge sotto il secondo rapporto, cioè esaminata nel rapporto *alle disposizioni della Legge*, si giunge egualmente a conoscerne la moralità, giungendosi, mercè il confronto con l'oggetto, fine, e mezzi ch'ella propone, a dedurne i rapporti di convenienza, o disconvenienza con i medesimi. La moralità conosciuta con questo secondo confronto ci conduce a concludere se l'azione sia *buona* o *cattiva*; laddove la medesima moralità conosciuta mercè quel primo confronto ci conduce, come si è veduto, a concludere s'essa sia intrinsecamente *onesta* o *inonesta*, *giusta* od *ingiusta*.

§. II.

Se la Legge abbia diritto di obbligarci a seguire le sue disposizioni.

Si dimanda se la Legge abbia diritto d'imporre all'Uomo cotesta limitazione, e se egli dal canto suo sia tenuto ad assoggettarvisi.

La risposta alla prima parte di questa istanza fluisce dalla stessa idea di ogni legge che sia perfetta. Imperocchè tra le sue caratteristiche come si è dimostrato [2] non vi è forse la *direzione*? e questa non con-

(1) Part. I. Cap. XI.
(2) Part. I. Cap. XII. §. 8.

siste forse nel proporre a coloro ai quali è destinata, l' oggetto il fine e i mezzi più acconci ad ottenere quanto essa prescrive? Essendo pertanto la Legge naturale direttrice delle umane operazioni, è fondato sul rapporto essenziale di principio alla sua conseguenza che abbia diritto d' imporre all' Uomo siffatta limitazione.

Che poi questi sia tenuto a non dipartirsi nel suo operare dall' oggetto, fine, e mezzi che quella gli prescrive s' inferisce dall' esser egli tenuto all' osservanza della medesima. Imperocchè sta nello stess' ordine de' rapporti essenziali che l' osservanza del tutto importi seco necessariamente l' osservanza delle sue parti. Essendo pertanto ciascuno obbligato all' osservanza della Legge naturale, è nel tempo stesso obbligato all' osservanza delle sue disposizioni coll' attenersi al fine, oggetto, e mezzi che gli prescrive.

Questa medesima obbligazione per parte dell' Uomo suol derivarsi dai Giureconsulti dall' esame delle conseguenze che ne discenderebbero quando egli si facesse lecito di non attendere coteste disposizioni. Si supponga difatto che l' Uomo non sia obbligato a seguire i *mezzi* che gli propone la Legge. Potrà arbitrariamente fare uso di qualunque mezzo, purchè gli si presenti come

conducente all' adempimento di quanto quella gli prescrive. Quindi ordinandogli essa, per esempio, di soccorrere chi si trova in estrema indigenza potrà credersi autorizzato a farlo con la roba altrui e non con la propria, con ciò ch' è necessario al sostentamento della sua famiglia e non col superfluo. Lo stesso avverrebbe quando l' Uomo non si credesse tenuto ad operare in conformità del *fine* a cui la Legge vuole che sian dirette le sue operazioni: egli potrebbe, per esempio, render culto alla Divinità unicamente per non perdere la propria estimazione presso i suoi concittadini, astenersi dal nuocere altrui pel solo timore d' incorrere la taccia d' ingiusto, o per non pregiudicarsi nell' interesse: nè diversamente gli accaderebbe quando potesse persuadersi essere in sua libertà di proporsi nel suo operare qualunque *oggetto* gli si presenti analogo in qualche modo a quello che gli viene prescritto dalla Legge: per tal maniera prescrivendogli questa per oggetto del Matrimonio la unione con Donna libera, potrebbe credersi autorizzato a sceglierla nella linea ascendente o discendente: lo che facendo si porrebbe in opposizione con la Legge medesima (1).

---

(1) Vol. 3. Cap. 3.

§. III.

Ostacoli che si oppongono alla libera conformazione delle umane operazioni con la norma, e limiti della loro influenza sulle medesime.

La libertà di conformare le nostre operazioni alla norma incontra sovente degli ostacoli nella ignoranza, nell' errore, nella forza fisica e morale, nelle passioni, nelle abitudini. Tali ostacoli vogliono essere esaminati accuratamente, affine di conoscere la loro maniera di agire sull' animo, e più ancora affin di determinare il limite della influenza che ciascuno è in caso di esercitare sulle nostre libere determinazioni.

I. Ostacolo L' ignoranza.

L' *ignoranza* presa nel suo più amplo significato è il difetto di conoscenza de' rapporti, che esistono tra le cose, o tra le idee che ce le presentano. Un tal difetto può considerarsi relativamente alla persona che ignora, all' oggetto che s' ignora, e all' azione che proviene dall' ignoranza.

Riguardo alla *persona* che ignora si divide essa in *vincibile*, ed *invincibile*. Suppone la prima un difetto di cognizione, che era in nostro potere di evitare: suppone la seconda un difetto di cognizione che non sarebbe stato in nostro potere di evitare: ha questa la sua sorgente nella impotenza fisica o morale; ha quella la sua sorgente nella negligenza usata nell' istruirci.

L' ignoranza riguardo all' *oggetto* distinguesi in ignoranza di *diritto*, e ignoranza di *fatto*. E' di *diritto*, quando è la Legge medesima, e le sue disposizioni che s' ignora-

no : tale sarebbe l' ignorare l' obbligo di rispettare le altrui proprietà. E' di *fatto* quando s' ignora che l' oggetto, su cui si aggira l' azione, è per lo appunto quello che la legge ha in vista nell' ordinarla o vietarla: tale sarebbe l' ignoranza di chi occupi un fondo che ignora essere di altrui pertinenza.

Finalmente riguardo *all' azione che ne viene in conseguenza*, dividesi l' ignoranza in *antecedente*, e *concomitante*. Chiamasi *antecedente* quando precede la determinazione della volontà; così che l' Agente avrebbe tralasciato di fare quell' azione quando avesse conosciuto il rapporto della medesima con la condizione dell' oggetto. E' *concomitante* quando taluno ignorava bensì il rapporto dell' azione con la condizione dell' oggetto, ma quand' anche ne avesse avuto notizia, non si sarebbe astenuto dall' agire come ha fatto: così l' azione di chi uccide nella caccia un' amico nascosto dietro una siepe credendo di uccidere una fiera, si dirà fatta con ignoranza antecedente; laddove l' azione di chi uccide in simile circostanze un nemico che avea in animo di uccidere, e che avrebbe ucciso egualmente se lo avesse riconosciuto, si dirà fatta con ignoranza concomitante: in realtà non cessa que-

sta di accompagnare in certo qual modo l' azione fino alla sua totale esecuzione.

§. IV.

Secondo Ostacolo l' Errore.

Tutte queste distinzioni si applicano egualmente all' *Errore* ch' è il secondo ostacolo che incontra l' agente nel conformare le sue azioni alle disposizioni della Legge. Esso vien definito per una supposta avvertenza e cognizione de' rapporti di convenienza che passano tra le cose o le loro idee mentre tai rapporti realmente non esistono: avvertenza e cognizione che non è mai disgiunta dalla persuasione, voglio dire dall' acquiescenza dello spirito ai giudizii che porta nel confronto tra coteste cose o le loro idee. Quindi è che con ragione si asserisce che l' Errore diversifica dall' ignoranza in quanto, supponendo questa un difetto di avvertenza, quello suppone un falso giudizio. Lo che è tanto vero che se l' ignorante si astenesse dall' operare, giammai caderebbe in errore. Non ostante questa differenza, ammette l' errore le stesse distinzioni che ammette l' ignoranza; e però si divide egualmente in vincibile ed invincibile, in antecedente e concomitante, in errore di diritto e di fatto, secondo che si riporta alla persona, all' azione, o all' oggetto.

Rimane ora a vedere fino a qual punto l' ignoranza possa esserci di ostacolo alla

libera conformazione del nostro operare con la Legge .

Per intraprendere questa ricerca (che si estende anco all' Errore) con l' accuratezza che dimanda la sua importanza , ne percorreremo separatamente ciascuna delle sue specie .

L' ignoranza, quando sia *vincibile*, non può esserci di ostacolo che intanto e fino a tanto ci piacerà di coltivarla; mentre per essere basata sopra un difetto di avvertenza e di cognizione, è chiaro che con lo studio e la coltura potremo giungere a dissiparla. Di questa specie d' ignoranza è per lo appunto che i Giureconsulti assegnano *diversi gradi*, de' quali i due seguenti sono di qualche utilità per il calcolo della stima reale della moralità delle azioni ; cioè distinguono essi l' ignoranza vincibile in *affettata* e *supina* (crassa), e vogliono con quel primo vocabolo indicare l' ignoranza di chi la possiede direttamente , o volontariamente fino al punto di opporre degli ostacoli per non sortire da questo stato : vogliono esprimere con il secondo l' ignoranza di chi nessuna cura si prende di conoscere ciò che ignora .

Non così della ignoranza *antecedente* ed *invincibile* . Questa dacchè suppone un totale difetto di forze e de' mezzi necessarii per

la conoscenza della cosa ignorata, può in realtà esserci di ostacolo insormontabile alla libera conformazione delle nostre azioni colla norma.

Siffatta specie d' ignoranza asseriscono i Giureconsulti non cadere giammai sulle questioni di Diritto [1], cioè sù quelle che hanno per oggetto la Legge; bensì sulle questioni di fatto, cioè sù quelle che riguardano il fatto medesimo e i suoi aggiunti che s' ignorano. Vediamo in qual senso e con quali limitazioni debba prendersi questa assertiva.

Che la conoscenza della Legge di natura, e delle altre leggi particolari che additano all' Uomo i suoi diritti e doveri sotto qualunque rapporto, non sia superiore alle sue forze; che possa asserirsi altrettanto delle massime principali del giusto e dell' onesto è stato dimostrato con evidenza presso che matematica nella prima parte di questo Saggio, e si farà conoscere anche più estesamente nel progresso del medesimo [2]. Ma ci è egli dato di asserire altrettanto di quegli altri principii dello stesso giusto ed onesto, che per essere tra di loro vincolati

---

(1) *Ignorantia juris neminem excusat.*
(2) Cap. X. XI.

con de' rapporti differentissimi non discendono naturalmente e immediatamente dalla stessa sorgente ; ond' è che vennero anco denominati *principii remoti* della Legge di natura ?

Per conoscere la legittimità, voglio dire l' onestà e giustizia di siffatti principii , è indubitato che il più delle volte ci convenga ricorrere all' analisi metafisica . Ora l' uso e il maneggio di questa suppone coltura , ed esercizio delle facoltà intellettuali : coltura ed esercizio che sono ben lungi dalla comune degli uomini . Una stessa azione pertanto che dipenda dalla conoscenza di alcuno di codesti principii remoti della Legge naturale potrà ammettere ignoranza invincibile in una persona rozza e stupida , in una Donna priva di ogni coltura di spirito , non l' ammetterà , per lo meno nella sua totalità , in un Uomo che al talento naturale abbia congiunto lo studio , e lo sviluppo ed esercizio delle facoltà intellettuali . Di qui è che l' asserire indefinitamente che la ignoranza del Diritto esclude l' ignoranza invincibile non è esatta in tutta la estensione de' termini ; giacchè in quella parte che riguarda i suoi principii naturali dà luogo a delle restrizioni e limitazioni fondate egualmente in natura , cioè fondate sulla indole stessa delle questioni più o meno re-

mote, più o meno complicate, e sulle disposizioni similmente naturali delle persone alle quali si attribuisce l' ignoranza invincibile.

Una simile conseguenza con più di ragione debb' essere ammessa, qualora l' ignoranza invincibile abbia per oggetto delle leggi positive. Imperocchè per esser queste fondate sulla volontà umana, e in parte sul fatto; da questo stesso dee nascere che dieno adito a gravissime difficoltà, sopratutto nel dedurle dai loro principii remoti, e nella loro applicazione: ciò che ci viene attestato dal vedere essere ben poche quelle che non richiedano delle più o meno estese interpretazioni. Avvertimento.

Ritornando alla Legge di natura convengono, come si è detto, concordemente i Giureconsulti che l' oggetto della ignoranza invincibile venga costituito dalle *questioni di fatto*, e la ragione n' è per se stessa evidentissima. Imperocchè la conoscenza della loro onestà e giustizia convien che dipenda da innumerevoli circostanze od aggiunti, associati il più delle volte e legati col fatto stesso per modo da travisarle, e tenerci celata la loro legittimità, principalmente se quello sia accaduto ad epoche assai remote, e se la sua verificazione dipenda da più incidenti.

Si farà osservare in appresso la pratica da tenersi per discernere e staccare da tali aggiunti e circostanze il diritto, e però il comando o divieto della Legge.

§. V.

Terzo Ostacolo la Forza.

Il terzo ostacolo in cui possiamo incorrere nel conformare le nostre azioni alla Legge è la *Forza fisica*. Vien questa definita dal Giureconsulto Paolo per l'impeto di una potenza più valida cui non sia possibile di resistere: tale sarebbe una persona di noi più vigorosa che ci obbligasse ad alzare la mano per offendere un'innocente.

Affin di generalizzare tutto ciò che concerne l' influenza che una potenza fisica qualunque è in caso di esercitare sull' animo, e sulle nostre operazioni morali, conviene richiamare alla memoria la doppia specie di movimenti che possono aver luogo sopra i medesimi organi, voglio dire sopra i nervi, e i muscoli del corpo umano (1).

(a) Vengono i primi eccitati e prodotti dall' azione che un Agente fisico eserciti internamente od esternamente su detti organi esterni od interni, producendo le varie funzioni animali, e le diverse sensazioni. Siffatti movimenti, perciò appunto che sono fisico-meccanici, van soggetti nella loro

(1) Parte I. Cap. II.

produzione ed intensità a delle Leggi puramente meccaniche, nè dipendono dalla volontà.

(b) I secondi movimenti sono invece prodotti da questa per mezzo de' suddetti organi, essendo essa fornita (1) di una vera Facoltà motrice per cui li dirige, li varia, li modifica come più le piace.

(c) Per mezzo di questa medesima facoltà, e per mezzo degli stessi organi è di più la Volontà in grado di reagire contro l'azione che sui medesimi esercita la potenza esteriore, e di reagire per modo da indebolire, e talvolta perfino di renderne vani gli sforzi.

Questi tre principii ci pongon sott' occhio i limiti della influenza che cotesti movimenti, qualunque ne sia la causa motrice, sono in caso di esercitare sulle umane operazioni. Scorriamoli separatamente.

1.° Siffatta influenza per parte di que' primi movimenti fisico-meccanici è quale può essere. Imperocchè deve essa necessariamente corrispondere allo stato in cui si trovano nell'Uomo gli organi della sensibilità e del movimento, e alla maggiore o minore ener-

---

(1) Parte I. Cap. II.

gia con cui le potenze sì esterne che interne agiscono sui medesimi.

2.° I secondi movimenti, dacchè nella stessa loro produzione dipendono dalla volontà, è chiaro che la loro influenza non può esser tale da sottrarsi al suo dominio, e d'impedirle di ordinare i suoi atti a seconda della norma.

3.° Trattandosi in fine di una potenza esteriore per quanto si voglia vigorosa, non potrà questa impedire alla volontà di reagire, giovandosi degli stessi organi che vengon da essa violentati, contro l'azione che vi esercita, diminuendone e rendendone, se sia possibile, totalmente inefficaci gli sforzi.

4.° Che se questa medesima reazione per parte della potenza motrice, attesa la maggiore e più intensa azione della Potenza esteriore, si renda affatto inutile, non per questo la volontà rimarrà totalmente passiva. Imperocchè non potendo gli Agenti esteriori, come più volte si è detto, toglierle la libertà degli atti interni e morali, le rimarrà sempre il diritto alla interna disapprovazione e condanna contro la violenza che le viene usata, e per cui è costretta ne' suoi atti esteriori a deviare dalla norma: diritto che di più non potrebb' essa

esimersi di esercitare; diversamente verrebbe ad approvare la falsità e il disordine.

Tali sono i limiti della influenza di una forza fisica ed esterna sulla moralità delle nostre operazioni. Per quanto supporsi voglia vigorosa ed efficace, non giungerà essa mai ad impedire alla volontà di opporre la forza alla forza; e non giovandole questa, di dissentire e disapprovare la violenza che le viene usata, e le sue conseguenze.

Si vedrà in appresso quali sieno i motivi per i quali l' imputazione esteriore non si appaghi del semplice dissenso interno, ma richieda che venga questo esternato.

§. VI.

Quarto Ostacolo il Timore.

Il *Timore* si annovera ancor esso tra le cause atte a contrariare la libera conformazione del nostro operare alla Legge, e si definisce per uno sbigottimento dell' animo prodotto dal presentarsi alla sua immaginazione un qualche male. Suol questo distinguersi dai Giureconsulti in leggero, grave, e presente.

È *leggero* quando possa facilmente evitarsi. È *grave* quando sia tale di sua natura siccome la morte o la schiavitù, nè possa evitarsi che secondando il comando di colui che le minaccia. È *presente* quando ci obblighi sull' istante a scegliere tra il male minacciato e l' azione che da noi si esige.

Questa semplice definizione basta perchè si debba concludere che il timore, atteso lo sbigottimento che produce nell'animo, esercita una vera azione morale sul medesimo; e questa più o meno efficace secondo l'indole del male minacciato. Ora è egli possibile di determinare la maniera con cui qnell'Agente poderosissimo esercita tale azione, e fin dove possa giungere la sua influenza? Tal'è la doppia ricerca che ci è uopo intraprendere.

(a) Allorchè un male si presenta alla immaginazione, la volontà conviene che soffra una reale coazione e violenza. Difatti 1.° Non è essa più in grado di agire con la pienezza ed estensione totale della sua libertà siccome agirebbe senza la presenza di quel male 2.° Agisce contro la propria tendenza che è di procacciarsi delle sensazioni grate e tendenti alla conservazione del proprio individuo, e non dolorose e tendenti alla sua distruzione 3.° Trattandosi poi di un male gravissimo quale sarebbe la morte si trova di più moralmente vincolata. E che sia così, si dimostra con questo semplice ragionamento. Cosa è che si viene a proporre a colui, cui si minaccia la morte se non eseguisca quell'azione delittuosa? Di decidersi tra due doveri la concorrenza de' quali non gli permette libera la scelta; giac-

chè l' osservanza di uno di questi, ch' è la conservazione del proprio individuo importa la violazione dell' altro ch' è di non ledere la norma col commettere un delitto. Allora pertanto che un male, soprattutto grave, ci vien minacciato, la nostra volontà soffre per parte della potenza morale che chiamasi timore (e ch' è prodotto dalla presenza di quel male) una vera passività e coazione: ed ecco spiegata la maniera con cui esso agisce sull' animo..

(b) Dacchè poi cotesta coazione non permette alla volontà di deliberare, non potendo come si è detto anteporre il dovere della conservazione del proprio individuo all' altro di non violare il giusto e l' onesto, convien concludere esser l' influenza di quell' agente morale estesissima, e della maggiore imponenza.

Giunge questa poi al punto di rendere involontario l' atto emesso in tali incontri? Nò certamente; non potendosi chiamare tale qualunque atto che sia preceduto dall' esame, dal confronto, dall' assenso o dissenso. Ora tutte queste operazioni che in realtà precedano l' ultima determinazione della volontà ce lo assicura l' intimo sentimento e il fatto stesso che ci attesta, esservi stati di quelli ch' ebbero la viltà di sacrificare il giusto e l' onesto per conserva-

re un avanzo di vita disonorata per sempre, ed esservi stati degli altri che affrontarono coraggiosamente la morte anziche macchiare il loro nome con azioni vili ed infamanti.

§. VII.

Quinto Ostacolo le Passioni.

Le passioni possono esserci, assai più delle cause fin qui accennate, di ostacolo alla libera conformazione delle nostre azioni colla Legge. Per fissare ancor qui fin dove possa giungere la loro energia è necessaria una breve digressione ad oggetto di farne conoscere la prima loro origine, e gli elementi che le compongono. Han dimostrato i recenti Ideologisti con precisione presso che matematica le seguenti proposizioni.

(a) Che non si può dare *conoscenza*, che non sia preceduta da *sensazione*.

(b) Che ogni sensazione producendo nell' animo un sentimento di piacere o di dolore, fa nascere contemporaneamente in esso un *bisogno* cui sodisfare. Infatti se anco allora che la sensazione è piacevole, la sua conservazione dee riguardarsi come un bisogno; molto più sarà tale la necessità di allontanare il dolore prodotto da una opposta sensazione.

(c) Che ogni bisogno interessa e muove l' animo a venire al *confronto* tra le sensazioni. Poichè se è in lui una necessità di

sottrarsi allo stato incomodo ed inquietante in cui si trova; è altresì una necessità il conoscere l' oggetto che potrà toglierlo da un simile stato: ciò che non potrà fare senza il *confronto*, essendo questo solo che gli permetterà di giudicare della natura dell' oggetto, che scorge capace di trarlo da questo stato.

(d) Da qui il *desiderio*, ed appetito di quell' oggetto. Ma questo desiderio nel primo caso in cui l'animo trovasi affetto da *piacere* non è che un sentimento per cui vorrebbe conservarsi nel possedimento dell' oggetto, che producendolo gli procura *un bene*; e nel secondo caso in cui l' animo si trova affetto da dolore, non è che un sentimento per cui vorrebbe da se allontanato l' oggetto, che producendolo gli procaccia *un male*; e l' uno e l' altro sentimento ci porge la vera, e primigenia idea di ciò che dicesi *passione*. Ha dunque questa per elemento i primi desiderii dell' animo tendenti a procurarsi un bene, od allontanare da se un male.

E perchè il volersi mantenere nel possedimento di un bene reale od apparente, il volere allontanare un male reale od apparente, equivale a ciò che dicesi *amare* nel primo caso, *odiare* nel secondo, perciò è uopo riconoscere nell' *amore*, e nell' *odio*

le passioni originali dell'uomo: passioni nelle quali si ravvisa evidentemente la stessa origine delle conoscenze; giacchè vedemmo, che ancor queste hanno per base una sensazione atta a produrre un bisogno, e in conseguenza un desiderio.

Da queste due passioni, quasi da due rami, derivanti dal medesimo tronco, nascono tutte le altre: per tal guisa l'oggetto più prossimo dell'amore di ciascun individuo, e in generale di ogni Essere che sia fornito della facoltà di conoscersi, dovendo essere necessariamente se medesimo, ne siegue essere *l'amore di se medesimo* la prima passione dell'uomo derivante da quella prima diramazione. Che se il bene che si ama non sia altrimenti in nostro possesso, ma si abbia motivo a credere, che possa esserlo, ne deriverà nel nostro animo un sentimento o passione, cui si da il nome di *speranza*: nè diversamente se il male, che si odia, non sia presente, ma siavi apparenza che possa tornare a molestarci, desterà in noi l'opposto sentimento, che dicesi *timore*; e così si ragioni delle altre passioni, come dimostrano diffusamente i Metafisici.

Le passioni nel primo sviluppo dipendono dallo stato della nostra Organizzazione.

Che se le passioni tutte hanno per prima loro sorgente le sensazioni; se in conseguenza van soggette nel primo loro svi-

luppo alla facoltà sensitiva; poichè questa dipende dalla disposizione dei sensi, cioè dalla struttura ed eccitabilità delle fibre nervose (che sono altresì gli organi del movimento) convien concludere *che le passioni sono pur' esse necessariamente connesse con lo stato della nostra organizzazione*.

Si riduce però alla sola disposizione degli organi delle sensazioni ciò che dobbiamo avere in vista nel calcolo della influenza delle passioni sull' Animo?

Vi sono più altre cause che concorrono ad accrescerle, e che ci è uopo conoscere costituendo altrettanti elementi che entrano a far parte di detto calcolo. La prima dipende dall' animo stesso, in quanto abbandonando talvolta alla propria immaginazione libero il freno, ne siegue ciecamente gli eccitamenti.

Prima Causa atta ad accrescere l' energia delle Passioni.

Per comprendere come ciò avvenga convien ricordarsi di quanto si è premesso, cioè che ogni *passione* è preceduta da un *bisogno*. Ora siffatti bisogni, sebbene sieno per se stessi limitatissimi, pure l' immaginazione può accrescerli in infinito, e ciò col presentare all' uomo, quasi necessarii per la sua conservazione e felicità, degli oggetti che non sono tali. E' questa la prima maniera con cui quella accresce in energia le passioni: le acresce col far presente

all' animo un cumulo di bisogni reali ove non ve ne ha, cioè col presentargli de' *bisogni puramente fittizii*.

Oltre questa prima maniera di aumentare le passioni, avvene una seconda, che è similmente opera della immaginazione, e che consiste nell' *accrescere uno stesso bisogno* presentandolo all' animo sotto differenti e sempre nuovi rapporti: per tal guisa giunge talvolta perfino a trasformare l' indole natia delle passioni. Suppongasi per esempio, che taluno abbia concepito del *mal umore* verso un' amico, e che questo primo lampo di passione abbia avuto per causa produttrice il bisogno di allontanare da se un oggetto che gli si presentò sulle prime sotto il rapporto *di opposizione* ad alcune sue *particolari vedute*: se in seguito l' immaginazione torni a presentargli lo stesso amico, sotto un nuovo rapporto quale sarebbe per esempio quello di *opposizione alla sua quiete privata*, *indi sotto l' altro di prepotenza* che l' amico voglia usargli, e per ultimo sotto il rapporto alla propria estimazione od *onore* che gli si faccia comparir compromesso; presentando, dico l' immaginazione a costui quell' oggetto sotto questi nuovi rapporti, potrà quel mal umore trasformarsi in *odio*; e se la riunione loro al bisogno di allontanarlo da se gli venga dipinta dal-

la stessa immaginazione con tale imponenza da muoverlo a desiderargli e procurargli del male, in allora l'odio si sarà trasformato in *vendetta*.

Seconda Causa atta ad accrescere l' energia delle Passioni.

La seconda causa che può accrescere l' energia delle passioni è l' *abitudine*. Divenendo infatti una passione abituale agisce sull' animo in quella maniera con cui vedemmo agire le abitudini fisico-meccaniche e le intellettuali, cioè con tanta rapidità e prontezza da non dar luogo all' avvertenza. Ma l' acquisto di queste abitudini dipende per lo più dalla nostra volontà, venendo noi a contrarle con la frequente ripetizione de' medesimi movimenti, e delle medesime funzioni intellettuali. E' dunque indubitato che altrettanto dee dirsi delle passioni, le quali in conseguenza divengono in noi abituali per mezzo della volontaria ripetizione de' medesimi atti: così col vendicarsi di ogni piccolo insulto che riceva, o coll' insuperbirsi ad ogni aura favorevole diviene taluno abitualmente vendicativo o superbo.

Terza Causa.

Una passione può inoltre *riprodursi* e *ridestarsi* nell' animo per avervi noi medesimi prestato mano. In questo caso possiamo stabilire con certezza queste due verità, (a) che la riproduzione della medesima suppone il ridestamento della primitiva sensa-

zione; e che questo ridestamento giunge non di rado a rieccitare la suddetta passione con la stessa energia, con cui si presentò la prima volta, e non di rado con energia anco maggiore (b), che generalmente parlando le passioni non si ridestano che per gradi successivi, ond' è che non sono sì violenti come nel primo loro urto.

Quarta Causa per calcolare l' energia delle passioni: convien di più avere in vista la loro indole e natura.

L'ultima causa che può accrescere di energia le passioni è *relativa alla diversa loro indole*. Perocchè se ne danno alcune che di lor natura sono placide e tranquille, e se ne danno delle altre che naturalmente sono torbide e violenti. Alla prima specie spetta in particolare la cupidigia; alla seconda l'ira, l'ambizione, la vendetta. La maniera di agire di ambedue queste specie di passioni è ciò su di che debbono essere rivolte le nostre ricerche affin di venire in cognizione della diversa loro energia. Abbiam veduto che le prime passioni dell' Uomo derivano dai suoi primi desiderii, come sieno tutte precedute da un bisogno, e come questo bisogno sia ancor esso preceduto da una sensazione. Ora suppongasi che questa sia leggiera, atta di sua natura ad eccitare piacere, e che di più il bene che si presenta all' animo per soddisfare il suo bisogno, gli si affacci come prossimo, e facile a conse-

guirsi e conservarsi; è chiaro che la passione che in tal supposto si desterà in lui corrisponderà all' indole degli elementi che le han dato origine; e però tanto nel primo suo nascere quanto ne' suoi successivi incrementi sarà pacata e tranquilla per modo da non sottrarsi al dominio della ragione.

Ma se la sensazione che precede la passione sia molto forte; se di sua natura sia dolorosa; se il bene che si presenta all' animo per soddisfare al bisogno che prova sia remotissimo o gli presenti un vuoto impossibile a riempirsi; in tal supposto dovendo la passione corrispondere a quelli elementi, sarà violenta per modo da sottrarsi nel primo suo nascere, ossia nel primo suo urto al dominio della ragione. Poichè dirigendo l' animo per una parte tutta la sua facoltà sensitiva all' organo che ne fu affetto; ed essendo dall' altra colpito dall' aspetto della difficoltà od impossibilità di sortire da quello stato angustiante e doloroso avviene, che si determini in conseguenza delle attuali impressioni senza aver tempo di far un confronto più pacato e tranquillo tra le prime sensazioni, e dirò meglio senza aver tempo di rettificare il confronto tra le prime sensazioni. Di qui è che le azioni fatte nel primo urto di una passione violenta si riguardano come involon-

tarie; tale sarebbe la vendetta che un padre prendesse dell' uccisore del figlio in cui siasi scontrato poco dopo che questi n' effettuò la morte.

Che poi di tale natura sieno gli elementi che compongono le passioni violenti, ce ne assicura la stessa esperienza; mentre noi vediamo colui che n' è affetto, per la violenza stessa della sensazione che prova, agitarsi, quasi da moto convulso, in tutta la persona, offuscarglisi gli occhi, e quando impallidire sulle labbra e sul volto, quando accendersi d' improvviso rossore secondo che il sangue o si concentrò nel cuore, o venne espulso con forza alle ultime estremità.

Passato però quel primo impeto, che le passioni rientrino sotto il dominio della ragione cel contesta l' intimo sentimento, non permettendoci questo di dubitare che le passioni le più veementi possono frenarsi, e contenersi nei loro progressi.

Limiti dell' influenza che le passioni esercitano sull'animo.

Riepilogando quanto finora è stato esposto sulla influenza che le passioni esercitano sù di noi possiamo inferirne i seguenti principii; 1.° esser elleno naturali all' Uomo, e la loro maggiore o minore influenza dipendere fino a un certo punto della sua fisica costituzione; 2.° potersi dare il concorso di più cause (che hanno origine nell' animo)

da cui spesso dipende la varia loro influenza sulla moralità delle azioni; 3.° che le passioni sono d'indole e di natura differente, e secondo questa differente loro indole e natura agiscono con più o meno energia; 4.° che nel loro ruolo se ne contano talune che nel primo loro urto si svolgono con tale vivacità da rendere le azioni (atteso il concorso di alcune particolari circostanze) affatto involontarie; 5.° che non è così, passato che sia quel primo attacco, venendo esse a cedere e sottoporsi al dominio della ragione.

§. VIII.

Sesto Ostacolo. Le abitudini: loro influenza sulle azioni umane.

L'abitudine vien definita dagl' Ideologisti per l' *attitudine a riprodurre l' azione di una facoltà*: attitudine che si acquista col ripetere frequentemente certe operazioni le quali lasciano in noi delle impressioni durevoli, che vogliono riguardarsi quasi altrettante modificazioni della nostra sostanza spirituale. Di tali abitudini vedemmo altre essere *fisico-meccaniche*, altre *intellettuali* (1), e dividersi ambedue in *volontarie* in quanto contratte volontariamente, ed *involontarie* in quanto contratte senza il concorso della volontà.

Sì le une che le altre esercitano su di noi un potere dei più imponenti ed estesi;

(1) Parte I. cap. II.

giacchè ci modellano sotto la stessa lor forma, e ci strascinano non di rado, quasi con una specie di coazione ad operare come loro più piace. Ecco perchè alcuni Filosofi abbian giudicato doversi riguardare le azioni umane quasi altrettanti risultati di abitudini contratte, ed alcuni altri abbian definito l' Uomo per un Essere di abitudine. Non ostante ciò se queste si osservino da vicino, si scorgerà la loro forza non essere poi sì poderosa come si crede, nè sicuramente tale da toglierci il potere di uniformare la nostra condotta alla norma. Per convincerci di una tal verità convien seguirle ne' tre stati di progredimento, ne' quali posson trovarsi, cioè allorquando le abitudini non sono che incoate ed imperfette, nello stato loro perfetto, e per ultimo allorchè giungono, dirò così ad invecchiare con l' Uomo.

Come le Abitudini si tronchino nè primi loro incrementi.

Nel primo stato, allora cioè che un' abitudine comincia ad acquistarsi, poichè si acquista con la frequente ripetizione de' medesimi atti o movimenti, non vi ha dubbio che possa interrompersi e troncare sempre che si voglia, bastando a tal fine di tralasciare di ripetere questi medesimi atti o movimenti. Quindi è che dipende dalla volontà il fare, che le abitudini incoate non progrediscano ulteriormente.

Quando ciò non si faccia passano le medesime al secondo stato divenendo *perfette*, in quanto divengon capaci di permetterci di ripetere con sicurezza i medesimi movimenti od atti, senza che il nostro Animo abbia bisogno dell' avvertenza de' medesimi. In questo caso non può negarsi che sia più difficile l' interrompere le abitudini contratte; non però impossibile, come taluno potrebbe credere.

Come si tronchino allorchè sono divenute perfette.

Perchè come avviene che in queste si perda l' avvertenza? Avviene, come altra volta ho fatto osservare (1) perciò che la fibra organica, attesa la frequente ripetizione delle impressioni ricevute, cessa di resistere, e cessando di resistere ne deriva questo doppio fenomeno, cioè che i movimenti prodotti da tali impressioni si riproducano con una rapidità portentosa; e riproducendosi con simile rapidità, la fibra medesima si abitui al cangiamento il quale accade su di lei per modo da non produrre più alcun urto o scossa, per cui l' animo si vegga obbligato a concentrare sulla medesima la sua sensibilità, ch' è quanto a dire, ad *attendere*.

Ciò premesso parmi di potere stabili-

(1) Parte I. Cap. II.

re con totale evidenza, non esservi abitudine, che non possa troncarsi. Perchè se una serie o catena di sensazioni ed impressioni è quella che dà origine all'abitudine, fluisce dai medesimi principii, che basta troncare completamente in quella serie un anello, perchè l' animo abbia campo di attendere alle sensazioni, dovendo cessare necessariamente la loro continuità. Ciò che in pratica potrà eseguirsi in differenti maniere: per tal guisa colui che si è abituato ad ubriacarsi, potrà cominciare dal bere il primo bicchiere puro, il secondo adacquato, e così successivamente, finchè siasi accostumato a bierlo totalmente adacquato, o in quella quantità che non abbia a turbare la sua ragione: laddove colui che contrasse l' abito di dissipare il suo nel giuoco per trarsi da una sì funesta abitudine, non dee cominciare dal giuocare oggi un' ora di meno, domani due, e così gradatamente, ma gli è uopo cominciare dal rompere il primo anello col distaccarsi coraggiosamente per un' intera giornata dalla società e luogo ove si compose il primo anello della serie.

Come si tronchino allorchè sono inveterate.

Che se le abitudini siano inveterate conviene che cedano anche più facilmente; giacchè se è vero che l' abitudine è tanto più vigorosa, e però più difficile a troncarsi quanto più facilmente e rapidamente si ri-

producano i movimenti sulle fibre ed organi corporei, è altresì vero, che coll' invecchiare la macchina umana le prime irrigidiscono, i secondi si rilasciano, ond' è che detti movimenti debbono illanguidire, perdendo le fibre e gli organi l' attitudine a riprodurli. Concludiamo pertanto che anche senza appellarci all' esperienza o all' intimo sentimento, basta la ragione per convincerci che le abitudini non sono mai tali da porre un' ostacolo insormontabile alla libera conformazione del nostro operare colla norma.

§. IX.

Settimo Ostacolo. Il Temperamento, sua influenza sulle azioni umane.

Non diversamente dobbiam giudicare dell' influenza che può esercitare sull' uomo il *temperamento*.

E in vero, stando ai principii altrove esposti (1) non si vuol negare esser proprio de' temperamenti di renderci proclivi ad una piuttosto che ad un altra passione; di accrescere gli effetti delle medesime col renderle più o meno vivaci, più o meno facili e pronte a svilupparsi; e di agire sulle stesse abitudini in ragione della natura e della tempra delle fibre organiche, e de' varii cangiamenti che producono sù di queste. Non ostante tutto ciò non dubito di

(1) Parte I. Cap. VI. §. 18.

asserire che il temperamento influisca, generalmente parlando, sulle nostre azioni quanto e fino a quanto vogliamo. Per dimostrare questa verità fa d' uopo distinguere l' azione che esercita il temperamento proveniente dalle sole sue forze ordinarie, e l' azione derivante dalla riunione di queste con le forze con le quali agiscono le passioni.

Allorchè il temperamento agisce sopra di noi con la sua forza ordinaria, sia che si riguardi nella sua azione, sia che si riguardi ne' suoi effetti, va indubitatamente soggetto alla ragione; giacchè qnando esso pecchi per eccesso ha questa in suo potere più mezzi fisici e morali per frenarlo, come cel contesta l' intimo sentimento. In realtà chiunque voglia essere di buona fede, sarà costretto a confessare, che quando siegue gli urti del proprio temperamento potrebbe con la riflessione e con lo studio renderne totalmente vani gli effetti.

Allora poi che il temperamento agisce con forze cospiranti, siccome allorquando trovasi associato ad una passione con cui simpatizzi, convien distinguere tra passione e passione, giacchè se questa sia della classe delle moderate e tranqnille, c' istruisce egualmente l' intimo sentimento, che la ri-

sultante di tali forze non avrà mai tal vigore da sottrarsi all' impero della ragione.

Ma se le passioni simpatizzanti con il temperamento siano della Classe delle violenti ed impetuose; in tal supposto la risultante delle loro forze cospiranti sarà vigorosa a segno da sottrarsi al dominio della ragione; di modo che l' azione che ne verrà in conseguenza potrà riguardarsi come involontaria. In fatti se un tal' effetto posson produrlo, come abbiamo veduto, le passioni violenti quando agiscono da per se sole; molto più lo produrranno allorchè avranno riunite le loro forze a quelle del temperamento. Di qui è che la vendetta, eccitata da un offesa grave, sarà più subitanea e violenta in colui che sortì dalla natura un temperamento sanguigno che in un altro che abbia sortito un temperamento opposto.

§. X.

Ottavo Ostacolo. Alimenti: loro influenza sulle azioni umane.

Gli *Alimenti* non mancano di esercitare un influenza marcata sulle umane operazioni. Dipende questa da ciò che portano e depongono nella massa del sangue e degli altri fluidi delle sostanze, che nella decomposizione cui van soggette, lasciano in libertà delle quantità più o meno abbondanti di calorico, e di altri principii, nei quali riconoscono i Fisiologi degli eccitanti tanto più efficaci ne' loro effetti quanto sarà

maggiore la disposizione degli organi sensitivi a ricevere le impressioni. Quindi è che una medesima quantità di liquore spiritoso produrrà un piccolo effetto sù di un temperamento poco eccitabile, laddove lo produrrà estesissimo sù di un temperamento molto eccitabile.

Or qual' è il grado di attività di questa forza sull' umano operare?

Se ci appelliamo all' esperienza, ci dirà che se l' uso sobrio e moderato degli alimenti conserva ed accresce nell' Uomo le forze fisico-meccaniche, il loro abuso (ch' è quello che dicesi intemperanza) le logora, le illanguidisce, le altera; producendo infermità e dolori e conducendoci, innanzi tempo, alla decrepitezza e alla tomba. Tali effetti sono ancora più pronti e fatali se l' intemperanza abbia per oggetto l' abuso eccessivo de' liquori. L' azione loro, e de' principii che si svolgono nello stomaco urtando violentemente il sensorio comune, può giungere al punto d' introdurre un totale disordine nell' esercizio delle facoltà intellettuali, venendo ad abrutire l' Uomo col togliergli l' uso riflesso della ragione.

A tal fine però siccome richiedesi un' abuso od eccesso de' medesimi; e siccome l' impedire tale abuso od eccesso dipende dalla volontà, è manifesto che dalla medesi-

ma dipende il prevenirlo, e però l' impedire che in qualunque incontro l' uso degli alimenti possa esserci di ostacolo insuperabile alla libera conformazione delle nostre operazioni alla Legge, giacchè se al dire di un antico Filosofo non vi è *passione che non possa essere mitigata coll' uso moderato de' cibi* (1) basterà regolare quest' uso per non aver punto a temere per parte loro.

§. XI. Nono Ostacolo il Clima.

Consimile al precedente riguardo al modo di agire è il *clima* che costituisce l' ultimo ostacolo alla libera conformazione del nostro operare alla Legge. L' energia con cui questo si diporta sul nostro fisico è stata da taluni reputata sì intensa, e l' influenza sua sul nostro morale sì preponderante, che si è preteso niente meno che di ripetere dalla medesima le passioni, le costumanze, la moralità, e perfino la Religione de' Popoli. Una opinione cotanto singolare dovea, com' è accaduto, interessare ogni genere di persone. Quindi il Giureconsulto e il Legislatore, il Politico e il Teologo, il Metafisico ed il Fisico vi han preso parte, studiandosi ciascuno di sostenerla o combatterla, di affievolirla o convalidarla secondo le sue particolari vedute. Dovendo ancor

(1) Aristotiles Eth. Lib. I.

noi intraprendere una simil ricerca, ci permetteremo ancor quì una digressione come che tendente direttamente a tal fine.

(a) Per clima s' intende l' aria di una contrada, considerata nel suo rapporto a certe qualità costanti che trae o dalla sua posizione riguardo a un punto fisso del Cielo, o da alcune circostanze locali atte a produrre in lei uno stato di umidità perenne. Di fatto secondo che una contrada corrisponde ad uno o ad un' altro punto del Cielo è più o meno calda, più o meno fredda; secondo che in essa predomina una maggiore o minor copia di esalazioni umide è più o meno umida, più o meno asciutta.

(b) Sotto il primo rapporto, voglio dire relativamente a un punto fisso del Cielo, si è assegnato ai climi una divisione piuttosto fisica che geografica, partendo dalle cinque Zone nelle quali gli antichi Astronomi han diviso il Cielo e la Terra, e sono le due glaciali, la torrida, e le due temperate. Laonde diremo eccessivamente freddo il clima di que' paesi che si trovano sotto le due Zone gelate; eccessivamente caldo il clima degli altri esistenti sotto la Zona torrida; e temperato il clima de' paesi che abbiano una posizione assolutamente media nell' una e nell' altra Zona temperata.

Dico una *posizione assolutamente media*. Poichè è noto che le contrade situate sotto una medesima Zona temperata non godono di un clima egualmente temperato, ma comunemente quelle, che corrispondono alla parte più settentrionale, sono dominate da un grado molto intenso di freddo, e le altre, che corrispondono alla parte più australe, sono dominate da un grado di calore molto maggiore. Tal' è il motivo per cui in ciascun clima temperato siasi da noi ammessa una triplice divisione, chiamandosi l' uno *temperato Australe*, l' altro *temperato Boreale*, il terzo *medio temperato*.

(c) Sotto il secondo rapporto ch' è l' *umidità* non sarebbe stato egualmente possibile di assegnare ai climi delle divisioni generali, per essere le cause che la producono affatto locali, dipendendo il più delle volte dall' abbondanza delle acque stagnanti o paludose.

Influenza del Clima sul fisico dell' Uomo.

Premesse queste nozioni generali, ciò che prima di tutto dobbiamo rintracciare è la maniera con cui un' aria più o meno calda, più o meno fredda, più o meno umida influisce sul nostro fisico.

È noto che il calorico racchiuso nell' aria agisce più o meno vigorosamente sul *sistema nervoso e vascolare* degli animali che la respirono secondo che si trova in

maggiore o minor quantità, producendo sui medesimi degli effetti differentissimi. In generale la sua azione tende ad eccitare e stimolare nel primo le fibre o filamenti nervosi, a dilatare nel secondo i fluidi che racchiude, comunicando a quelli più o meno tensione, comunicando a questi più o meno rapidità di movimento. Questi principii, come che fondati sulla teoria e su i fatti, ci presentano i mezzi di rendere ragione della influenza che i climi esercitano sul fisico dell' Uomo, e di assegnarne i differenti gradi. Non ci spiaccia di vederne lo sviluppo con qualche dettaglio.

(a) Sia dato un *clima eccessivamente caldo*. L' azione del calorico sul sistema nerveo essendo poderosissima non potrà a meno di non dilatare e distendere soverchiamente le fibre o filamenta che lo compongono, disponendolo per tal modo ad una estrema eccitabilità e sensibilità. Ma conseguenza naturale di tali effetti debb' essere la debolezza; e questa accresciuta dalla forte e perenne evaporazione prodotta dalla stessa causa sul sistema vascolare. Le *facoltà* pertanto *organico-animali* e gli stessi *temperamenti* di coloro che vivono in cotesti climi (che sono per lo appunto i *situati sotto la Zona torrida*) debbon trovarsi in uno stato permanente di torpidezza e languore.

(b) Suppongasi invece che il clima pecchi per *eccessivo difetto di calore*. Ne' sistemi nervoso e vascolare dovrà aver luogo un ordine di fenomeni diametralmente opposto al precedente; e però attesa la mancanza nel calorico di stimolo sufficiente acquisteranno le fibre una somma rigidezza ed insensibilità, e mancherà ai fluidi del sistema vascolare la necessaria rapidità di movimento. Le facoltà pertanto organico-animali, ed i temperamenti di coloro che abitano i *Climi glaciali* si troveranno egualmente in uno stato reale d'inerzia e di torpore.

(c) Sia per terzo supposto il clima di un Paese *il medio temperato*. Poichè questo è fornito della quantità di calorico necessaria a mantenere le fibre nello stato di tensione e di eccitabilità che loro conviene, e i fluidi in un giusto grado di attivazione e di movimento, dovranno le facoltà organico-animali di coloro che lo abitano trovarsi completamente equilibrate, ed i temperamenti nello stato ch' è loro naturale.

(d) Se poi il Clima di un Paese s'immagini caldo bensì ma *non in eccesso*, trovandosi in esso il calorico in tanta copia da eccitare, e stimolare con somma vivacità il sistema nerveo, ed animare soverchiamente

il moto de' fluidi, dovrà dominare nelle facoltà organico-animali degli abitatori de' *Climi Australi temperati* un' attitudine marcatissima all' eccitamento e alla mobilità, e i loro temperamenti presenteranno ancor essi una sensibilità eccedente.

(e) Laddove se il Clima si supponga freddo ma *non in eccesso*, la poca quantità di calorico ospitante nell' aria produrrà sulle fibre uno stato costante di tensione e di solidità, a conservare il quale concorrerà similmente la tenue e lenta evaporazione de' fluidi atteso lo stesso difetto. Dal concorso di simili cause si deve indubitatamente ripetere lo stato di vigore che si osserva nello sviluppo ed esercizio delle facoltà organico-animali, e ne' temperamenti degli Abitanti *i climi temperati Boreali*.

L' *umidità*, come si è premesso, è l' altra causa che agisce con effetto sul fisico dell' Uomo, e produce de' fenomeni analoghi a quelli che vedemmo produrre sul medesimo un clima freddo. Poichè introducendosi per entro le fibre (che sono de' veri corpi igroscopici) le dilata, le accresce in larghezza, e le accorcia.

Avvi non ostante, tra la maniera con cui un' aria umida e un aria fredda agiscono sul nostro fisico, questo notabil divario,

che, laddove il calorico libero può esistere in eccesso tra le mollecole aquee della prima, trovasi sempre in difetto nella seconda. Di quì la cagione per cui ne' climi umidi non acquistano mai le fibre quel grado di rigidezza e tensione che acquistano ne' climi freddi, e per cui se ne' primi l' umidità sia perenne ed abbondante, l' azione di lei continuata introduce nel sistema nerveo e vascolare uno stato reale di debolezza, col rilasciare le fibre, e diminuirne l' elaterio.

Influenza del Clima sul morale dell' Uomo.

Conosciuta la maniera con cui il clima agisce sul fisico dell' Uomo, rimane a indagare se la influenza del medesimo si estenda anche al suo morale. A tal fine è uopo non perder di vista quanto si disse relativamente ai *temperamenti*, essendosi da questi dedotti i diversi *caratteri naturali* dell' Uomo (1); ed è uopo altresì di aver presenti le seguenti due verità come che fondate sulla osservazione e sul fatto, cioè che nei *climi temperati Australe e Boreale* i temperamenti, e con questi i caratteri naturali si trovano abbastanza esternati e decisi; e che nel *clima temperato medio* spesso s' incontrano, non dirò sotto lo stesso parallelo ma sotto lo stesso tetto, de' tempe-

(1) V. I. Cap. VI. §. 17.

ramenti, e però de' caratteri naturali diametralmente opposti. (1)

Che se è così parmi agevole lo stabilire in qual senso debba intendersi che il *Clima esercita una influenza sul morale dell' Uomo*. Si è veduto che una maggiore o minore quantità di calorico sparso nell' aria che respiriamo, se non è da tanto d' alterare sostanzialmente l' indole e la energia delle facoltà organico-animali e de' temperamenti, non lascia per questo d' indebolire più o meno potentemente le prime, e di modificare in più differenti maniere i secondi. Ma non è possiblle che ciò accada *senza che le facoltà intellettuali* (atteso il misterioso commercio che vi ha tra le due sostanze) se ne risentano, e senza che se ne risenta contemporaneamente *il carattere naturale* di ciascuno Individuo, per esser questo un prodotto del temperamento. Può dunque con verità asserirsi che il Clima esercita una reale influenza, non certamente immediata ma mediata, sulle facoltà spirituali, e sul carattere naturale dell' Uomo.

Questa medesima influenza è chiaro da quanto si è detto 1.° dover essere massima ne' climi eccessivamente caldi, ed eccessiva-

---

(1) Des Corps politiques et des leurs Gouvernemens L. II. Chap. XVI. pag. 274.

mente freddi; 2.° sensibilissima ne' climi temperati australe e boreale; 3.° presso che nulla nel clima medio temperato, seppure non siavi un particolare concorso di circostanze permanenti che l' accrescano: tale sarebbe un certo grado di umidità permanente per cui, diminuendosi l' elaterio dell' aria, la renda più rilassata e pesante; e tale un vento settentrionale periodico che ne accresca invece l' elasticità.

Limiti dell' influenza del Clima sul morale dell' Uomo.

Per quanto però tale influenza suppor si voglia energica ed efficace, non dubito di asserire non poter giungere al punto di essere di ostacolo alla libera conformazione dell' umano operare alla Legge, che è lo scopo a cui sono dirette le nostre indagini. Imperocchè qual' è per ultima analisi l' effetto che gli stessi climi gelati esercitano su di colui ch' ebbe la trista sorte di abitarli? Di rendere lento lo sviluppo ed esercizio delle sue facoltà tanto organico-animali che intellettuali, e d' introdurre ne' medesimi temperamenti una certa tal quale inerzia e torpore. Ma tali effetti, quantunque funestissimi, possono bensì rallentare l' energia dello spirito, non impedire sicchè esso non veda i rapporti che passano tra se e gli Esseri che lo circondano, e però i suoi diritti e doveri. Ha dunque siffatta influenza un confine che non l' è dato di oltrepassare, e

che ci assicura che colui che vive sotto un clima eccessivamente caldo od eccessivamente freddo è certamente più tardo a giungere alla conoscenza de' suoi doveri, ma pur vi giunge, e però è in grado di conformarsi, operando, alla norma.

Questa conseguenza vien di più contestata dal fatto; e bene mi sovvengo di averne recato l' autorità di gravissimi scrittori (1), i quali affermarono di aver trovato cotesti doveri in pieno vigore presso de' popoli che abitano le Zone più fredde.

A ciò si aggiunga che, per quanto all' Uomo esser possa nemico il clima della contrada che abita, ha sempre in pronto degli ajuti morali poderosissimi per mezzo de' quali gli è dato di diminuirne immensamente gli effetti: tali sono l' educazione, l' istruzione, la legislazione e in particolare la Religione, come si vedrà esaminando l' influenza di questa medesima causa sul carattere delle Nazioni.

---

(1) Parte I. Cap. VIII. §. 10.

CAPITOLO III.

Della imputabilità. e della imputazione.

§. I.

Che debba interdersi per imputabilità delle azioni.

Conosciuta la moralità delle azioni, prima di passare ad aggiudicare a taluno i buoni o cattivi effetti che naturalmente ne derivano è necessario d' indagare se tali azioni gli appartengano in maniera che possa chiamarsene Autore. Siffatto esame è ciò che dicesi investigare l' *imputabilità delle azioni*. Con questo vocabolo *imputabilità* vuolsi pertanto indicare il giudizio che portiamo sù di un' azione in quanto dichiariamo che colui, che la praticò, n' è l' Autore.

§. II.

Condizione necessaria perchè un' azione possa essere imputata.

Perchè taluno possa chiamarsi Autore di un' azione si richiede, qual condizione indispensabile, ch' ei l' abbia eseguita con volontà deliberata. Quindi è che la *libertà di eleggere e di deliberare* è la condizione fondamentale della imputabilità di qualunque azione a carico di un altro; nè però possono a chicchesia imputarsi le azioni che non siano libere.

Ma se tale è la condizione che fa che un' azione possa imputarsi, perchè tra le imputabili si sono annoverate le azioni volon-

tarie (1) che pur suppongono mancanza per parte dell' Agente di siffatta libertà?

Le azioni volontarie suppongono sempre la cognizione dell' oggetto, del fine, e delle circostanze che le accompagnano, e sebbene la volontà in tali casi non possa decidersi diversamente da quello le suggerisce la norma, ciò non introduce che una semplice necessità morale, la quale non toglie che taluno possa determinarsi diversamente da quello essa gl' impone. Quando ciò avvenga è chiaro che l' azione di volontaria ch' era diverrà deliberata, e però imputabile a chi ne fù l' Autore: tale sarebbe il caso di colui che per non perdere la vita si decide a perdere un' innocente.

§. III.

Differenza non bene osservata da Puffendorf tra l' imputabilità e l' imputazione. Questa seconda suppone nell' Agente altre due condizioni.

Suppongasi ora che un' azione imputabile ad alcuno come che riconosciutone Autore sia di tal natura che egli *fosse obbligato* a praticarla o non praticarla, secondo che gli veniva comandata o proibita dalla Legge; e che di più avesse la *possibilità* di praticarla. È indubitato che queste due nuove condizioni riunendosi in lui a quella prima, lo renderebbero responsabile degli effetti che derivano da quell' azione. Ora l' atto per cui l' agente venisse riconosciuto per respon-

(1) Cap. I. §. 12.

sabile di tali effetti sarebbe manifestamente distinto dall' atto con il quale precedentemente venne riconosciuto per Autore di quell' azione. Un simile atto è ciò che dicesi *imputazione*; che però potrà definirsi pel *giudizio* che *portiamo* su di *un' azione inquanto ne rifondiamo sull'Autore gli effetti*.

Con ragione pertanto Ubnero (1) rimprovera Puffendorf di avere male a proposito confuso questo secondo atto con quel primo, non potendosi dalla sola imputabilità dell' azione inferire l' imputazione attuale di essa, giacchè a tal fine richiedesi il concorso di quelle due condizioni.

§. IV.

Quali siano gli effetti che derivano all' agente allorchè l' imputazione si fa da noi.

Tali effetti, de' quali l'agente rendesi responsabile variano secondo varia il soggetto che ne eseguisce l' imputazione.

Poichè se questa si eseguisca da noi o sopra noi medesimi, o sopra altri: tali effetti si riducono all' approvazione o disapprovazione, alla stima o al disprezzo, alla lode o al biasimo, alla riconoscenza o all' ammirazione che tributiamo alle nostre o alle altrui operazioni, secondo i diversi rapporti che hanno con la Legge, col privato o col comune interesse: per tal maniera un' azione riguardata nel solo rapporto con la

(1) Essai sur l' histoire Du Droit Naturel pag. 3.

Legge, ogni qualvolta le sia conforme, trarrà sull' Autore di lei la nostra *stima e la nostra approvazione*. Un altra che, oltr' essere conforme alla Legge, risulti di più in nostro vantaggio, procurerà all' Autore di lei la nostra *stima e la nostra riconoscenza*: una terza che oltr' essere conforme alla Legge, e risultare in pubblico e privato vantaggio sia stata fatta con sagrificio del proprio ben' essere, procurerà a chi la praticò, non la sola nostra riconoscenza, ma di più le nostre lodi e de' sentimenti di una certa tal quale rispettosa ammirazione. A questa Classe di azioni spettano tutte quelle che chiamansi virtuose (1).

§. V.

Vero fondamenta del merito e del demerito delle nostre azioni rispettivamente ai nostri simili.

Questi sentimenti suppongono senza dubbio nell' agente un diritto, o per lo meno un giusto titolo a ripeterli dai suoi simili. E in realtà un tal diritto (che è quello che costituisce il *fondamento del merito e del demerito*) gli compete per più ragioni. Imperocchè non vuol negarsi esser noi obbligati, in virtù di un dovere interno rigoroso e perfetto, a contribuire al bene de' nostri simili, sia che questi si riguardino separatamente, sia che si riguardino collettivamente. Ma l' esatta esecuzione di un tal

(1) Parte I. Cap. X.

dovere, quali e quanti sacrificii non richiede? Ci è uopo di coltivare con particolare impegno e premura le nostre facoltà; ci è uopo di combattere, e di stentare per tenere a freno le passioni, rettificare le nostre tendenze, dirigere i nostri sentimenri, e rinunziare talvolta in parte ai nostri commodi per il ben' essere, e felicità de' nostri simili. Ora queste cure, questi combattimenti, questi sacrificii, che tanto ci riescon penosi, perchè non ci daranno un diritto a quei sentimenti di stima, di riconoscenza, di approvazione, di ammirazione giusta l' indole e i diversi rapporti che hanno le nostre azioni con l' ordine sociale?

Quantunque parmi che questo diritto possa più facilmente dimostrarsi in quest' altra maniera. Niuno vorrà porre in dubbio queste tre verità, cioè, che quanto più le azioni sono conformi alla norma, tanto maggiormente concorrono alla conservazione e perfezionamento dell' Ordine Morale e Sociale; che pochi sono quelli che vi cooperano efficacemente col conformare per lo appunto le loro azioni a detta norma; e che in fine abbiamo tutti un reale interesse perchè quell' Ordine sia conservato nel suo pieno vigore: lo che premesso ragiono così.

Se l' esatta osservanza della legge tende alla conservazione dell' Ordine Sociale;

se abbiamo tutti un medesimo interesse, che questo si mantenga in vigore; se pochi son quelli che vi cooperano con le loro operazioni, è naturale il concludere che coloro che, mercè la libera conformazione della loro condotta a quanto prescrive la Legge si distinguono dagli altri col promuovre per siffatta guisa la prosperità e la stabilità dell' Ordine Sociale, abbian diritto a ripetere dai loro concittadini de' *sentimenti di stima*, *di approvazione*, *di riconoscenza*. Quindi è che un tal diritto *è fondato sul rapporto all' utile sociale*, cui non concorrendo tutti a promuovere egualmente, ne risulta *un titolo di merito* per coloro che vi concorrono maggiormente col conformare le loro azioni alle disposizioni della Legge.

Ragionando in una maniera opposta si stabilirà il vero fondamento di ciò che dicesi *demerito delle azioni*.

§. VI.

Effetti che derivano all' Agente allorchè l'imputazione delle azioni si eseguisce dalla Legge.

Fin quì dell' imputazione in quanto da noi eseguita sulle proprie, o sulle altrui operazioni. Se però questa si riporti alla Legge, e si supponga da lei eseguita, non si limiteranno quelli effetti alla semplice approvazione o disapprovazione, alla lode o al biasimo, ma racchiuderanno inoltre la *ricompensa* con cui premia essa i suoi fedeli seguaci, e la *penale* con cui ne castiga i trasgressori.

§. VII.

Questi effetti suppongonsi un titolo di merito o di demerito rispettivamente alla Legge.

Questi due ultimi effetti, sebbene per indole e per efficacia differenti dai primi, suppongono egualmente un vero titolo di merito o demerito nell' agente, senza di che non potrebbe aver luogo quella ricompensa, nè quella pena. Il fondamento però dell' uno e dell' altro diversifica in questo caso da quello ch' è stato assegnato per il precedente, in cui si suppone che l' imputazione venga eseguita da noi medesimi. Imperciocchè allor quando l'imputazione si eseguisce dalla Legge, dee assegnarsi per fondamento al nostro merito la *pronta e spontanea sommissione del nostro libero arbitrio alle sue disposizioni:* sommissione che ci obbliga sovente a dei sacrificii gravosissimi per ciò che si trova in opposizione con le nostre tendenze, passioni, ed interesse.

§. VIII.

Le azioni riportate al supremo Legislatore acquistano un nuovo titolo al merito o al demerito.

Che se in fine le azioni si riportino al *Legislatore della Legge Naturale*, che è l' Ente Supremo, acquisteranno un titolo di più al merito o al demerito; giacchè tosto che l' agente sottopone spontaneamente il suo libero arbitrio alle disposizioni della Legge, in quanto volute ed approvate da quello, *si sottopone spontaneamente alla sua volontà, e viene a prestargli omaggio di sudditanza e di ossequio*. Per l' opposto non conformandosi egli alle disposizioni della Legge, mostra di non volersi sottomettere

alle disposizioni del Supremo Legislatore, di non rispettarne i comandi, e dà a divedere verso il medesimo disobbedienza e disprezzo.

§. IX.

Effetti che derivano all' agente allorchè l' imputazioni vien eseguita dall' Legislatore Supremo.

Gli effetti poi che derivano all' agente dall' eseguirsi la imputazione da quest' ultimo, consistono nella penale o nella ricompensa ch' egli aggiunge alla penale o ricompensa interna, come che insufficiente.

§. X.

Errore di un Commentatore di Burlemaqui nell' negare all' Uomo ogni titolo di merito, e di demerito dinanzi il Supremo Legislatore.

Quel titolo di merito o di demerito nell' agente rispettivamente al Supremo Legislatore se il Signor de Felice (1), ne' suoi commenti al Burlemaqui, non avesse perduto di vista, non avrebbe scritto che la ricompensa, con cui quegli sanziona la Legge Naturale, non è fondata sopra alcun merito dal canto nostro, essendo noi tenuti ad osservarla, ma unicamente sulla promessa gratuita che vi aggiunse: promessa, cui la sua veracità e bontà non gli permettono di contravenire. Perchè, a qual fine ci avrebbe dato il libero arbitrio quando questo non avesse dovuto servirci di titolo e di fondamento al merito o al demerito? Non riconosce egli forse, ed approva o disapprova gli atti, ai quali ci determiniamo, secondo

(1) Principes de Droit de N. et des Gens. T. I. C. IX. §. 7.

che sono conformi o disconformi dalla Legge? Ora il conoscere, l' approvare o il disapprovare un atto sotto que' due aspetti è il medesimo che dichiararlo degno di lode o di biasimo, è lo stesso che giudicarlo soggetto a ricompensa o a castigo; mentre chi loda un' azione ne confessa la bontà, chi la biasima ne confessa la malizia.

§. XI.

Imputazione semplice: Imputazione efficace.

L' imputazione, secondo che produce l' una o l' altra specie di effetti suol dividersi in *semplice* ed *efficace*.

Denominasi *efficace* allorchè reca all' agente un male reale e positivo; denominasi *semplice* allorchè gli reca un male puramente morale, qual' è la disapprovazione, il biasimo, il disprezzo.

§. XII.

A chi spetta l' eseguire la prima a chi la seconda.

A chi si appartenga l' eseguire la prima, a chi la seconda è facile di assegnare: perchè interessando a ciascun' individuo della Società che l' ordine morale e sociale non solamente sia conservato, ma di più sieno nella medesima in vigore con le virtù le sagge costumanze, è affatto naturale il concludere che debban tutti aver diritto all' approvazione o disapprovazione, alla lode o al biasimo delle azioni altrui, secondo che queste sono buone o cattive; che anzi il rispetto medesimo che dobbiamo al Supremo Legislatore sembra che in certo qual modo ci obblighi all' esercizio di questa spe-

cie d' imputazione; giacchè coll' approvare e commendare le azioni probe e virtuose, col disapprovare e disprezzare le opposte facciam vedere di nudrire stima ed amore per la virtù, abominio ed odio pel vizio; in una parola dimostriamo di approvare o disapprovare ciò ch' egli approva e disapprova. Su di che per altro fa di mestieri avvertire, che un tal diritto vuol' essere esteso alle sole azioni pubbliche, vietandoci l' umanità d' indagare e svelare le segrete.

Perciò poi riguarda l' imputazione efficace, che l' esercizio di questa appartenga alla Legge di Natura e all' estrinseco Legislatore della medesima, dopo le cose dette è inutile che io mi trattenga a dimostrarlo.

§. XIII.

L imputazione dividesi per ultimo in interna ed esterna.

L' imputazione secondo che si eseguisce sulle nostre o sulle altrui operazioni distinguesi per ultimo in *interna* ed *esterna*. Di ciascuna prenderò a trattare separatamente.

CAPITOLO IV.

Dell' imputazione interna.

§. I.

Imputazione interna qual sia.

Allorchè nell' esame che intraprendiamo delle nostre operazioni ce ne confessiamo Autori, e rifondiamo su di noi le conseguenze che ne provengono, diciamo d' imputare a noi medesimi queste stesse operazioni. Siffatta imputazione, da che viene esercitata solamente entro di noi è detta *interna*.

§. II.

Questa specie d' imputazione si eseguisce dalla coscienza.

Da tal nozione s' inferisce che l' *io* che in noi sente, conosce e vuole, ossia l' Animo è quello che eseguisce una simile imputazione, dispiegando a tal fine, e ponendo in attività le sue principali facoltà. Siccome però i giudizii che porta in tale circostanza, li porta con una certa autorità ed imponenza, e li forma con tale e tanta rapidità da non dare a dividere la parte che quelle vi hanno avuto; così si è immaginato esistere in noi un non so che di distinto dall' animo stesso, che i Poeti e gli Oratori personificarono, formandone una specie di Divinità cui diedero il nome di *Coscienza*, e cui affidarono l' esercizio delle più eminenti funzioni. Ella è questa di fat-

to che alza in ciascun di noi tribunale, si erige in giudice della nostra privata condotta, ne esamina, mercè il confronto con la Legge, le azioni, le approva e loda se quel confronto le presenti un rapporto di convenienza, le disapprova e condanna se lo stesso confronto le presenti un rapporto di disconvenienza, e ci dichiara per ultimo responsabili delle conseguenze buone o cattive che derivano da siffatta conformità o disconformità con la Legge. Volendo io adottare questa maniera di riguardare nell' Uomo la coscienza, comincerò dal distinguere in lei tre funzioni tra di loro disparatissime.

§. III.

Doppia partizione delle funzioni della Coscienza.

Consiste la prima nel giudizio che essa porta sulla conformità o disconformità delle azioni con la norma: consiste la seconda nell' applicare che fa a noi stessi il giudizio che ne ha formato, dichiarandoci meritevoli delle conseguenze buone o cattive che fluiscono naturalmente dalle medesime. Riguardata la coscienza sotto il primo aspetto ci servirà di scorta per distinguerne i diversi stati, riguardata sotto il secondo ci permetterà di formarci un' idea adequata della maniera con cui esercita su di noi questa specie d' imputazione.

§. IV.

La Coscienza nell' esercizio della sua prima funzione è puramente passiva.

Il giudicare della convenienza, o disconvenienza delle azioni con la norma è nell' Uomo *opera del suo intendimento* non

essendo possibile di portare un giudizio qualunque sopra due idee, sian queste sensibili, siano metafisiche o morali, senza il precedente confronto (1). La coscienza pertanto nella prima funzione dell' attuale imputazione convien che dipenda dai giudizii che quello precedentemente avrà portato sulla conformità, o disconformità di coteste azioni con la Norma. Che però possiamo stabilire qual principio inconcusso che la coscienza, nell' esercizio di tal funzione, è in certo qual modo *passiva*, dovendo modellarsi e decidere giusta i diversi stati, ne' quali si trova l' intendimento, allorchè giudica di siffatta convenienza o disconvenienza.

§. V.

Coscienza intuitiva e dimostrativa: In ambedue i casi ha diritto di prescriverci di seguire i suoi dettami.

Ora l' umano intendimento, come osservarono saggiamente le antiche scuole, giunge in due differenti maniere a discoprire la conformità o disconformità di un azione con la norma; *intuitivamente*, in quanto la conosce, quasi in un colpo d' occhio, e *dimostrativamente* in quanto, per giungere a conoscerla, ha uopo di una precedente discussione e ragionamento. Nel primo caso la coscienza, che si decide a norma di que' giudizii, è pur essa denominata *intuitiva*, nel secondo *dimostrativa*; e nell'

(1) Parte I. Cap. II.

uno e l' altro caso è detta coscienza certa o sicura. Veniamo a uno sviluppo particolare di questi principii.

Allorchè i rapporti sui quali riposa l' onestà o disonestà, la giustizia o ingiustizia di un azione sono semplici, non appena l'intelligenza imprende a confrontarla con la Legge che tai rapporti le si affacciano presso che spontaneamente. Quindi è che senza stento, e senza che abbia bisogno di lungo ragionamento, ne porta il suo giudizio. Ciò accadendo la coscienza (che decide in conseguenza di tali giudizii) nell' intimarli, è detta *intuitiva*: per tal guisa se mi venga proposto di fare un certo traffico che ridondi in danno della mia Patria, prescrivendomi la coscienza di astenermene, me lo prescrive con cognizione intuitiva; mentre il rapporto per cui nell' Ordine Naturale si presenta ciascun Individuo rispettivamente alla sua Patria essendo un rapporto di *parte al suo tutto*, si presenta all' Intelligenza intuitivamente, voglio dire con tale e tanta evidenza e chiarezza, che ne forma sull' istante quel giudizio.

Per l' opposto allorchè i giudizii sui quali è fondata l' onestà o disonestà, la giustizia o ingiustizia di un' azione non sono semplici ma composti; voglio dire allorchè trovansi concatenati e dipendenti gli uni

dagli altri ; in tal caso presentandosi detta azione all' intelligenza sotto forma di una idea *composta* , è dessa necessitata a decomporla affin di giungere a conoscerne i rapporti semplici , per mezzo de' quali poter giudicare della sua natura . Il giudizio che in appresso ne avrà portato , venendoci intimato dalla coscienza , dicesi che questa nel prescrivercelo è *dimostrativa* : così se mi venga intimato di osservare la fede data a costo di un grave danno ; poichè l' azione a cui dovrei determinarmi (attesi i diversi rapporti sotto i quali potrei ravvisarla) si presenterebbe al mio intendimento come un idea composta ; richiederebbesi che questo l' assoggettasse all' analisi , affin di conoscerne i rapporti semplici dall' associazione de' quali risulta .

Emesso un tal giudizio , se la coscienza m' intimi di stare alla fede data , dirò che me lo intima in forza di una cognizione dimostrativa , o come si esprimono le Scuole , in quanto essa medesima è *dimostrativa* .

Da questi principii si scorge perchè si asserisca che, allorquando la coscienza si trova intuitiva o dimostrativa , che è quanto a dire certa , *ha diritto di costringerci a seguire pienamente i suoi dettami* : ciò accade dall' esser questi degli enunciati di al-

trettanti rapporti di lor natura essenziali ed invariabili.

§. VI.

Diversi stati della Coscienza nel fare il confronto delle azioni con la Norma.

Non sempre l'intelligenza nel confrontare le azioni con la norma ne scorge intuitivamente o dimostrativamente il rapporto di convenienza, nè però è sempre certa ne' suoi giudizii. Rimane non di rado nel formarli dubbiosa e sospesa, talvolta non è in caso di proferire che de' giudizii probabili; e talun altra si trova realmente in errore. Di qui tre altri modi di essere della coscienza relativi a que' tre stati dell' intelligenza, che debbo chiamare ad esame.

§. VII

Coscienza dubbia: In tale stato lungi dal prescriverci di seguirla ci obbliga a sospendere le nostre operazioni.

Allorquando nel confrontare le azioni con la norma si presentano all' intelligenza delle *ragioni eguali o di tale indole da contestarne la conformità del pari che la disconformità*; dicesi che essa, e per conseguenza la coscienza nel proferire i suoi giudizii trovasi in uno stato di esitazione e di dubbiezza; o che è il medesimo, che essa si trova *dubbiosa*.

Volendo spiegare questo secondo stato della coscienza per mezzo de' nostri principii diremo nascere, da che il nostro intendimento nell' investigare nell' ordine se un' azione sia o nò onesta od inonesta, giusta od ingiusta, incontra *de' rapporti eguali e contrarii*; ond' è ch' esso, e però la coscienza, si trova esitante non sapendo a quali

debba dare la preferenza: tale sarebbe il caso del conflitto di due doveri perfetti, perocchè il rapporto che ci lega all' uno e all' altro presentandosi con eguale imponenza al nostro intendimento e quindi alla coscienza, accade ehe siccome quel primo così la seconda rimanga sospesa nel proferire il suo giudizio.

Non di rado un simile stato di sospensione nasce da un' altra causa, ed è la *mancanza della cognizione* de' veri rapporti che soli potrebbero farci conoscere se quell' azione spetti al ruolo delle oneste od inoneste, delle giuste o delle ingiuste.

Di qui è che siccome il dubbio (lo che pure abbiamo osservato dell' ignoranza) può cadere sopra un precetto positivo, e puol' essere di diritto o di fatto; così la coscienza potrà essere positivamente o negativamente dubbia; e oltre a ciò il dubbio medesimo potrà cadere su di una cosa di fatto, o su di una cosa di diritto.

Qualunque però sia l' oggetto, che tenga sospesa e dubbia la coscienza (toltone il caso d' un motivo leggiero che suppone la così detta coscienza *scrupolosa*) lungi dal comandarci di seguirla, ci ordina di astenerci dall' operare. Del quale divieto è evidente la ragione; perchè, come già argo-

mentava Cicerone (1) quando dubitiamo che una cosa possa o nò esser giusta ; siccome la giustizia si dà a conoscere da se medesima, così vi è luogo a sospettare che per mezzo alle ragioni dalle quali nascono i nostri sospetti, traluca qualche lampo d' ingiustizia o di turpezza. Laonde se la coscienza, trovandosi in tale stato ci ordinasse di seguire ciecamente i suoi suggerimenti, ci esporrebbe al pericolo o di commettere una ingiustizia, o di praticare un' azione turpe.

Potendo però talvolta le circostanze richiedere che, nonostante questo stato di dubbiezza nella nostra coscienza, siam tenuti ad operare, rimane a vedere cosa è che in allora essa ci suggerisca, e se dobbiam seguirne i suggerimenti.

In simili casi vuole, e ci comanda la coscienza di abbracciare, tra i giudizii che ci presenta il *più sicuro* (2). In fatti nella mancanza in cui si trova di lumi per parte dell' intendimento, è naturale che debba suggerirci il partito che riunisca queste tre

---

(1) *De officiis L. I. Cap. IX. Bene praecipiunt, qui vetant, quidqam agere, quod dubites, aequum sit an iniquum. Æquitas enim lucet ipsa perse : Dubitatio cogitationem significat injuriae.*

(2) *In dubiis tutior via eligenda est. Cap. Significasti X. de omicid. voluntario, et causali.*

caratteristiche, cioè che ci esponga più difficilmente a violare la Legge, che ci conduca a meno pericolose conseguenze, e che ci metta in situazione di tributare il nostro ossequio alla Legge e al suo Legislatore. Ora è per lo appunto la riunione di simili prerogative che costituisce quello che chiamasi in Giurisprudenza *giudizio*, o *partito più sicuro*. Non vi ha quindi alcun dubbio che dobbiam seguire questo partito quale ci viene suggerito dalla coscienza; essendo evidente che apprendendoci al partito men sicuro, ci esporremmo al pericolo di violare la Legge, ed opereremmo imprudentemente e stoltamente.

In generale poi, perciò riguarda la *pratica*, osserva a proposito il Sig. Burlemaqui (e assai prima di lui l'avea fatto osservare Cicerone) si dovrà tenere per più sicuro il giudizio che si troverà in opposizione con le nostre passioni; ond' è che si opererà con maggior sicurezza preferendolo ad un' altro che tenda a favorirle: altrettanto ci accaderà se anteporremo i dettami della carità ai suggerimenti dell' amor proprio (1).

Alla coscienza dubbia suole annoverar-

---

(1) *Principes du Droit Nat. Liv. II. Chap. VIII. Tullius Lib. II. de officiis.*

§. VIII.

Coscienza scrupolosa: Non ha diritto di obbligarci ad operare a seconda de' suoi suggerimenti.

si dai Giureconsulti (1) ancor quella che volgarmente denominasi *scrupolosa*. I dubbii però che danno origine a questa specie di coscienza son ben diversi da quelli che danno origine alla prima. Sono essi per modo frivoli e leggieri, che debbono piuttosto riguardarsi come effetto di una fantasia sregolata e soverchiamente accesa, la quale coll' ingigantire i più piccoli oggetti, li fa comparire tutt' altro da quel che sono. Dal che con ragione si è concluso che chiunque trovisi agitato da scrupoli, non ha altrimenti la mente sana ma inferma. Di fatti collo stare troppo tenacemente attacato alla Legge si mantiene indeciso, e tralascia di agire anco allora che non gli si affaccia alcun valido indizio di trasgressione. Chiunque pertanto si trovi agitato da coscienza scrupolosa, lungi dal far caso de' dubbii frivoli e leggieri che questa gli sugerisce, è tenuto a disprezzarli, e a decidersi costantemente contro la medesima (2).

§. IX.

Coscienza probabile: Suppone essa nell' intendimento un vero difetto di cognizione e di riflessione.

L' intelletto può talvolta non vedere con sufficiente chiarezza ed evidenza la conformità o disconformità di un' azione con la

---

(1) *Cap. Significavit* 13. *de censib. in parte decisa* Puffend. de J. N. et G. Tom. I. Cap. III. §. 9.
(2) Cap. XLIV. *de Excumunicat.*

norma, e nulla dimeno avere de' motivi ragionevoli a congetturare che l'una e l'altra esistano; ovvero, ragionando giusta i principii che abbiamo adottato, potrà talvolta l'intelletto non iscorgere nell'ordine con sufficiente chiarezza il vero rapporto di convenienza o disconvenienza di un'azione con la norma, ed avere de' ragionevoli motivi a credere che siffatto rapporto esista. In tal caso si dice che l'*intelletto*, e quindi la *coscienza* trovasi in uno stato di *probabilità* ovvero che dessa è *probabile*. Si supponga per esempio che io debba giudicare di un' azione gravata da pena di morte, e che riportando questa all'ordine non iscorga tra i rapporti che mi si affacciano all'intendimento quello che potrebbe unicamente dichiarare detta azione degna di pena capitale, ma che nulla dimeno, argomentando da altri dati, abbia io motivo a credere che detto rapporto esista. È chiaro che la coscienza in questo caso non potrebbe proferire che un giudizio probabile.

Che un simile stato di probabilità nella coscienza supponga nell'intendimento un difetto di cognizione o per lo meno di riflessione, discende naturalmente dalle cose dette. Poichè le azioni o sono giuste ed oneste, e debbon posare sul vero e sull'

ordine; o sono ingiuste ed inoneste, e debbon posare sul falso e sul disordine.

Ora tra il vero ed il falso, tra l'ordine ed il disordine non vi essendo via di mezzo, quel rapporto di convenienza o disconvenienza dee necessariamente esistere; e però lo stato di probabilità non ha fondamento in natura; nè è reale che per ciò riguarda la maniera di vedere le cose.

Lo che ammesso dee stabilirsi che la coscienza (che non può ignorare di trovarsi in uno stato d'incertezza) non ha diritto di obbligarci ad operare così alla cieca, ma invece ci comanda d'intraprendere un nuovo esame col ritornare a confrontare l'azione con la norma, affine di trarre se stessa dallo stato di probabilità in cui si trova.

Non ostante però tutti gli sforzi da noi fatti per dar lume all'intelligenza, ed accrescerne i gradi di verisimiglianza; non ostante l'esame il più accurato de' rapporti sui quali quell'azione è fondata, potrà più di una volta non esserci dato di ottenere che l'intelligenza medesima e quindi la coscienza acquistino una totale certezza ne' giudizii che portano. In tal supposto, immaginando che le circostanze ci obblighino ad agire, cosa è che quest'ultima ci comanda? Di attenerci alla opinione più probabile, ossia a quella che è appoggiata ad

una somma di ragioni naturali più valide, e che ci allontani maggiormente dal pericolo di offendere la Legge.

§. X.

Probabilità esteriore.

Fin quì della probabilità fondata unicamente su de' rapporti interni. Spesso però cade questa su de' rapporti *puramente esteriori*, cioè è basata sull' *autorità umana*, d' onde le venne il nome di *probabilità esteriore*. Convien dunque esaminare qual contegno prenda la coscienza allorchè l' intelletto per mancanza di cognizioni, è costretto a ricorrere a una simile autorità.

§. XI.

Allorchè due opinioni racchiudono un assurdità vuole la Coscienza che le rigettiamo.

L' *opinione degli uomini non può cambiare la natura delle cose*. L' assurdità pertanto che vi si mischia dee rifondersi unicamente sugli Scrittori, i quali o per ignoranza, o per passione tradiscono più di una volta, o fingono di non iscorgere la verità. Quindi è che allorquando due opinioni racchiudono qualche assurdità, la coscienza nel presentarcele, non conformi all' ordine de' rapporti, ci divieta di prenderle per norma del nostro operare.

Che se le opinioni non racchiudano assurdità, e altronde sien fondate sopra un certo numero di ragioni e di autorità differenti, ci suggerisce in questo secondo caso la coscienza di *abbracciare la sentenza od opinione più probabile, qual' è quella che è appoggiata ad una serie di ragioni più*

forti, e di autorità più valide, mentre è evidente che quando le une e le altre concorrano a convalidare un' opinione, non solo si accosterà questa più vicino alla verità dell' opinione opposta, *ma generalmente parlando sarà la più sicura*.

Dico, *generalmente parlando*, giacchè potrebbe benissimo accadere che l' opinione, che si stima più probabile, non sia la più sicura. E in vero che si richiede perchè un opinione sia più sicura d' un altra? Che seguendola non s' incorra verun pericolo, o per lo meno minor pericolo di trasgredire la Legge. Ora un' opinione relativamente ad un altra potrà presentarcisi come più probabile, e non ostante esporci più verisimilmente a violare la Legge. Tale sarebbe un contratto il quale preso sotto un certo aspetto presenti bensì molti gradi di verisimiglianza di giustizia, e un maggior numero di autorità in suo favore, ma ci esponga ad una usura gravissima; preso sotto un altro aspetto non presenti nè il medesimo numero di gradi di verisimiglianza di giustizia nè lo stesso numero di autorità in suo favore, ma non ci esponga ad alcuna usura o per lo meno ad una usura leggerissima. Questo secondo, quantunque corredato di minore probabilità ed autorità, dovrà certamente riguardarsi come il più

sicuro . Da quì l' altro diritto ch' esercita sù di noi la coscienza probabile, e che si esprime così « Nel comandarci di seguire l' opinione esteriore più probabile, ci comanda nel tempo stesso di esaminare se questa sia la più sicura, volendo che anteponiamo costantemente questa seconda alla prima ». Ciò che faremo col riportare le opinioni proposte alla Legge; perchè, supponendosi che veruna ci esponga a violarla (ciò che in realtà dee sempre supporsi) si avrà per più sicura quella la quale, o ci esponga più difficilmente a quel pericolo, o ci esponga ad un pericolo minore.

§. XII.

Coscienza falsa ed erronea: Qual diritto eserciti su di noi.

Alle tre accennate specie di coscienza ne associano i Giureconsulti una quarta che denominano *falsa od erronea*. In realtà accade più di una volta che l'intelletto nell' indagare nel modo indicato, la bontà o la malvagità delle azioni creda di aver trovato de' rapporti *diretti*, *immediati*, *ed essenziali* che non esistono, o prenda per tali de' rapporti puramente *estrinseci*, *indiretti ed accidentali*, ne formi de' giudizii analoghi, e sù di questi si acquieti e riposi. Presentando tali giudizii alla coscienza, se questa presti loro la sua acquiescenza e li riproduca, dicesi *erronea*, o che si trova in *istato di errore*. E perchè questo, altro è *di fatto o di diritto*, altro *vincibile od invin-*

cibile ; non diversamente quella potrà trovarsi doppiamente in errore , riguardo al diritto o riguardo al fatto, e potrà inoltre essere vincibilmente od invincibilmente erronea .

Ma abbiamo disopra dimostrato che riguardo al Diritto , l' errore invincibile non può aver luogo . La coscienza pertanto (per usare il linguaggio delle scuole) potrà essere *invincibilmente erronea nella sola materia di fatto* . Come ciò accada nella pratica non stimo inopportuno di rendere sensibile con un essempio . Suppongo di avere stipolato un contratto con un Estraneo che mi è ignoto , e suppongo che nel momento in cui sono per soddisfarne l' obligazione , mi venga riferito che desso professa una Religione differente dalla mia . Se riflettendo a questa differenza portassi un giudizio per cui mi creda esente dai legami che quello m' impone , dico che porterei su tal fatto una coscienza erronea ; ed ecco come potrei esser giunto a formarmela .

Se io esamini nell' ordine i rapporti che mi obbligano alla esecuzione de' contratti , non posso a meno di non riconoscerli per reali e diretti , e ne inferisco l' obbligazione di osservarli . Ma nel caso supposto non sono questi che la mia intelligenza ha in vista , bensì un rapporto estraneo qual' è di una Religione diversa da quella

che professo, il quale non può in verun modo distruggere que' primi. Ecco pertanto come il più delle volte abbia origine la coscienza erronea. Essa ha origine da ciò che l' intelletto fermandosi su di rapporti indiretti ed estrinseci, li prende per de' rapporti diretti ed intrinseci, e a seconda di questi compone i suoi giudizii, i quali servendo di norma alla coscienza fan si che questa si trovi nello stesso errore.

Comunque però sia erronea la coscienza è uopo innanzi tutto investigare cosa è che essa ha diritto di prescriverci nelle diverse circostanze. A tal fine conviene in lei distinguere un doppio modo di essere, in quanto si *avvede di trovarsi in errore*, e *in quanto non se ne avvede*.

Nel secondo caso (sia l' errore vincibile, o sia invincibile) non vi ha dubbio che la coscienza abbia diritto di pretendere, che ci uniformiamo a quanto ci prescrive. Poichè intanto ci comanda di operare così e non altrimenti, in quanto è persuasa di vedere le cose giusta le disposizioni della Legge, e secondo che l' intelletto ad essa le affaccia. Laonde è indubitato esser noi tenuti a sottometterci ai suoi suggerimenti. Per tal modo, osserva Burlemaqui, darem noi a divedere di essere disposti ad obbe-

dire alla Legge e al Legislatore, che ci ordinano di seguire i lumi della nostra coscienza (1).

Se questa poi conosca di trovarsi in errore (e ben si avverta, che qui si tratta di errore di fatto) fa di mestieri distinguere se questo sia vincibile, od invincibile.

Se sia invincibile, e di più la necessità ci costringa ad operare ha diritto di obbligarci a sottometterci a quanto ci suggerisce; nè l'azione, che ne viene in conseguenza sarà altrimenti viziosa, mentre l'errore derivando da mancanza involontaria di cognizione nell'intelletto, è chiaro che l'inganno, e però l'azione è senza colpa: per tal guisa allorchè io mi determino a soccorrere un finto Infermo la coscienza determina la mia azione in conseguenza di un giudizio presentatole dall'intelletto come vero ed ordinato, quale è quello di soccorrere, potendolo fare, le persone inferme, e però è dessa un azione buona e commendevole: se poi l'errore sia vincibile ha diritto di obbligarci a fare uso de' mezzi più opportuni per togliere l'intelletto dallo stato di errore in cui giace, e per cui le presenta de' falsi giudizii.

(1) Principes du Droit. Nat. et des Gens T. II. chap. 8, §. 10.

§. XIII.

Imputazione attuale della Coscienza.

Premesse queste notizie sui differenti stati, ne' quali si trova la coscienza allorchè prende a indagare se un' azione sia o nò conforme alla Legge; e determinato ciò che essa ha diritto di prescriverci passiamo all' esame del secondo officio che esercita sù di noi, che è *l' imputazione attuale* delle nostre azioni in ciascuna delle enunciate circostanze.

§. XIV.

Si dimostra essere noi tenuti a consultare la propria Coscienza tanto prima di agire che dopo avere agito.

E prima di tutto che ci corra l'obbligo di consultarla, tanto innanzi di operare affin di seguirne gli oracoli, quanto dopo avere operato affin di correggerci qualora abbiamo dalla medesima deviato, e ci riesca possibile di farlo, si dimostra con più argomenti.

Chiunque si determina ad agire, senza prima esaminare, se ciò a cui si determina sia o nò conforme alla norma, oltre che si espone a violarla, dà di più a divedere (1) non curanza e indifferenza su ciò che dee maggiormente interessarlo: non curanza e indifferenza che costituisce la disposizione più pericolosa per l' uomo, potendolo esporre ai più funesti traviamenti. Ora è per lo appunto la coscienza che gli addita se le azioni che vuol praticare siano

(1) Burlemaqui Tom. II. Chap. 8. §. 4.

o nò conformi a detta norma; tale è il motivo per cui è denominata *prima Regola delle umane operazioni*. L' uomo saggio pertanto è tenuto, prima di operare, a consultarla.

Ma l' intelletto, che è quello che somministra alla coscienza la forma de' suoi giudizii, potrebbe errare per debolezza, per ignoranza, per difetto di sufficiente esame, per precipitanza; e di più l' uomo stesso potrebbe per effetto di qualche passione essersi allontanato nell' operare da giudizii, e comandi precedenti della sua coscienza. Come conoscere in tal caso il male fatto, come ripararvi, come cautelarsi in avvenire? È chiaro che a tal fine è necessario d' imprendere, anco dopo avere operato, un nuovo esame, col ritornare a consultare la coscienza, la quale richiamandoci all' ordine, ci mostrerà come riparare il male che abbiam fatto.

Di qui è che proviamo in noi medesimi di questa doppia necessità di consultare la coscienza, tanto prima di operare che dopo avere operato direi quasi una certa qual sensazione. Che significa di fatto quella voce, che in tutte le azioni riflesse e deliberate si fa sentire nel più cupo del nostro cuore, e ci dice, prima che ci *determiniamo ad operare*, tu fai bene, tu fai male?

Che non appena abbiam *cessato di operare*, alza sopra di noi tribunale, esamina la qualità dell' azione, ce ne pone in vista la bontà o la malizia, e la giudica degna di lode o di biasimo, di ricompensa o di castigo? Che ci riempie della soddisfazione la più consolante, allorchè abbiamo operato onestamente; e per l' opposto desta nel nostro interno la più profonda tristezza, e il più penoso malcontento, se per avventura ci siamo allontanati dall' ordine?

Non dobbiamo pertanto maravigliarci che il consenso universale di tutte l' età, e di tutti gli uomini convalidi questa medesima verità. Poichè non è stata sempre e dovunque riguardata la coscienza come il distintivo dell' uomo dabbene? Non è dessa che interpelliamo ne' contratti, nelle parole nelle promesse? Non la invochiamo noi medesimi in testimone della rettitudine delle nostre intenzioni e del nostro cuore? Non è ad essa che ricorriamo per essere vendicati delle mancanze di buona fede? Tal' è la ragione per cui non vi è massima più frequentemente ripetuta ed inculcata negli scritti degli antichi filosofi quanto quella che ci suggerisce di non trascurare i dettami della coscienza, e di prenderla per guida della nostra condotta.

§. XV.

La Coscienza c' imputa ogni azione che supponga non curanza di un tale esame.

Che se noi siam tenuti a consultare prima di operare la nostra coscienza, se dobbiamo seguirne gelosamente i lumi e i suggerimenti; se dobbiamo consultarla di bel nuovo dopo avere operato; si dovrà fissare qual principio inconcusso, che essa ha diritto d' imputarci (rendendoci mallevadori delle buone o cattive conseguenze che ne derivano) ogni azione volontaria e libera, nella pratica della quale siasi trascurato di soddisfare a quella doppia obbligazione.

Ma la coscienza, come abbiamo premesso, non è sempre certa e sicura: più di una volta è dubbia o probabile, e spesso trovasi in errore. Or come, e in quale estensione esercita essa sù di noi in ciascuna di queste circostanze la sua procedura?

§. XVI.

Imputazione attuale per parte della Coscienza.

Ogni qualvolta la coscienza si trovi possedere una certezza *intuitiva*, o *dimostrativa* della moralità di un azione; ordinandocela essa o vietandocela, la nostra sommissione o non sommissione ci verrà dalla medesima imputata a merito o a demerito, e rifonderà sopra di noi le conseguenze buone o funeste, che naturalmente ne derivano.

§. XVII.

Imputazione attuale per parte della Coscienza dubbia o probabile.

Che se invece di essere certa si trovi la coscienza *dubbiosa* o *probabile*, eserciterà sopra di noi la medesima procedura, quando o non avremo sospeso, potendolo

fare, i nostri atti; od avremo tralasciato di conformarci al giudizio più sicuro, o all' opinione più probabile.

Trattandosi però di *probabilità esteriore*, ci verrà dalla medesima imputata a demerito ogni azione, la quale sia appoggiata ad una opinione assurda, o alla meno probabile, o a quella che è bensì più probabile ma meno sicura.

§. XVIII. Imputazione attuale per parte della Coscienza erronea.

Allora poi che la coscienza sia *erronea* l' imputazione sarà diversa, secondo che essa conoscerà o no lo stato di errore in cui si trova: giacchè se non conosca di trovarsi in tale stato, dovendo noi seguirne i suggerimenti quali ce li presenta, non potrà certamente attribuirci a demerito l' esserci uniformati ai medesimi. Se poi conosca di trovarsi in errore, in tal caso non ci imputerà a merito o a demerito le azioni fatte che quando l' errore (sia esso in lei vincibile od invincibile) possa attribuircisi a colpa, siccome se avessimo trascurato di somministrare precedentemente all' intelletto i lumi necessarii per formare de' giudizi retti, e in generale se per mezzo della riflessione, dell' esame, e del consiglio avessimo tralasciato di sottrarci a quello stato di falsità e di errore.

§. XIX Conseguenze che

Le *conseguenze* per ultimo che in questa specie d' imputazione provengono natu-

derivano dall'attuale imputazione allorchè questa si esegnisca dalla Coscienza.

ralmente dalle azioni, e che la coscienza rifonde sopra di noi, sono le medesime che poc' anzi si è dimostrato accompagnare l' imputazione si semplice che efficace; e però 1.° Applica a noi, e alle nostre operazioni l'approvazione o la disapprozione, la lode o il biasimo, l'ammirazione o il disprezzo che ci siamo procacciati presso i nostri simili colle nostre operazioni, secondo che furono o no probe e virtuose 2.° Ci pone in vista e ci rende vi è più grato e piacevole lo stato di calma, di soddisfazione, e di gioja con il quale la Legge di Natura ci premia; laddove ci rimprovera e ci rende più amaro lo stato di agitazione, di rammarico, e di disperazione con il quale quella ci punisce 3.° Ci ricorda in fine e ci rende vie più lusinghiera, efficace, e confortante la speranza di un premio; ci ricorda e ci rende vie più terribile ed imponente lo spavento ed il timore di una pena nella vita futura per parte del supremo Legislatore.

CAPITOLO V.

Dell' imputazione esteriore.

§. I.

Condizioni richieste nell'agente perchè un' azione gli si possa imputare.

Allorchè nell' esame che intraprendiamo delle altrui operazioni riconosciamo taluno per Autore di una particolare azione, e ne rifondiamo sopra di lui i buoni o cattivi effetti che ne derivano, diciamo di eseguire *l' imputazione esteriore*. Ora perchè un' azione possa primieramente a taluno imputarsi a merito o demerito, a ricompensa o a castigo è chiaro dovere in esso concorrere le seguenti condizioni « Che sia stato in qualche obbligazione di farla o di astenersene, e che abbia avuto la possibilità di farla o di non farla ».

La prima di queste due condizioni (che riguarda propriamente l'imputazione delle azioni che sono state omesse) è manifesta per se medesima; giacchè se io non era tenuto a fare quell' azione, dipendeva dal mio libero arbitrio il farla o non farla; ond' è che non potrebbe imputarmisi a colpa l'averla omessa.

La seconda condizione, che riguarda la possibilità di agire o non agire ne sup-

pone due altre, cioè che non vi sia alcuna causa o potenza che possa efficacemente costringerci in contrario; e che non ci manchino i mezzi necessarii per eseguire l'azione. Di dette cause (delle quali alcune sono fisiche siccome la violenza estrinseca o la forza attuale, altre morali siccome il timore le passioni e simili) abbiamo di già parlato, facendo vedere fin dove si estenda la loro energia sulla nostra facoltà di agire, o non agire. Riguardo poi ai mezzi richiesti nell'agente, sono essi tutti quelli senza de' quali l'azione, a seconda delle deliberazioni della volontà, non potrebbe assolutamente aver luogo.

§. II.

Condizioni, e disposizioni che si richiedono in colui che esegui-sce l'imputazione esteriore.

Ma non è nel solo agente che si richiedono alcune disposizioni o condizioni, perchè le sue azioni possano cadere sotto l'attuale imputazione: se ne richiedono altresì delle particolari in colui che dee eseguire siffatta imputazione: tali sono 1.° Ch'egli deponga ogni spirito di partito; 2.° Che sia spogliato di ogni pregiudizio; 3.° Che si procuri una esatta cognizione dell'Autore dell'azione, che è il soggetto della imputazione. E in vero chi prende a giudicare delle azioni animato da spirito di partito, usa ogni arte, perchè i motivi e le ragioni che assistono l'Autore delle medesime collimino con il principio che egli ha spo-

sato; ond' è che le vede non già secondo i rapporti che le legano con la norma, ma piuttosto con quelli che le legano con quel principio.

Lo stesso convien dire di coloro che nell' eseguire cotesta imputazione hanno l' animo preoccupato da pregiudizii; e con tanto più di ragione in quanto è proprio di questi di raddoppiare od impiccolire gli oggetti per si fatta guisa che li vediamo talora gigantescamente ingranditi, talora presso che microscopici.

Che poi chiunque prende a imputare un azione sia tenuto a procacciarsi precedentemente una completa ed esatta notizia dell' Autore della medesima, è similmente facile a dimostrare, giacchè senza questa cognizione non gli sarebbe possibile di venire in chiaro se l' agente era o no obbligato ad agire o non agire, se era o no in possesso de' mezzi che la Legge gli prescriveva; e non essendone in possesso, se abbia o no trascurato di procacciarseli; come pure non gli sarebbe possibile di calcolare le circostanze, nelle quali si trovò l' agente allorchè praticò quelle azioni, e che nulladimeno aggravano come vedremo, o ne diminuiscono in più maniere la moralità.

Ogni qualvolta pertanto si supponga che in colui che deve imputare un' azione, con- §. III. Regole genera-

li per l' esercizio dell' attuale imputazione.

corrano le necessarie disposizioni; perchè egli la eseguisca legittimamente e convenientemente, basterà che abbia presenti le seguenti due regole, la prima delle quali suppone la *cognizione* dell' azione ed il *possesso de' mezzi*, o per lo meno la possibilità dell' una e degli altri, la seconda suppone nell' agente la *possibilità o non possibilità di prevedere gli effetti dell' azione medesima*; che è ciò che la rende applicabile alle stesse azioni indifferenti.

I. É imputabile a chiunquè un' azione, e gli sono imputabili i suoi effetti (sia ch' egli li abbia o non li abbia preveduti) quando conosceva, o poteva porsi in situazione di conoscere che quella era contraria alle disposizioni della Legge; e quando avea, o poteva avere i mezzi di evitarla.

II. Non è imputabile a chicchesia un' azione sebbene non abbia avuto l' effetto che si poteva presumere dovesse avere, o sebbene abbia avuto un cattivo effetto, se questo o non si fosse potuto prevedere, o quand' anche preveduto non dovea essere d' impedimento all' azione medesima.

§. IV.

Applicazione di queste due regole.

Queste due regole, come che fondate sopra i principii enunciati, non han bisogno che di essere applicate a qualche caso, perchè se ne conosca la pratica. Cominciamo dai più semplici, riserbandoci in appresso

di applicarle ai casi più complicati, che comprendono le azioni in discolpa delle quali potrebbe addursi alcuna delle succennate cause, siccome l'ignoranza, il timore, la forza, le passioni, e simili.

§. V.

Se le azioni sieno imputabili ai Fanciulli e ai Mentecatti.

E prima di tutto che le azioni contrarie alla Legge non siano imputabili ai Fanciulli non ancor giunti all'età della discrezione (età che il Diritto criminale ha fissato rapporto alle azioni delittuose al secondo lustro della medesima); nè ai mentecatti, nè a chiunque si trovi in istato di pazzia (tanto continua che saltuaria) purchè l'abbiam commessa nel tempo dell'alienazione di mente, fluisce dalla prima delle regole esposte; avvegnachè prescrivendo essa per la legittimità della imputazione che l'azione siasi potuta precedentemente esaminare ne suoi rapporti (che ci fan conoscere se sia giusta od inginsta, onesta od inonesta) per esser quelli incapaci dell'uso riflesso e ponderato della ragione si vede non esser in caso di scoprire detti rapporti, nè però d'inferirne la moralità od immoralità delle proprie operazioni, e molto meno di prevederne gli avvenimenti.

§. VI.

Se le qualità corporee e spirituali dacchè difettose ci siano imputabili?

Le qualità difettose di corpo e di spirito che non si possono similmente imputare a chicchesia è fondato sulla stessa regola, vietandoci questa d'imputare un azione

quando chi la eseguì non abbia posseduto i mezzi necessarii per evitarla. Ora l' avere alcuno sortito un temperamento bilioso, una piccola dose di talento e di genio, una costituzione fisica debole e difettosa non sono cose ch' egli potesse volontariamente evitare, dipendendo queste da alcune naturali disposizioni, sia per parte del corpo sia per parte dello spirito.

Siccome però spetta a noi, ed è in nostro potere di migliorare queste medesime disposizioni in più maniere: così non sempre possiamo chiamarci in questa parte totalmente esenti da imputazione: che però meritamente potrà imputarcisi a colpa il degradamento delle facoltà sì corporee che spirituali quando vi abbiamo comunque cooperato; laddove dovrà imputarcisi a merito la rettificazione ed ulteriore perfezionamento delle medesime, quando a procurarci questi beni abbiamo noi posto in opera i mezzi opportuni.

§. VII.

Se gli effetti delle cause seconde e naturali ci siano imputabili.

Argomentando con la scorta della stessa prima regola, diremo non esserci neppure imputabili gli *effetti delle cause naturali e seconde*, toltone il caso in cui noi medesimi fossimo concorsi ad attivarle ed estenderle, ovvero che, essendo obbligati a ciò, fare ce ne fossimo astenuti. Quindi non s' incolperà sicuramente un Depositario per

ciò che il deposito, che diligentemente custodiva, venne incendiato da un fulmine, nè l' agricoltore per ciò che il raccolto, che stava per mietere venne distrutto da una nebbia vorace; bensì s' incolperà il primo della perdita del deposito se l' incendio sia stato di tal natura da poterlo impedire; siccome s' incolperà l' Agricoltore del poco frutto di un terreno, che egli abbia mancato di coltivare.

§. VIII.

Uso di mezzi producenti de' cattivi effetti quando ci sia imputabile.

Ma discendiamo a uno sviluppo alquanto più pratico di queste medesime regole, perchè il loro uso apparisca sempre più interessante e generale.

Un' azione potrà aggiudicarsi a chiunque a merito o a demerito tosto che egli era in caso di prevedere che usando di que' mezzi ne sarebbero seguiti que' pessimi effetti: per tal maniera s' incolperà taluno del canto o recita di una canzone, ch' egli non poteva ignorare essere atta a suscitare delle passioni torbide e rivoltose, quantunque l' abbia recitata o cantata a sol' oggetto di sollevare la brigata. Imperocchè oltre la previsione che in lui si suppone di que' cattivi effetti, vi ha di più che egli non poteva ignorare che diportandosi per tal maniera si allontanava dalle disposizioni della norma che condanna qual mezzo non con-

veniente a qual fine tutto ciò che è in caso di perturbare la pubblica tranquillità.

§. IX.

Mancanza di mezzi dell' agente quando gli sia imputabile?

Un' azione che supponga invece mancanza di mezzi nel suo Autore e che abbia avuto per tal motivo delle sinistre conseguenze, gli sarà imputabile quando tal mancanza avrebb' egli potuto e dovuto evitare: per tal guisa s' imputerà legittimamente ad uno, che per elezione si applicò all' arte militare o al patrocinio delle cause, l' esito infelice di quel piano di fortificazioni o di quella causa, quando questo stesso cattivo esito si possa attribuire a difetto di studio e di cognizioni, che l' uno e l' altro avrebbe potuto procacciarsi; giacchè la norma che ci prescrive i mezzi conducenti a un fine, vuole che ce ne serviamo per conseguirlo: per la stessa ragione un debitore che con la sua cattiva condotta o prodigalità sia divenuto impotente a pagare, sarà colpevole dinnanzi la Legge.

§. X.

L' avere usato di un mezzo da cui sono provenuti de' cattivi effetti non ci rende colpabili quando l' usarne non ci era vietato da alcuna Legge.

Non potrà invece imputarsi a chiunque per la seconda delle Regole addotte l' avere usato di un mezzo, da cui sono provenuti de' cattivi effetti, quando l' usarne con i dovuti riguardi non gli era vietato da alcuna Legge. Quindi è che non potrà imputarsi ad un proprietario l' avere scavato un fosso nel suo campo perciò che un Viandante nel passarvi vi è inciampato e peri-

to; non essendovi alcuna Legge che gli vietasse di giovarsi de' mezzi i più adatti a trar profitto dai proprii terreni senza danno del vicino.

§. XI.

Le azioni fatte nello stato di delirio, e di ubriachezza sono elleno imputabili?

Che direm poi di quelle altre azioni che suppongono nell' agente lo stato di delirio, di ubbriachezza, di sonnambolismo, o d' impotenza di agire?

Ragionando, a norma di quanto ci prescrive la seconda delle regole enunciate le giudicheremo colpabili ogni qualvolta, potendo egli prevedere i cattivi effetti che sarebbero derivati dal porsi in quella situazione, vi si pose nulladimeno, o diè occasione a porvisi. Tal' è il motivo per cui i Giureconsulti giudicarono concordemente che quegli che, non conoscendo la forza inebriante del vino e i sui effetti, per la prima volta si ubriacò, non si rendette reo dinanzi la Legge coll' aver mancato in tale stato: nè lo sarebbe egualmente un sonnambolo il quale ignorasse di andar soggetto di notte a levarsi, e di esser capace di commettere anco nel sonno de' delitti.

Non così delle azioni provenienti da impotenza dell' uso della ragione procurata volontariamente. Quindi è che non anderebbe esente da incolpazione colui, che conoscendo di non essere capace a ragione pacata

(e come suol dirsi volgarmente a sangue freddo) di una vendetta , vi si preparasse col fare uso di liquori inebrianti.

§. XII.

Le ommissioni quando cadano sotto l'attuale imputazione.

Riguardo alle azioni che chiamansi di ommissione perchè possano a taluno imputarsi richiedonsi tre condizioni , delle quali le prime due sono le già indicate, cioè che egli fosse obbligato a praticarle, e che abbia avuto la possibilità di praticarle , la terza (che è in qualche modo compresa nella seconda) importa che egli abbia potuto fare uso de' mezzi , de' quali potea disporre , senz' andare incontro a un male grave , a cui non fosse tenuto di esporsi.

In forza di questa terza condizione è chiaro che non potrebbe esserci attribuito a colpa il non aver soccorso un' infelice, che trovavasi sotto il pugnale di un violento aggressore quando per volerlo soccorrere ci fosse stata minacciata la morte: avvegnachè la obbligazione di provvedere alla propria conservazione precede nell' Ordine l' altra di conservare i nostri simili . Non così se colui che stava per cadere vittima di un furibondo aggressore fosse stato lo stesso nostro Genitore; mentre l' obbligazione di conservarne la vita stando nello stesso Ordine a pari con l' altra di conservare la nostra , è chiaro che avremmo dovuto esporci a qualunque pericolo per riuscirvi.

§. XIII.

Applicazione alle azioni ommesse per mancanza di previsione o di avvertenza.

Partendo dai medesimi principii si scorge qual giudizio debba portarsi delle azioni omesse per difetto di previsione, di avvertenza, di attenzione: perchè se ogni azione, per la prima delle regole esposte, ci è imputabile tosto che la conformità o disconformità sua con la norma poteva da noi prevedersi, di tal natura sono certamente le omissioni derivanti da quel difetto. Lungi dunque che questo le discolpi, le aggrava anzi maggiormente. Di qui è che su colui, che lasciò delle armi da fuoco in una camera, ove sapea esser soliti di recarsi a diporto de' fanciulli, si rifondono totalmente le funeste conseguenze che ne derivano; come pure che si giudichi reo, quasi di delitto macchinato, chiunque in tempi e luoghi vietati maltratti, sebbene involontariamente, con sassi od altro i viandanti.

§. XIV.

Applicazione alle azioni in discolpa delle quali si adduce l' ignoranza.

La pratica esposta è più che sufficiente per farci conoscere con quale e quanta facilità per mezzo delle regole addotte possa eseguirsi l' esterna imputazione. Rimane ora di applicarla a que' casi ne' quali si suppone il concorso di alcuna delle cause adotte, capaci di modificare comunque la moralità delle azioni.

S' immagini che in discolpa di un'azione di cui sia noto l' Autore, si adduca l' *ignoranza*. Suggerendoci la prima regola d' im-

putare a chicchesia un' azione quando si possa verificare che egli o conosceva o poteva porsi in istato di conoscere essere la medesima contraria alle disposizioni della Legge, ciascun vede che il primo passo che ci convien fare perchè il nostro giudizio, e con questo l'imputazione, che ne portiamo sia giusta, dee consistere nell' esaminare se l'ignoranza (che si adduce in discolpa dell' azione) sia stata realmente invincibile; mentre in tal supposto, e se di più l'ignoranza sia stata antecedente, non vi ha dubbio che l'imputazione non sarebbe applicabile al caso in questione.

Ora si è veduto 1.° che l' ignoranza non è mai invincibile quando abbia per oggetto le leggi generali che comprendono i diritti e doveri primitivi dell' uomo, o quando abbia per oggetto alcuno de' principii prossimi che fluiscono immediatamente da quelle, 2.° che non è così de' principii remoti, 3.° che cotesta ignoranza invincibile e antecedente s' incontra soprattutto nelle questioni di fatto.

Ammessi questi avvertimenti, si dimanda qual sia la pratica da seguirsi nella imputazione delle azioni in questi ultimi due casi?

I. L' ignoranza, quando cada sopra alcuno de' *principii remoti* della Legge di na-

tura, perchè sia invincibile, e però tale da esimere l' azione da ogni incolpazione richiedesi che il suo Autore sia stato mancante di mezzi tanto proprii che estrinseci per uscire da un tale stato. Quindi è che l' esame delle circostanze nelle quali egli si trovò allorchè si decise ad operare potrà unicamente permetterci di giudicare se l' azione sia o no scusabile col titolo d' ignoranza invincibile.

II. Lo stesso esame è ancora più necessario per acquistare una simile cognizione quando l' azione sia interamente fondata sul fatto, o ne dipenda più o meno direttamente. Ecco la pratica da seguirsi in simili casi.

Verificato il fatto sul quale cade l' imputazione, si cerchi nell' ordine il rapporto che ha l' azione con la norma da cui deriva il suo comando o divieto, e si prenda in appresso a indagare se a detta azione sia applicabile quel divieto o comando. Siffatto esame ce la presenterà spogliata de' suoi aggiunti, cosichè sarà agevole il concludere se nell' Autore abbia avuto luogo ignoranza invincibile, dovendoci ciò che è di diritto comparire distinto da ciò che è di fatto. Vediamone un' esempio.

Che io debba imputare a taluno un' azione in discolpa della quale si recano si-

multaneamente il diritto della propria difesa e l'ignoranza; e propriamente si supponga che costui abbia ucciso con un colpo di fucile un compagno (con il quale avea avuto motivo di altercare con parole) per ciò che si avvide che si era mosso da lungi verso di se armato di pugnale.

Comincio dall'esaminare cosa è che la Legge prescriva riguardo all'omicidio, e trovo che nel solo caso di una difesa necessaria lo dichiara incolpabile, per essere in allora un mezzo indispensabile per un fine da lei prescritto, qual'è la propria conservazione.

Acquistata tal notizia passo ad osservare se l'omicidio su cui debbo pronunciare sia stato necessario sotto tal rapporto, e vedo che nò; mentre trovo che colui ebbe campo di sottrarsi all'aggressione, che potea presumere che l'attacco non avrebbe avuto luogo, che non gli mancava il comodo di chiedere soccorso, e per ultimo che, quand'anco gli fossero mancati tutti questi mezzi, avrebbe dovuto prima di lasciare il colpo, minacciarlo all'Aggressore. Dalle quali cose tutte concludo che in discolpa del delitto indarno si ricorre al diritto di difesa.

Ma egli ignorava che non è sempre lecito di prevenire con un colpo colui che con animo deliberato si muove per attaccarci.

Vediamo se tale ignoranza valga a discolparlo. Ciò che nel caso supposto potrebbe discolpare l' omicidio commesso sarebbe la circostanza di una difesa necessaria. Ma dall' esame intrapreso costa apertamente che una simile circostanza mancava. L' ignoranza pertanto che vorrebbesi addurre in discolpa dell' omicidio, spogliata de' suoi aggiunti, non più riguarda il fatto che la esclude, ma il diritto che la condanna: ond' è che legittimamente e giustamente dovrebbe soggiacere all' attuale imputazione.

§. XV.

Applicazione alle azioni fatte per errore.

Questa medesima procedura, partendo dalla prima delle esposte due regole, si applica ai casi ne' quali in difesa di un' azione si volesse addurre l' *errore*. Di fatto si è veduto che questo sebbene, relativamente alla sua origine, si distingua dalla ignoranza, pure, riguardo all' effetto e alla causa di azione, non diversifica punto da quella.

§. XVI.

Applicazione alle azioni in discolpa ed alle quali si reca la violenza e la forza fisica.

Si rechi ora in discolpa di un fatto la *violenza* e la *forza fisica*; e per discendere tosto alla pratica suppongasi che taluno accusato dell' incendio della Casa del vicino ne porti in discolpa una potenza esteriore che lo abbia costretto suo malgrado ad un' azione sì infame. Come condurci nel farne l' imputazione?

La prima delle regole esposte ci addita non essere un' azione imputabile quando

ad evitarla sieno mancati all' agente i mezzi opportuni. Per giudicare pertanto se colui sia responsabile delle conseguenze di quel incendio basterà conoscere, se gli sieno o no mancati i mezzi per sottrarsi a quell' atto. Ora l' istruirci di ciò appartiene evidentemente alle circostanze associate al fatto. Queste ci diranno se poteva sottrarsi al pericolo, se poteva implorare soccorso, se sia stato violentato a stendere il braccio, ad aprire il pugno, a stringerlo di bel nuovo per afferare la fiaccola, se abbia contestato con la voce il suo dissenso (1). Il concorso di tutte queste circostanze è il solo che potrebbe esentare l' autore dell' incendio supposto dall' attuale imputazione, e dalle conseguenze alle quali diversamente avrebbe dovuto soggiacere.

Che poi l' imputazione, della quale trattiamo, richieda che in simili casi vi concorra il dissenso esternato dell' animo, si dimostra così: le potenze esteriori non hanno tale azione sulla volontà da toglierle la libertà di approvare o disapprovare, consentire o dissentire da ciò, a cui si tenta di costringerla. Ella è questa una verità ch' è stata di sopra dimostrata con totale eviden-

(1) Cap. II. §. 6.

za. Ma una simile approvazione o disapprovazione, consenso o dissenso, finchè si mantengono nel solo interno dell' animo non sono palesi che alla coscienza di chi approva o disapprova, consente o dissente. Perchè dunque questi atti possano venire a notizia di colui, che dee giudicare del merito o demerito di un' azione, è necessario che sieno esternati con degl' indizii sensibili.

Avvertimento.

Di qui un' altro carattere distintivo tra l' imputazione interna e l' esterna ed è, che laddove questa giudica delle azioni dai soli indizii esteriori, quella ne giudica dagli interni: laddove nel caso supposto si appagherebbe il Pretore di conoscere se colui che si vuol reo dell' incendio ebbe o nò in sua disposizione i mezzi per evitarlo, e si limiterebbe ad alcuni contrasegni indicati per accertarsi se sia stato consenziente o dissenziente; la coscienza entra invece in un esame assai più minuto, erigendosi in giudice della volontà, esplorandone minutatamente gli atti; e non è che dopo essersi assicurata che questi non si allontanarono dalla norma, che ci calma, e ci consola.

§. XVII.

Applicazione delle stesse regole in discolpa delle quali si adduce il timore.

La stessa regola che ci ha mostrato a condurci nella imputazione delle azioni praticate in conseguenza di una forza esteriore più valida, ci addita come dobbiamo regolarci allorchè l' imputazione ha per oggetto

un' azione fatta per *timore*. In realtà non ci dice essa di attribuire a merito o a demerito qualunque azione in cui consti che l' agente era in istato di conoscere la convenienza o disconvenienza della medesima con la norma? Ora il timore (come è stato diffusamente provato (1)) agisce bensì direttamente e con molta energia sull' animo, non gli impedisce di procacciarsi siffatta conoscenza, nè di esternare la sua approvazione o disapprovazione, consenso o dissenso. Le azioni pertanto praticate per timore di un male che ci sovrasti van soggette alla esterna imputazione.

§. XVIII.

Opinione di Puffendorf su questa questione.

A una tale conseguenza si oppose Puffendorf asserendo esser questa vera quando il male minacciato sia leggero, ma non così se desso sia grave ed imminente. Lo spavento, dic' egli, che questo incute è tale da rendere l' azione, che ne viene in conseguenza, *involontaria*; e quand' anche non divenisse tale, il pretendere, soggiunge, che per salvare la vita altrui debbasi sacrificare la nostra, è un pretendere assai più di quello portino le forze umane. Da ciò conclude che l' omicidio eseguito in tale circostanza dovrebbe interamente rifondersi sù

(1) Cap. II. §. 7.

colui che lo comandò, non già sull' Agente immediato (1).

Che l' aspetto di una morte violenta ed inevitabile abbia il massimo potere sull' animo non vi è chi possa negarlo. Ma questo medesimo spavento può egli giungere al punto di rendere l' azione, che ne viene in conseguenza, involontaria, e quasi non sia delle forze umane il resistervi?

Un azione prodotta da una potenza fisica o morale perchè possa giudicarsi involontaria è uopo supporre che questa abbia agito sull' animo con tale e tanta violenza da non dar luogo alla riflessione, nè però al confronto, al giudizio, all' assenso o dissenso: il timore però di un male, quantunque gravissimo e presente, produce bensì nell' animo uno sbigottimento e spavento tale da rendere la volontà moralmente passiva, non le toglie altrimenti il potere di esaminare, confrontare, giudicare, ed eleggere liberamente, come si è veduto (2). Ogni atto pertanto che sia stato eseguito per timore di un male grave è un vero atto volontario.

---

(1) *De Jure Naturae et Gen. lib. I. Cap. V.* §. 6. *De off. hom. et cit. Lib. I. Cap. I.* §. 24.

(2) Cap. II. §. 6.

Che poi l' anteporre l' onestà, la giustizia, il dovere a un male, per quanto suppor si voglia grave ed imponente, non sia impresa superiore alle forze dell' uomo, sì è altresì dimostrato (1) col fatto, e colla testimonianza de'Saggi dell' antichità, a cui aggiungerò il seguente passo di Giovenale (2) applaudito meritamente e ripetuto da presso che tutti i Giureconsulti » se verrai richiesto per testimone di un fatto equivoco o dubbioso, confessa la verità, e la confessa quand' anche Falaride ti minacciasse di chiuderti nel suo Toro infuocato se non farai una falsa testimonianza. Abbi presente che il più grande de' mali è quello di preferire la vita all' onore; nè ti curare di conservarla a costo di ciò che può unicamente renderla desiderabile »

Le quali cose premesse ecco come io ragiono: chiunque per salvare la propria vita si decide a commettere un' azione infame, quale sarebbe per esempio il tradire la Patria; poichè la commette, non involontariamente o per necessità assoluta, ma in conseguenza di un' atto riflesso e deliberato, gli è fuor di dubbio imputabile a col-

---

(1) Vol. I. Cap. XIV. §. 5.
(2) Satir. 8. vers. 80.

pa ; gli è altresì imputabile per più altre ragioni, perciò che antepone il rapporto che dimanda la sua conservazione all' altro che gli vieta di conservare il proprio individuo a costo di un delitto, e perciò che antepone il bene particolare al bene generale, i movimenti della sensibilità ai suggerimenti della coscienza. Ebbe dunque torto Puffendorf di asserire che quando si tratti di un male grave che ci sovrasti, dobbiamo riguardarci come puramente passivi, e che un' azione estorta in simili incontri non debba essere imputata all' agente più di quello s' imputerebbe all' istrumento di cui fa uso per ferire.

§. XIX.

Se il timore porti alcuna modificazione alla imputazione interna.

E perchè la stessa causa, voglio dire il timore di un male che ci venga minacciato, ha altresì rapporto colla *interna imputazione*, perciò non voglio mancare di esaminarla anche sotto di questo: lo che farò coll' applicarla da prima alle azioni indifferenti, indi alle comandate o proibite dalla Legge di natura.

§. XX.

Quando è che le azioni indifferenti praticate per timore ci siano imputabili.

Se le azioni che pratichiamo per timore appartengano alle *indifferenti* siccome se taluno volesse costringerci con minacce a caminare piuttosto che a starcene fermi e seduti, l' azione fatta in conseguenza di tali minacce non andrà soggetta a incolpazione. In realtà esaminata questa nell' Ordine

ci si presenta sotto un doppio rapporto, sotto quello di un *bene particolare*, giacchè ci esenta di andare incontro ad un male, e sotto *il rapporto al soggetto* dell' azione che è indifferente come l' azione medesima. Per essere pertanto quel primo *un rapporto di preferenza* che la ragione non può non approvare, vuole e ci costringe a preferirlo all' altro, e però a determinarci per l' azione che ci viene ordinata con minacce. Tal' è il motivo per cui non dubitiamo di dare la taccia d' imprudente e di pertinace a colui, che elegga d' incontrare un male reale anziche arrendersi al comando di far ciò che altronde non gli è vietato da alcuna Legge.

§. XXI.

Se le azioni comandate fatte per timore ci siano imputabili.

Se poi le azioni fatte per timore appartengano alla classe delle comandate (quali sono le oneste e le giuste) in tal caso conviene esaminare la questione sotto quest' altro rapporto, cioè convien vedere se praticandole noi piuttosto per timore che per giustizia ci sottoponghiamo alla interna imputazione.

Per decidere una simile questione è necessario avvertire che le azioni, che siamo stimolati a fare in vista di un male che ci sovrasti, dacchè spettano alla classe delle comandate, debbono presentarsi alla nostra intelligenza sotto doppio aspetto, sotto quel-

lo di beni reali, che noi medesimi approviamo, e sotto l'altro di beni fisici ai quali ci esporremmo non osservandole. Ma il loro confronto ci offre un rapporto di preferenza per il primo come quello che ha maggior perfezione, e però ci obbliga a conformarci alle disposizioni, e comando della Legge per dovere e non per il male che ce ne ridonda. È dunque giusto che colui, che osserva detto comando piuttosto per timore che per giustizia vada soggetto, per parte della coscienza, a incolpazione.

§. XXII.

Se ci siano imputabili le azioni proibite dalla Legge quando siano state praticate per timore.

Se in fine l'azione spetti alla classe delle *proibite*, anco in questo caso la questione è suscettibile di una consimile soluzione. Imperocchè confrontando io l'azione di sua natura inonesta ed ingiusta col male fisico che praticandola mi viene minacciato, trovo un rapporto che mi dice essere conveniente, che sia preferito ciò che ha maggior perfezione a ciò che ne ha meno. Ma il divieto della Legge, come che giusto ed approvato dalla ragione, è per me un dovere, e però ha maggior perfezione di un male fisico, che di più è mezzo puramente coattivo. Determinandomi pertanto a non trasgredire detto divieto in vista del male che mi viene minacciato, e non in vista della giustizia del medesimo, antepongo a questo quel primo, e vengo per tal modo

a rinunziare ai lumi della propria coscienza. Quindi è che astenendosi taluno da un' azione proibitagli dalla Legge unicamente per sottrarsi al male che incontrerebbe eseguendola, si assoggetta all' interna imputazione.

§. XXIII.

Applicazione delle regole esposte alle passioni.

Le *passioni*, perciò che spesso comunicano alle azioni una impronta particolare, debbonsi avere in vista nel farne l' attuale imputazione. Per conoscere come dobbiamo regolarci in simili casi è necessario prima di tutto aver presente ciò, che si premise, ove si espose analiticamente la loro origine.

I. Avendo esse pertanto per elementi delle sensazioni, è certo che non potrebbero con più ragione imputarsi all' Uomo, di quello gli si volesse imputare la facoltà di sentire. Laonde non le passioni, ma il loro governo potrà esserci giustamente imputato a merito o a demerito.

II. Le passioni *possono divenire volontariamente abituali*. Colui pertanto che eserciti un' atto di vendetta per essersi formato l' abito di vendicarsi del più piccolo affronto, un simile atto potrà essergli imputato anco per ciò che procedette da una passione divenuta in lui volontariamente abituale.

III. Si è altresì veduto che le passioni possono crescere in intensità, e che questo accrescimento è spesso opera dell' Uomo. Un'

azione immorale che siasi praticata in conseguenza di un simile aumento di passione spontaneo e procurato deliberatamente potrà esserci anco per tal motivo imputata . Di qui è che la tristezza, per cagione di esempio, trasformata per nostra colpa in disperazione, se ci trasporti a degli eccessi ci renderà colpevoli dinanzi la Legge, e il suo Legislatore .

IV. Nel fare la imputazione si dee per ultimo avere riguardo alla diversa indole delle passioni . Imperocchè si è fatto vedere che ve n' ha di doppia specie, alcune di loro natura placide e tranquille, ed alcune altre torbide e violenti. Ora

(a) Allorchè le passioni sono della prima specie le azioni immorali che ne possono venire in conseguenza, dovranno andar soggette a incolpazione. Infatti giusta la regola assegnata ogni azione essendo di sua natura imputabile quando l' Autore della medesima sia stato in caso di conoscerne i rapporti, è manifesto che nel supposto che le passioni, dalle quali furono cagionate, sieno docili e tranquille non possono opporre un ostacolo molto valido a procacciarci una simile cognizione. Cade pertanto sulle azioni immorali, procedenti da questa prima specie di passioni, l' attuale incolpazione.

(b) Che se le passioni che ci han mosso ad operare sieno della seconda specie, voglio dire di loro natura torbide e violenti, è necessario distinguere nelle medesime il primo urto ed attacco dagli urti ed attacchi posteriori. Poichè si è fatto vedere che l'attività, con cui nel primo urto una passione violenta agisce sull'animo, può giungere al punto d'impedire a questo il libero esercizio delle sue facoltà di confrontare e giudicare. Quando ciò avvenga ciascun vede esser giusto che l'azione, che ne deriva, non venga in verun modo imputata a chi n'è l'Autore (1).

L'esattezza e giustizia di queste conseguenze richiede le due seguenti condizioni 1° Che l'Agente non abbia dato volontariamente motivo a tale azione, mentre se a taluno, per esempio sia noto che la vista di un certo oggetto è sufficiente a risvegliare in lui una passione violenta; esponendosi deliberatamente a vederlo, non fluisce dalle stesse regole che l'azione, che viene in conseguenza della passione ridestata, debba dichiararsi incolpabile. 2° Che vi sia un rapporto di convenienza tra la causa e l'ef-

(1) *D. Thomas* §. 2. *quaest.* 77. *Art.* 7.

fetto ; diversamente l' azione potrà se non in tutto perlomeno in parte incolparsi all' autore : tal' è, credo io il motivo per cui i Decemviri Romani dichiararono colpevole l' omicidio commesso dall' Orazio nella persona della Sorella ; mentre l' esser egli stato ricevuto da questa con il pianto e con i rimproveri, anzi che con gioja e trasporto, non poteva essere un motivo da eccitare in lui un urto di passione per modo violento da portarlo a quell' eccesso.

(c) Passato però quel primo urto, le azioni fatte in seguela di una passione, per quanto si vuole impetuosa e furente, andran soggette ad incolpazione, giacchè si è fatto vedere che quando quello sia calmato, ritorna la ragione al possesso de' suoi diritti, e si trova in caso, siccome di frenare gli affetti del suo animo, così di ordinare le sue operazioni in conformità della Norma.

(d) Dopo ciò si vede perchè sia più rigorosa l' imputazione delle azioni praticate in conseguenza di una passione volontariamente risvegliata. Di fatto è chiaro che senza un simile ridestamento sarebbero quelle rimaste sopite, nè avrebber dato motivo ad agire.

§. XXIV.

Applicazione delle stesse regole alle azioni in discolpa delle

Che diremo poi della imputabilità delle azioni fatte per abitudine, e di quelle altre sulle quali ha influito il temperamento?

quali si adducano le abitudini, e il temperamento.

1. Le abitudini o si considerano in loro medesime *astraendo dagli effetti* che posson derivarne, o si considerano *unitamente agli effetti* che ne derivano; e oltre a ciò potranno in amendue i casi essere *involontarie ed irreflesse* in quanto non permettono all' animo l' avvertenza e cognizione dell' azione; e possono essere *volontarie e riflesse* inquanto non tolgono totalmente all' animo siffatta avvertenza, e cognizione.

Le azioni fatte per abiti involontarii ed irreflessi considerate indipendentemente dagli effetti non sono imputabili, bensì considerate ne' loro effetti.

Nel primo caso, allora cioè che si considerano indipendentemente dagli effetti, se le abitudini siano *irreflesse ed involontarie*, potendosi riguardare quasi *altrettante cause naturali*, le azioni che ne vengono in conseguenza non andran soggette a imputazione. Quindi è che non s' imputerà per esempio a taluno l' azione, procedente da un abitudine contratta involontarimente ed irreflessivamente, di leggere le carte altrui.

Ma nel secondo caso, voglio dire allorchè le abitudini si considerano ne' loro *effetti*, quantunque involontarie ed irreflesse, potranno benissimo andar soggette egualmente che le azioni, all' attuale imputazione; mentre non è già l' abitudine che renda queste imputabili, ma l' applicazione della medesima ad un altra azione, che ne' suoi effetti poteva e doveva essere avvertita e calcolata: così se il leggere le carte di

un amico non sarebbe, come ho detto in colui un' azione abituale soggetta ad imputazione, lo sarebbe certamente, quando lo portasse a tradire la buona fede collo svelarne i segreti.

Le azioni fatte per abiti volontarii e riflessi sono imputabili.

Ogni qualvolta poi le abitudini siano *volontarie, e riflesse*, vi han due altre cause che rendono le azioni colpabili, e sono l' aver noi cooperato alla loro formazione, e l' essere elleno riflesse, ch' è quanto a dire deliberate e spontanee.

Le azioni non vengono discolpate da che alla loro produzione ebbe parte il temperamento.

2. Lo stesso giudizio dobbiam portare delle azioni, in discolpa delle quali si pretendesse addurre la forza del *temperamento*. Difatto abbiam veduto che l' effetto che questo produce, si limita a disporci e renderci proclivi ad una piuttosto che ad un' altra passione, non ci forza irresistibilmente ad agire a seconda de' suoi impulsi. Ora ogni azione che sia stata da noi praticata, trovandoci al possesso de' mezzi necessarii per conoscerne la moralità, debb' esserci imputata per le regole sopra esposte. Ci si dovrà dunque del pari imputare ogni azione immorale, comunque a produrla vi abbia avuto parte il temperamento.

§. XXV.

Applicazione della medesima regola alle azioni in discolpa delle quali si ad-

Non diversamente si ragioni di quelle altre specie di azioni che suppongono uno *sregolamento nell' uso de' cibi o de' liquori*. Di qui è che le conseguenze della cra-

duce l' uso degli alimenti.

pula, e della ubriachezza vengon punite nel Foro con più o meno severità giusta le diverse circostanze. In realtà con quel abuso, in quanto volontario, ci siamo posti da noi medesimi fuor di stato di poter discernere la moralità delle nostre operazioni, le quali vengono perciò dichiarate dalla prima delle leggi enunciate soggette a imputazione.

§. XXVI.

Applicazione alle azioni in discolpa delle quali si reca l' azione del Clima.

Resta per ultimo a vedere se le azioni sulle quali il clima ebbe una certa influenza ci siano imputabili.

Si è disopra stabilito, che negli stessi paesi ove questa è massima, quali sono gli estremamente freddi, e gli estremamenti caldi, il suo effetto si riduce per ultimo risultato a produrre in coloro che li abitano dello indebolimento e lentezza nello sviluppo ed esercizio delle facoltà sì organiche che intellettuali; e come una simile lentezza e indebolimento non tolgono (sopratutto se si prendano a calcolo gli altri mezzi, che vedemmo aver l' uomo in suo potere, per diminuire la forza di quella causa) sicchè essi possano conoscere in tutta la sua estensione la norma del giusto e dell' onesto, e quindi l' obbligo di conformare alla medesima le proprie azioni. Non potranno dunque queste andar esenti da imputazione per-

ciò che v' influì più o meno efficacemente il clima.

§. XXVII.

Modificazioni alle quali va soggetta l'attuale imputazione in ciascuna delle addotte circostanze

In qual guisa poi l' imputazione debba graduarsi e modificarsi secondo che fu maggiore o minore l' influenza di questa e delle altre cause fin qui esaminate, l' additerò dopo che avrò esposto le regole per l' imputazione delle azioni altrui ad una terza persona che vi abbia comunque cooperato. Intanto non voglio ommettere di accennare di qual natura sieno le conseguenze che derivano dalle medesime.

§. XXVIII.

Le conseguenze dell' imputazione esteriore derivano quando dalla imputazione semplice, quando dalla efficace.

Riguardando le azioni in tutti i loro rapporti risulta dal fin quì detto che l' imputazione, cui queste van soggette dovrà essere talora *semplice*, talora *efficace*: per tal modo le azioni fatte per ignoranza, per timore, e in generale per qualunque delle cause indicate trarranno sopra colui che n' è l' autore, l' approvazione o disapprovazione, le lodi o il biasimo, il disprezzo o l' ammirazione per parte di chi esercita l' imputazione, quando egli la eserciti, non perchè rivestito di alcuno impiego o prerogativa, ma pel solo diritto accordatogli dalla Legge di Natura. Si è in realtà veduto essere ciascuno autorizzato ad interessarsi di alcune operazioni de' suoi simili, perchè ne risulti l' utile sociale.

Queste medesime operazioni importe-

ranno sù colui, che ne fu l' autore la sanzione comminata dalla Legge stessa quando sia essa, che n' eserciti l' imputazione.

Gli procaccieranno per ultimo il premio, o trarranno sopra di lui la pena fissata dal Supremo Legislatore alla osservanza, o trasgressione della Legge medesima, quando sia egli, che eseguisca questa seconda specie d' imputazione.

CAPITOLO VI.

Della Imputazione delle azioni altrui ad un terzo.

§. I. Introduzione.

Imputare un' azione, quasi ne sia l' Autore, a chi non lo è, suppone che egli abbia avuto sulla medesima siffatta influenza sicchè possa, se non in tutto per lo meno in gran parte essere riguardato come tale. Perchè, come osservava un celebre Imperadore Romano » la volontà di un altro non ha punto a fare con la mia, e quantunque siam tutti nati gli uni per gli altri, pure l' animo di ciascuno conserva libero e indipendente l' impero di se stesso, diversamente il vizio altrui potrebbe nuocermi, e rendermi infelice (1) ». Ciò posto come, e con quali mezzi conoscere siffatta influenza, che è la sola che possa farci distinguere, se una persona debba riguardarsi come Autore di un' azione che non le appartenga immediatamente? Vi ha egli una regola che ci serva di guida per non errare in una sì

(1) Marc. Antonino. Veggasi la Biblioteca del Fabricio Lib. III. Cap. 2.

delicata ricerca; e perchè l'imputazione che ne viene in conseguenza, sia legittima e giusta? Vediamolo.

§. II.

Ciascuno è tenuto ad opporsi a certe azioni, e a cooperare ad altre perchè ne risulti il bene generale.

Abbiamo osservato che l' Ordine Naturale ci presenta gli uomini uniti tra di loro con il rapporto di fratellanza; e come da questo discenda l' altro rapporto essenziale che li obbliga alla stima e benevolenza reciproca. Ma coloro che si stimano, e si amano reciprocamente debbono interessarsi, e cooperare al bene, ed opporsi a quanto potesse risultare a danno comune. E' dunque un principio fondato sull' Ordine che ciascuno sia tenuto ad opporsi a certe azioni, e a cooperare ad altre, perchè ne risulti il bene, e si eviti il male di coloro con i quali le medesime hanno de' rapporti. Questa obbligazione acquista un nuovo peso, e diviene più rigorosa se si discenda al particolare, e si applichi all' Uomo considerato ne' suoi rapporti con l'uno o con l' altro de' due Ordini Naturale-Sociale, e Sociale-Civile.

E in vero in ciascuna Società, e per conseguenza nelle Naturali o di Famiglia, ogni individuo è tenuto a concorrere, come si vedrà in appresso, con le sue forze sì fisiche che morali alla sicurezza e prosperità delle medesime. Ma un tal dovere sarebbe puramente oneroso, e forse anche

senza effetto, quando non lo autorizzasse ad opporsi alle azioni di coloro con i quali convive scorgendole in opposizione con quel fine. Questo dovere pertanto è fondato sull' Ordine, per essere un mezzo necessario per un fine egualmente necessario.

Come individuo poi di una Società Civile non solo è tenuto ciascuno per le stesse ragioni all' esercizio di un simil dovere; ma questo, gli viene di più imposto dallo stesso legislatore, il quale volendo la conservazione dell' Ordine Sociale, vuole nel tempo medesimo l' attivazione de' mezzi conducenti a quel fine. Ora non vi ha dubbio che detto esercizio sia per lo appunto uno di tai mezzi; e però non solo egli lo approva, ma lo riguarda come un atto di spontanea sommissione per parte dell' Uomo ai suoi ordini, e come un' omaggio volontario alla sua autorità. Sotto qualunque aspetto pertanto si esamini questa obbligazione, si vede apertamente esser fondata sugl' immutabili rapporti che costituiscono l' Ordine essenziale.

§. III.

Regola generale per l' imputazione delle altrui operazioni ad un terzo.

Che se l' Uomo, in qualunque stato si trovi, è obbligato ad opporsi ad alcune azioni, e a cooperare ad altre; su tale obbligazione si potrà basare la regola generale per l' imputazione delle altrui operazioni ad un terzo, enunciandola così. » S' im-

» puterà legittimamente ad una terza per-
» sona un' azione, *quando avendone in suo*
» *potere i mezzi, abbia tralasciato di op-*
» *porvisi, o quando vi abbia cooperato più*
» *o meno direttamente*. »

Sù di che fa di mestieri riflettere che l' Uomo può cooperare in due differenti maniere alle altrui operazioni, *col persuadere l' intelletto, o coll' allettare e muovere la volontà*.

Coopera nella prima maniera chi cerca di presentare a taluno con argomenti e ragioni studiate gli oggetti sotto un aspetto diverso da quello gli vengono presentati dalla norma affin di trarlo a pensare e ad agire a modo suo: coopera nella seconda chi cerca di guadagnare talun' altro al suo partito coll' eccitarvelo con lodi artefatte e simulate, con generose promesse, con il consiglio, con il proprio esempio; ovvero spaventandolo con minacce.

§. IV.

Applicazione generale di questa regola.

L' applicazione di questa regola in amendue le sue parti è sì naturale che difficilmente può andar soggetta a delle difficoltà: per tal guisa la disgrazia che ha incorso senza sua colpa un pubblico Impiegato s' imputerà a colui che, per vendicarsi di un preteso torto, lo calunniò e pose in cattiva vista presso il Principe, da cui dipendeva la sua sorte; si rifonderà sull' Au-

tore di un libro immorale la corruttela introdotta ne' suoi Lettori, e sul furibondo Declamatore il fanatismo prodotto sull' animo de' suoi Uditori: nè diversamente s' incolperà ad un' Amministratore il dilapidamento delle sostanze a lui affidate, e a un Precettore la cattiva riuscita de' suoi allievi, quando non siano mancati ad ambedue i mezzi atti ad impedire quella dilapidazione, e a costringere i secondi a ricevere l' opportuna istruzione. Ma una tal pratica, perchè riesca più vantaggiosa la esporrò alquanto più estesamente, dopo che avrò premesso alcuni principii fondamentali.

§. V.

Come accada che taluno cooperi sulle altrui operazioni in modo che possano rifondersi totalmente su di lui le conseguenze che ne derivano.

L' influenza sulle altrui operazioni ho disopra avvertito, poter giungere tant' oltre da far sì, che la imputazione cada pressoche totalmente su di coloro che vi cooperarono, sebbene non ne siano stati gli agenti *immediati*. Ciò avviene ogni qualvolta *prestarono ad alcuno, nell' atto stesso di operare i mezzi senza de' quali, o avrebb' egli omesso di decidersi a fare quell' azione, o non avrebbe potuto eseguirla; ovvero allorchè gli negarono siffatti mezzi*: per tal maniera l' omicidio che taluno abbia commesso in conseguenza di una passione violenta si rifonderà su colui che in tale incontro gli prestò il pugnale per eseguirlo; e s' incolperà egualmente dei danni provenienti

da un' incendio chiunque, richiesto dell' acqua che poteva somministrare abbondantemente e senza suo incomodo, si oppose con violenza perchè questa venisse estratta. Quello che per tal modo coopera alle altrui operazioni è denominato e riguardato come *causa principale* delle medesime.

Parlando però a rigore perchè taluno possa chiamarsi vera causa principale di un' azione richiedesi qualche cosa di più, cioè si richiede: 1.° Che ei l' abbia comandata e diretta, e l' abbia fatta eseguire: 2.° Che senza quel comando e direzione l' azione non avrebbe avuto effetto, sia che l' agente immediato vi abbia scientemente, sia che non vi abbia scientemente contribuito. Queste due condizioni concorsero in David nel fatto di Uria, la cui morte non sarebbe sicuramente accaduta senza il suo comando e direzione: non diversamente si dirà causa principale di una sommossa popolare colui che con le sue declamazioni la suscitò; e debbon pure riguardarsi come cause principali tutti coloro che hanno siffattà influenza sui loro eguali o i loro Superiori, che senza il loro consiglio quelle particolari azioni non avrebbero effetto: tali sono i Ministri de' Principi, i loro Consiglieri, e que' che dirigono con un certo ascendente e predominio lo spirito de' loro simili.

§ VI.

Causa collaterale.

Il più delle volte però colui che coopera alle altrui operazioni si limita ad esercitare sulle medesime una influenza più o meno efficace. Di qui la doppia distinzione di *causa collaterale* e di *causa subalterna*.

É collaterale la causa quando concorre ad un' azione immediatamente, e per quanto da se dipende, efficacemente, ma non al segno da presumersi che *senza la sua cooperazione la medesima non avrebbe avuto effetto*.

A questa classe debbono riportarsi tutti coloro che eseguiscono scientemente i disegni orditi dalla causa principale, quale fu Gioabbo nell' esempio di Uria; coloro che le somministrano de' mezzi per riuscire nella esecuzione delle sue trame, o che le prestano asilo e soccorso: tutti quelli che istigano altri a delinquere, che ne rimuovono gli ostacoli, che ne partecipano scientemente del lucro; e in fine chiunque cospiri e cooperi ad un' azione, quantunque poco o nulla contribuisca alla sua esecuzione. Quindi è che si dirà causa collaterale non il solo sicario che venne inviato ad eseguire una privata vendetta, ma trattandosi di un furto, si riguarderà come tale colui che tenne ferma la scala al ladro, onde potesse entrare per la fenestra e derubarne la casa, chi per lo stesso fine presso di se lo

nascose, che si stette in aguato nel capo di strada per avvertirlo ad ogni evento, e porlo al sicuro.

Avvertimento.

L' esposta dottrina richiede una osservazione, ed è che posson darsi de' casi ne' quali la causa collaterale vada affatto esente da imputazione. Ciò accaderà ogni qualvolta non abbia contribuito all' azione *scientemente*. Imperocchè ignorando essa che siffatta azione (che si suppone esserle stata comandata) era malvagia, dovrà riguardarsi come semplice istrumento della medesima, e però l' imputazione caderà interamente sopra colui che per averla comandata ne fu causa unica e principale: tal' è il caso de' sudditi che militano in una guerra ingiusta per comando del loro Sovrano, dovendosi le funeste conseguenze che ne derivano rifondersi totalmente su di quest' ultimo che coll' ordinarla ne fu causa principale.

§. VII

Causa Subalterna.

È *subalterna la causa* quando non fa che porgere una leggiera occasione ad agire, facilitandone i mezzi all' agente, il quale essendo altronde deciso ad operare, viene per tal guisa incoraggito alla esecuzione de' suoi disegni. Si dirà pertanto causa subalterna chiunque lodi un progetto, ecciti altri ad eseguirlo, suggerisca il modo di regolarlo, il momento più favorevole per mandarlo ad effetto; e chiunque con il suo esem-

pio serva ad altri di stimolo a violare la Legge.

Quantunque, per ciò riguarda l' esempio, convien fare una distinzione: perchè se quelli che sono altrui di esempio sieno rivestiti di qualche carattere, se godano riputazione di Uomini saggi ed illuminati, ed abbian di più acquistato un certo ascendente sopra coloro con i quali convivono, non potendo essi ignorare che il loro esempio servirà di modello e di scorta agli altri, vogliono essere riguardati ben più che cause subalterne del male che questi fanno imitandoli. Il loro esempio potrà in qualche circostanza agire con tale imponenza sulla moltitudine da rendersi rei, quasi cause principali, delle conseguenze che ne potessero derivare.

§. VIII.

Pratica dell' Imputazione delle altrui operazioni all' una o all' altra di queste due Cause.

Sia poi collaterale sia subalterna la causa che influisce sulle altrui operazioni, perchè l' imputazione che se ne fa riesca giusta e legittima convien distinguere allorchè si eseguisce *nel confronto con la causa principale, ed allorchè si eseguisce senza discendere a tal confronto*.

Nel primo rapporto poichè la causa collaterale concorre al fine che si propone la principale con mezzi più prossimi di quello vi concorra la subalterna, è fondato sull'

ordine, che la imputazione fatta nel confronto con la principale, debba essere più severa verso colui che influì sull' azione come causa collaterale, che verso colui che v' influì come causa subalterna.

Nel secondo rapporto, voglio dire, allorchè la causa che influì sulle altrui operazioni si considera in se stessa, e senza quel confronto con la causa principale, l' imputazione dovrà esercitarsi in questa guisa.

Se le cause siano *subalterne* l' imputazione dovrà bensì estendersi sopra tutte egualmente, ma non eseguirsi a grado eguale. Poichè avendo esse in mira d' incoraggire l' agente ad operare, dovrà loro attribuirsi più o meno influenza sulle azioni secondo che ad ottenere quel fine avran suggerito de' mezzi più o meno diretti ed efficaci.

Se poi le cause siano *collaterali*, l' imputazione (a cose per ogni riguardo eguali) si eserciterà a grado eguale su tutte; giacchè allorquando esse sono tali, sebbene non abbiano avuto la stessa parte nelle azioni, pure possono porsi a livello, dacchè unite di sentimento, d' interesse, di disegno, di volontà; che è quanto a dire come quelle che sono concorse all' azione con mezzi presso a poco eguali. Di qui è che una congiura

tra più persone le rende nel Foro ordinariamente del pari colpevoli; e quantunque ciascuna di esse non abbia avuto la stessa parte nell'esecuzione della medesima, pure l' azione delle une si attribuisce egualmente alle altre.

Ho aggiunto con il Sig. Burlemaqui (1) che le cause collaterali sogliono essere trattate egualmente quando le cose siano eguali per tutti i riguardi; perchè può accadere, osserva egli, (attesa la diversità delle circostanze che aumentano o diminuiscono il merito o demerito di un' azione) che una causa collaterale agisca con un grado maggiore di malizia della stessa causa principale, e però che l' imputazione debbasi aggravare di più su quella prima che sulla seconda: così supponendosi che un' Uomo assassini qualcuno ad istigazione di un altro che ne avea ricevuto un' ingiuria gravissima, sebbene l' istigatore sia il primo autore o causa principale dell' omicidio; pure una simile azione, da che ordinata in un trasporto di sdegno, si reputerà in lui meno atroce ed infame che nel Sicario, che la eseguì a sangue freddo, e per sola avidità di danaro.

---

(1) Principes du Droit Naturel. Part. II. Chap. 10.

Avvertimento.

Del resto che le cause principali, ossia i primi autori delle azioni meritino, generalmente parlando maggior lode o biasimo se l' imputazione sia semplice, maggiori gradi di ricompensa o di castigo se l' imputazione sia efficace delle altre due cause (tranne alcuni casi particolari relativamente alle cause collaterali) è inutile dopo le cose dette che io mi arresti a dimostrare.

§. IX.

Le conseguenze dell' imputazione delle altrui operazioni ad un terzo sono tutte quelle che discendono dall' imputazione semplice, e dall' efficace, secondo che le medesime van soggette all' una, o all' altra specie d' imputazione.

Per ciò in fine riguarda le *conseguenze* che derivano da questa terza specie d' imputazione, non differiscono esse da quelle che ho dimostrato discendere naturalmente dalla imputazione esteriore. Imperciocchè siffatta imputazione o viene eseguita da noi medesimi, e sarà semplice, consistendo nel giudicare le azioni, che rifondiamo sù di una terza persona, degne di stima di approvazione di elogj, ovvero di disistima di disapprovazione di disprezzo, secondo che le medesime saranno probe o virtuose, improbe o malvagie. Se poi l' imputazione delle altrui operazioni ad un terzo venga eseguita dalla Legge o dall' estrinseco Legislatore della medesima, l' imputazione non sarà più semplice ma efficace, portando a quello un male reale qual' è la pena o la ricompensa che è differente, secondo procede dalla Legge o dal Legislatore.

§. X.

Si esamina la divisione che il diritto Criminale assegna agli autori di un' azione delittuosa.

Prima di por termine a questo Capitolo mi permetterò una breve digressione. Nel Diritto Criminale è costume di assegnare agli autori delle azioni delittuose una classificazione alquanto differente dalla esposta. Dovendosi nel progresso di questo saggio fissare i veri fondamenti di quella scienza, non sarà qui inopportuno d' indagare se una tale differenza sia essenziale ed intrinseca, ovvero estrinseca e semplicemente nominale.

Distinguono pertanto i Giureconsulti Criminalisti tre specie di agenti i Principali, i Correi, i Complici.

Denominano *Agente principale* di un' azione chiunque ne sia inventore, direttore, e capo: chiunque abbia indotto altri a farla usando di minacce, di macchinazioni, di violenze, od abusando dell' autorità di cui per avventura fosse stato rivestito; e chiunque abbia procurato efficacemente che altri si associasse a lui. Quindi il Mandante e il Mandatario, il Locatore e il Conduttore sono altrettanti agenti principali di un' azione delittuosa; ed è perciò che si assegna loro il maggior grado di delinquenza e d' imputazione.

Per *Correi* intendono quegl' altri che presero parte diretta all' azione, ed ebbero influenza tale sulla medesima sicchè senza il loro intervento non avrebbe avuto effetto.

Complici in fine chiamano tutti quelli che porgono mezzi, direzione, istruzione per commetterla, che ne rimuovono scientemente gli ostacoli, e che partecipano del lucro che n' è derivato.

Tal' è la classificazione che il Diritto Criminale assegna ai diversi autori delle azioni delittuose. Vediamo ora in qual parte convenga, in quale disconvenga da quella che ai medesimi si è veduto attribuire il Diritto Naturale.

(a) Che gli agenti principali non differiscano dalle cause principali è manifesto da ciò che comprendono egualmente nella loro nozione le due condizioni senza le quali non potrebbero considerarsi come tali, voglio dire il comando dell' azione delittuosa, e la loro influenza sulla medesima per modo efficace che senza di essa non avrebbe avuto effetto.

(b) Non così del Correo respettivamente alla causa collaterale e subalterna. Imperocchè dovendosi con quel vocabolo intendere ogni persona che si renda rea con altra della stessa commissione od omissione, ciascun vede potersi applicare alla causa principale egualmente che alla collaterale e subalterna: che però la correità non costituisce una divisione che possa considerarsi da se, ma nel solo rapporto con quelle tre clas-

si: lo che è tanto vero che se uno si renda correo colla causa od agente principale (come accade nelle cospirazioni e congiure) potrà del medesimo asserirsi che senza il suo intervento l' azione non avrebbe avuto effetto, ed avendolo avuto anderebbe soggetto allo stesso grado d' imputazione coll' agente principale; laddove se taluno si renda correo colla causa collaterale o colla causa subalterna, non potrà asserirsi altrettanto, nè gli sarà dovuto altro grado d' imputazione che quello che compete all' una o all' altra di dette cause prese separatamente. Potendosi dunque dare dei correi nella classe delle cause principali egualmente che in quelle delle collaterali e subalterne, si dee concludere che la correità non costituisce una classe separata.

(c) La stessa conseguenza vale per la complicità potendosi taluno rendere complice di un' azione (commessa od omessa) tanto colla causa principale che colla collaterale e subalterna.

In particolare poi la idea del complice, quale si è veduto assegnarsi dai Giureconsulti Criminalisti, sembra piuttosto che lo richiami alla causa collaterale. In realtà non ha egli influenza tale sulla azione delittuosa che valga ad impedirne l' esecuzione, giacchè in tal supposto dovrebbe riportarsi alla causa

od agente principale; dall' altro canto questa medesima influenza è maggiore di quella che eserciterebbe se si dovesse considerare come semglice causa subalterna.

Concludasi pertanto che la divisione assegnata nel Diritto Naturale degli Autori delle azioni delittuose è molto più analitica ed esatta dell' altra che viene loro assegnata dal Diritto Criminale.

CAPITOLO VII.

Della quantità morale delle azioni e dello spirito della Legge.

§. I.

Si esamina l' opinione degli Stoici che negarono essere le azioni malvagie suscettibili del più e del meno.

Gli Stoici, secondo riferisce Cicerone ne' suoi Paradossi (1) ricusarono di ammettere qualunque differenza tra le azioni malvagie: perchè siccome la linea retta, dicevano, non può essere più o meno retta; così le azioni non possono essere più o meno malvagie; mentre essendo il peccare un torcere dalla linea retta, quando ciò siasi fatto, si è commesso tutto il male possibile.

La falsità di questo ragionamento si presenta da per se stessa. In realtà se la linea retta non puol' essere più o meno retta; non è così della linea curva, la quale incurverà più o meno in proporzione che più o meno si discosterà dalla normale. Un' azione pertanto, che sia malvagia, potrà contenere più o meno malvagità secondo che più o meno si discosterà dalla Legge, che n' è la normale. Arrestiamoci a svol-

(1) Lib. III.

gere queste verità fondamentali con qualch' esattezza, facendo vedere che non le sole azioni malvagie, ma altresì le buone sono suscettibili di più o meno bontà.

§. II.

Le azioni considerate in loro medesime, ed astraendo dal loro Autore non sono suscettibili del più e del meno.

Le azioni possono riguardarsi in loro medesime, astraendo dal loro Autore, e possono riguardarsi nel rapporto che hanno con questo.

Considerate sotto il primo aspetto, ciò che le rende intrinsecamente giuste ed oneste è fuor di dubbio la loro convenienza con l'una o con l' altra di queste due Classi di rapporti, cioè con quelli che presentano gli Esseri compresi nell' ordine naturale, e con quegli altri che presentano alcune idee morali che l' uomo compone col riunire in gruppi delle idee semplici esistenti in natura (1).

L' opposto è delle azioni intrinsecamente ingiuste e disoneste, essendo sempre la loro disconvenienza con que' rapporti che le rende tali.

Ora per essere tanto questi rapporti, quanto quelle idee, come altrove si è veduto, determinatissime, essenziali, ed invariabili; tali convien che sieno le azioni, le quali per conseguenza non possono, sot-

(1) Part. I. Cap. 2.

to tale aspetto essere suscettibili di più o meno onestà o disonestà, di più o meno giustizia od ingiustizia.

§. III.

Le azioni considerate nell' Individuo sono suscettibili di più o meno bontà o malvagità.

Non così se le azioni medesime si considerino nell' *Individuo* ossia nel loro Autore. Sotto tal vista sono benissimo suscettibili di aumento o decremento, e però di maggiore o minore bontà, di maggiore o minore pravità, tanto se si riportino all' *ordine essenziale*, quanto se si *riportino alla Legge*, e *dirò meglio alle sue disposizioni*.

Ecco come ciò avvenga.

1.° Allorchè giudichiamo della pravità di un azione nel suo Autore, ci è uopo esaminarla sotto doppio aspetto: secondo ch' egli *si discostò dalla norma per un maggior numero di rapporti; e secondo che si discostò dalla medesima per un numero di rapporti più prossimi*. Diffatti in amendue i casi l' azione non può a meno di non supporre nel suo Autore un maggiorre odio, ed una maggiore contrarietà al vero, che è la base dell' onesto e del giusto. Il maggior numero di rapporti, e di rapporti più prossimi, pe' quali le azioni si discostano dalla Legge sarà dunque la pietra di paragone, onde conoscere il più o meno di pravità nelle medesime considerate nel loro Autore. Tal' è il motivo per cui nel Foro

il parricidio reputasi il maggiore de' delitti, da che non vi è in realtà oggetto, dopo Iddio, a cui l' Uomo sia legato con un maggior numero di rapporti, e di rapporti più prossimi quanto ai proprii Genitori.

2.° Nella stessa maniera dobbiamo ragionare della *probità delle azioni*, con questo divario che ciò che le rende più probe è il *minor numero de' rapporti, e la loro minore prossimità*, mentre questo stesso minor numero di rapporti, e di rapporti men prossimi suppone nell' individuo un amore maggiore al vero, e però al giusto e all' onesto: tal' è similmente il motivo, per cui un' atto di generosità e di beneficenza praticato con un Nemico, come altra volta si è fatto rilevare, si giudica meritevole di maggior lode e di maggior merito di un simile atto praticato con un Amico; dacchè colui che si mosse per tal modo a beneficare un Nemico, si mosse stimolato da un minor numero di rapporti, e di rapporti men prossimi.

§. IV.

Le azioni considerate nell' Individuo sono inoltre suscettibili di più o meno bontà o pravità secondo che corrispondono più o meno esattamente alle disposizioni della Legge, o secon-

Se poi le azioni (considerate egualmente nell' Individuo) si riferiscano alla legge, si scorgerà anco più evidentemente esser' ellono suscettibili di quel più o di quel meno. Imperocchè se le azioni, perchè sieno buone, vogliono essere conformi alle disposizioni della Legge, cioè all' oggetto, fine, e mezzi che essa ci prescrive, è naturale che

siccome la perfetta convenienza delle azioni medesime con quelle disposizioni dee renderle completamente buone; così la maggiore o minore divergenza dee renderle più o meno cattive.

do che più o meno se ne allontanano.

Ma in qual guisa un' azione potrà più o meno divergere da siffatte disposizioni? Quantunque altra volta abbia io questo medesimo accennato, non sarà inopportuno di additarlo di bel nuovo, discendendo a un più minuto dettaglio.

Riguardo *all' oggetto*, potrà un' azione allontanarsi più o meno dall' oggetto proposto dalla Legge in proporzione che quello che si prefige l' agente si allontanerà dal primo per gradi più o meno remoti. Suppongasi per esempio che di due persone l' una si proponga per ultimo oggetto delle sue operazioni le ricchezze, l' altra la sola voluttà. La prima si allontanerà per gradi meno remoti dall' oggetto della Legge di quello vi si allontani la seconda.

Riguardo *al fine* la sua limitazione e divergenza maggiore o minore dal fine che la Legge prescrive faranno sì che le azioni si discostino più o meno dalla medesima. Suppongasi similmente che due persone eseguiscano una certa operazione comandata dalla Legge, ma l' una per il solo timore della sanzione che l' è annessa, l' altra perchè

vede che l'azione che gli viene ordinata favorisce il suo privato interesse, diversamente tralascerebbe di praticarla. È manifesto che la prima si propone un fine meno divergente dal fine voluto dalla Legge, di quello che si propone la seconda.

Riguardo *ai mezzi* potrà per ultimo un' azione allontanarsi per gradi diversi dai mezzi che fissa la Legge, secondo che quelli, de' quali fa uso l' agente, saranno ai primi più o meno estranei. Suppongasi ancor quì che un medesimo atto di liberalità venga esercitato da due persone, ma l' una si giovi a tal fine del deposito spettante ad una povera Vedova, l' altra di un deposito affidatole da un parente per maggior sicurezza. Amendue usano di mezzi estranei a quello che propone la Legge di Natura per soccorrere i nostri simili; ma il primo usa evidentemente di mezzi anche più estranei di quelli de' quali si giova il secondo.

§. V.

Che s' intenda per quantità morale delle azioni.

Dal fin quì esposto s' inferisce che le azioni possono essere nell' individuo più o meno buone, più o meno cattive sotto doppio aspetto; in quanto basate sulla curanza o trascuranza di un maggiore o minore numero di rapporti, e di rapporti più o meno prossimi che hanno nell' ordine con la norma; e in quanto conformi o disconformi per gradi più o meno remoti dalle

disposizioni della norma medesima: questo più e questo meno è ciò che dicesi *quantità morale delle azioni*, a ben calcolare la quale basterà non perdere di vista la seguente regola generale.

§. VI.

Regola per calcolare la quantità morale delle azioni.

Un' azione si giudicherà contenere più o meno disonestà od ingiustizia secondo che l' agente trascurò un maggior numero di rapporti e di rapporti più prossimi: si giudicherà contenere più o meno onestà o giustizia secondo che quegli curò un minor numero di rapporti e di rapporti men prossimi: si giudicherà più o meno buona o malvagia secondo che l' agente medesimo si uniformò più o meno esattamente alle disposizioni della legge, o secondo che se ne allontanò per gradi più o meno remoti.

§. VII.

Si esamina il metodo de' Giurisprudenti Criminalisti nel calcolare la gravezza delle azioni delittuose.

I Giureconsulti, sopratutto Criminalisti, nel calcolo del più o meno di delinquenza nelle azioni delittuose tengono una via alquanto differente da quella che si è veduto esserci prescritta dal Diritto di Natura. Imperocchè hanno essi in vista il solo Autore delle medesime, e propriamente la pravità maggiore o minore del suo animo, che è ciò che chiamano *Dolo*, o la nessuna pravità dell' animo stesso, che è ciò che chiamano *Colpa*, caratterizzando per dolo ogni macchinazione ordita con intenzione di nuocere, per colpa ogni mancanza fatta per in-

navvertenza o negligenza, e in generale senza intenzione di nuocere.

L' una e l' altra sono suscettibili di diversi gradi, e però distinguono essi la colpa in lata, leggiera, e levissima. Chiamano *lata* quella che trovasi in opposizione con la diligenza che suole usarsi ordinariamente; *leggiera* allorchè trovasi in opposizione con la diligenza che suole usare un buon Padre di famiglia; *levissima* allorchè trovasi in opposizione con la diligenza più esatta.

L' assegnare poi i differenti gradi di dolo e pravità di animo asseriscono i medesimi Giureconsulti dipendere totalmente dall' esame delle *circostanze* che precedono od accompagnano l' azione medesima, e che dividono in *aggravanti* od *attenuanti*.

Noi di questa divisione, e del metodo che osservano nel porla in pratica farem parola dopo che avremo esaurito questa medesima ricerca giovandoci del metodo analitico, che è il solo che possa presentarci i veri principii sui quali è fondata la pratica criminale.

§. VIII.

Nella stima della quantità morale delle azioni entrano le circostanze nelle quali può trovarsi l'Agente =

La regola generale che abbiamo assegnato suppone che l' Autore di un' azione, che gli si vuole imputare, non abbia incontrato ostacoli nella sua esecuzione. Ma egli ne può incontrare de' validissimi nella igno-

ranza, nell' errore, nella forza, nel timore e simili. Ora siffatti ostacoli debbono assolutamente aver luogo nel calcolo della quantità morale delle azioni. Perchè dovendo le leggi essere proporzionate alle forze di coloro pe' quali sono destinate; e potendo in realtà tali ostacoli far divergere, e diminuire più o meno queste forze, è naturale che la Legge di Natura voglia che nella stima delle azioni si prenda a calcolo l' influenza che i medesimi possono esercitare nelle varie circostanze sul nostro animo. Questa volontà, e dirò meglio, questa decisa intenzione per parte della Legge e del suo Legislatore è ciò che chiamo *Spirito della Legge*, che prenderò ad esaminare in ciascuna delle suddette circostanze.

Che s' intenda per Spirito della Legge?

§. IX.

Si esamina lo Spirito della Legge in ciascun caso particolare; e primieramente allorchè l' ignoranza e l' errore entrano nel calcolo della quantità morale delle azioni.

L' ignoranza (lo che vuole anche intendersi dell' errore) dee riguardarsi come causa diminuente, e come causa aumentante la quantità morale delle azioni secondo si riporta alla persona che ignora, o alla natura di ciò che s' ignora.

Riguardo alla persona potrà l' ignoranza diminuire od accrescere la quantità morale delle azioni in vista di più cause concorrenti, delle quali le principali sono l' età, il sesso, la condizione dell' Agente.

Imperocchè è facile a vedere, che l'

Uomo posto in una piuttosto che in un altra situazione, ha in suo potere de' mezzi differentissimi per sortire dallo stato d' ignoranza in cui vive. Quindi è che in proporzione che trascura un numero maggiore o minore de' mezzi che avea in suo potere e de' quali tralasciò di far uso, le azioni gli si debbono più o meno aggravare. Tal' è la causa per cui il giudizio che portiamo sopra una operazione fatta per ignoranza suol' essere più rigoroso, se la medesima sia stata praticata da un Uomo assennato che da un giovine nell' età più fresca, da uno fornito di lumi e di coltura, che da un' idiota od ignorante, da coloro che nelle società trovansi sollevati a delle cariche o Magistrature, che da coloro che conducono una vita oscura e privata.

Riguardo all' indole di ciò che s' ignora l' azione fatta per ignoranza avrà diversi gradi d' imputazione secondo che l' oggetto su cui si aggira sarà di diritto o di fatto.

(a) Le azioni che suppongono ignoranza di Diritto van soggette, secondo lo spirito della Legge, a maggiore o minore incolpazione sotto queste due diverse vedute, secondo la maggiore o minore difficoltà della cosa ignorata, e secondo la maggiore o mi-

nore negligenza e colpa di colui che l' ignora.

E prima di tutto l' ignoranza di diritto potrà cadere o sulle leggi generali della Natura (1) e sulle massime fondamentali del giusto e dell' onesto, ovvero sui principii remoti dello stesso giusto ed onesto.

Nel primo caso, siccome quelle leggi e quelle massime sono alla portata di tutti, così si stabilisce essere conforme allo spirito della Legge che la incolpazione sia eguale per tutti.

Nel secondo caso ammettendo la conoscenza de' principii remoti del giusto e dell' onesto delle difficoltà, molte delle quali sono insuperabili per chi si trova naturalmente privo di talento, di coltura, o de' mezzi per coltivarsi; è conforme allo spirito della Legge che, nell' incolpare le azioni provenienti da ignoranza circa le suddette massime o principii remoti del giusto e dell' onesto, si pongano a calcolo siffatti ostacoli.

Oltre la maggiore o minore difficoltà della cosa ignorata ho aggiunto che nello stesso calcolo conviene fare entrare, qual' elemento da non trascurarsi, la negligenza

---

(1) Cap. II. §. 6.

maggiore o minore usata da colui che trovavasi nello stato d'ignoranza della Legge; e propriamente per adattarci alla maniera più comune di esprimersi de' Giureconsulti, dovrà l' incolpazione essere più severa sopra coloro che coltivarono volontariamente la speciale ignoranza che chiamasi *affettata*, che sopra quegli altri che amarono di coltivare e mantenersi nello stato d' ignoranza che denominasi *crassa* o *supina*.

(b) Che se in fine l' azione supponga ignoranza di fatto, per regolare la stima della sua quantità morale si dovrà partire dall' esame delle circostanze associate al fatto medesimo, quali sono le circostanze di tempo di luogo e simili. Un tal' esame ci presenterà gli elementi del calcolo, facendoci conoscere queste due cose » la trascuranza di un maggiore o minor numero di rapporti e di rapporti più o meno prossimi, e la maggiore o minore difficoltà del fatto ignorato » così un' azione sarà più gravemente imputata al suo Autore se il fatto ignorato sia stato proprio di quello se abbia risguardato altri; se accaduto recentemente di quello se conti un epoca assai remota; se in pubblico e alla presenza di molti, o in privato e alla presenza di pochi.

§ X.

La forza si fisica che morale

La forza ed il timore, cioè la forza fisica cui non avrebbesi potuto resistere, e

la morale sono due altre cause che lo Spirito della Legge vuole che si abbiano in vista nel calcolo della quantità morale delle azioni.

entra nella stima della quantità morale delle azioni.

E prima di tutto possiamo stabilire qual principio generale e certissimo, che ambedue quelle potenze debbono riguardarsi quali cause diminuenti; perchè sebbene sia indubitato che colui che agisce per forza o per timore, agisce con libertà di elezione; pure non è meno indubitato (come più volte si è ripetuto) che colui che si muove ad agire, stimolato dall' una o dall'altra di quelle cause, non agisce con pienezza di volontà, ma contro le sue naturali tendenze (1). Una medesima azione pertanto verrà giudicata meno colpevole se sia stata eseguita per forza o per timore, di quello se sia stata eseguita senza l' impulso di queste potenze.

§. XI.

Osservazione da non trascurarsi nel fare il calcolo delle azioni fatte per timore.

Venendo poi in particolare alle azioni praticate per *timore* fa d' uopo osservare che il calcolo del più o meno di quantità morale nelle medesime, secondo lo Spirito della Legge, ammette un' altro elemento, ed è *la grandezza del male minacciato*. Vediamo di porre nel suo lume quanto qui si asserisce.

---

(1) Cap. II. §. 7.

La grandezza *di un male* minacciato dipende da queste due cose, dalla natura stessa *del male*, cioè dalla sua estensione ed intensità, e dalla *condizione* della persona, cui si minaccia di farlo soffrire.

Il primo riflesso non ammette difficoltà: quindi l'imputazione di un' azione eseguita in conseguenza di un male minacciato sarà minore se questo importava la perdita della vita o dell'onore, di quello se importava la perdita di un bene, che ci spettasse in proprietà: sarà minore se il male dovea essere pubblico e divulgato, di quello se dovea essere privato e noto a pochi, sarà minore se il male suddetto fosse stato presente o per lo meno imminente, di quello se fosse stato remoto.

Il secondo riflesso, che importa che la *grandezza del male dipenda altresì* dalla *condizione della persona cui viene minacciato*, è fondato sulla trascuranza di un maggior numero di rapporti, e di rapporti più prossimi, che non si può a meno di non supporre, secondo che la persona trovavasi in una piuttosto che in un altra situazione di età, di sesso, e simili. Ecco perchè si giudichi più reo di essersi lasciato sopraffare dal timore un Uomo che un fanciullo, un Uomo di una Donna, un' Uomo fornito di forza fisica e di coraggio di un'

altro debole e vile, un Filosofo (che è tenuto a non smentire col fatto l' intrepidezza e grandezza di animo che insegna doversi dimostrare in simili circostanze) di un' Uomo rozzo ed ignorante; colui che per officio è tenuto a non tradire per qualunque spavento il proprio dovere, di un' altro che non si trovi vincolato da particolari obbligazioni.

§. XII. Osservazione.

Il fin qui detto ci mostra a stimare la quantità morale delle azioni fatte per timore allorchè queste suppongono violazione della Legge Naturale. Trattandosi però di Leggi positive, la maniera di apprezzarle non è la medesima. Perocchè essendo queste dirette al bene della Società, e de' suoi individui, tostochè alcuno si trovi nella dura circostanza di non poterle osservare senza incorrere in un grave disastro, è del tutto conforme a quel fine che in simile circostanza ei possa trasgredirne il comando: per tal maniera anzi che offenderle viene a conformarsi pienamente allo spirito delle medesime. Di qui è che il Diritto positivo esime da incolpazione ogni azione fatta per impulso di un *un male minacciato capace di vincere un' Uomo forte e costante*.

Se non che questa dottrina è soggetta a qualch' eccezione, siccome se colui, cui

vien minacciato un male sommo venisse, col non esporvisi, a sacrificare il ben pubblico, o se desse a divedere disprezzo della Legge, o recasse con il suo esempio grave scandolo alla moltitudine: in tutti questi casi la inosservanza della Legge non sarebbe esente da imputazione.

§. XIII.

Le passioni entrano nel calcolo suddetto.

Le passioni entrano nella stima della quantità morale delle azioni, come quelle che possono aumentarla egualmente che diminuirla. Ce ne convinceremo quando non perdiam di vista quanto disopra è stato esposto circa la loro origine e maniera di agire sull' animo. E primieramente essendosi dimostrato che le passioni non sono per se medesime nè buone nè cattive, ma che il loro uso e governo è quello che le rende tali, si può stabilire qual principio fondamentale, che detto uso e governo è il solo capace di accrescere o diminuire la bontà o malvagità di un' azione fatta in sequela di una passione, secondo che questa medesima azione fu buona o cattiva, e secondo che fu più o meno buona, più o meno cattiva. Perchè nel primo caso suppone nell' agente la curanza, nel secondo la trascuranza di un maggiore o minore numero di rapporti, e di rapporti più o meno prossimi. Non ci spiaccia discendere a uno sviluppo particolare di questa dottrina.

1° Le azioni immorali fatte *per movimento di una passione tranquilla, generalmente parlando, non ammettono diminuzione di quantità morale*. Tal è il motivo per cui i delitti, che hanno per causa impellente la cupidigia, vengono il più delle volte repressi nel Foro con pena ordinaria, quasi quella non vi avesse avuto parte: dico il *più delle volte*; giacchè posson darsi de' casi ne' quali la cupidigia potrà benissimo diminuire la colpabilità nell' agente, siccome se fosse stata riprodotta da causa impreveduta ed esterna, capace di eccitarla in sommo grado.

Se però la stessa azione praticata in conseguenza di una passione di sua natura tranquilla sia stata dal medesimo agente ripetuta in conseguenza di una passione impetuosa e violenta, attesa questa circostanza si attribuirà alla prima un maggior grado d' imputazione, che alla seconda; mentre in quel supposto per essere stata l' azione eseguita in uno stato in cui l' animo trovavasi pacato e tranquillo, suppone nell' agente la trascuranza di un maggior numero di rapporti, e di rapporti più prossimi, e però un maggior grado di malizia. Per tal ragione un delitto commesso in un' impeto d' ira sarà men colpabile dello stesso delitto

commesso per un' impulso di vanità, o di avarizia.

2.° Un' azione fatta nel primo urto di una passione violenta e subitanea non ammette più o meno di quantità morale, dovendosi come si è detto, riguardare come involontaria. Ciò che per altro non dev' estendersi tant' oltre quasi ci permetta di soddisfare innocuamente a qualunque moto, cui non si possa resistere, come asserì Puffendorf (1); bensì in quanto, atteso il concorso di alcune particolari circostanze, agisce quella con tanto impeto e rapidità sulla facoltà sensiente, da non dar luogo all' attenzione ed al confronto. Di tal natura sarebbe la vendetta che un Padre prendesse dell' uccisore del figlio, che vide cadere esangue ai suoi piedi. Di fatti una volta, che la passione ci permetta di conoscere *se possiamo o no resiterle*, dà luogo alla riflessione, e però ci lascia libera la scelta: ond' è che saremmo rei dinanzi la Legge quando l' oggetto delle nostre operazioni fosse turpe od ingiusto.

3.° Fin quì delle azioni provenienti da passione alla quale non siasi da noi contribuito in un modo diretto ed immediato.

---

(1) *De off. Hominis et Civis* Cap. I. §. 12.

Ma queste, come si è veduto possono essere *ridestate* od *accresciute*, e possono altresì esser divenute per nostra colpa *abituali*. Influendo tutte queste cause sulle azioni praticate in sequela di quel ridestamento, di quell' accrescimento volontario, di quell' abitudine, resta a vedere come debbasi sotto tali rapporti regolare la stima della quantità morale delle medesime.

(a) Ogni azione fatta in *conseguenza di una passione ridestata volontariamente*, accresce *la stima suddetta*: per tal guisa colui che si espose spontaneamente alla vista di quell' oggetto, che non ignorava esser atto a rianimare in se delle passioni irrequiete e turbolenti, si giudicherà più reo di quello lo sarebbe se avesse agito per esserglisi quell' oggetto presentato incidentemente alla vista.

(b) Ogni azione fatta per stimolo di una passione *fomentata ed accresciuta volontariamente* sarà più colpabile di quello essa sarebbe se fosse stata eseguita per impulso di una passione che agisca naturalmente. Su questo principio è fondata la giustizia di aggravare nel Foro la pena sui delitti, che si conoscono sotto la denominazione di *casi pensati*.

(c) *Ogni azione praticata in forza di una passione divenuta volontariamente abi-*

tuale è soggetta a maggiore incolpazione della medesima azione praticata per impulso di una passione nascente : Che è ciò che si ricerca dai Magistrati affin di proporzionare le pene, sopratutto correzionali, ai delitti.

Queste tre regole traggono la loro giustizia dai medesimi principii . Perciocchè è facile a vedere che colui, che ridesta una passione già morta o per lo meno sopita, colui che la fomenta, o che permette che divenga in se abituale, dà a divedere non sola trascuranza, ma vero disprezzo pe' rapporti, che nell' Ordine l' obbligherebbero ad operare diversamente dagli impulsi di quella passione, di cui egli nell' uno o nell' altro modo è causa principale.

§. XIV.

Le abitudini han parte nello stesso calcolo.

Quest' ultima regola, e quanto è stato detto della origine in noi delle abitudini, ci suggerisce il giudizio che dobbiamo portare delle azioni fatte in forza delle medesime, non però associate alle passioni, ma considerate isolatamente . Esse quando siano volontarie, siccome debbono necessariamente comunicare alle azioni diversi gradi di moralità, così debbono assoggettarsi a diversi gradi d' imputazione. Quindi un' azione onesta e virtuosa, che sia eseguita per abitudine contratta di agire onestamente e virtuosamente acquisterà maggior pregio, ed

avrà maggior merito di un' altra, che non nasca da una simile abitudine. L' opposto convien dire di un' azione inonesta, od ingiusta; onde savissima fù la pratica tenuta nel Foro Romano di punire con pena ordinaria i delitti commessi per ubriachezza abituale, e di punirli con pena minore allorchè quella fosse stata riconosciuta non abituale.

§. XV.

L' abuso degli alimenti ha parte nello stesso calcolo.

L' abuso *degli alimenti*, che è quanto a dire *l' intemperanza*, non vuol' essere esclusa dalle cause che influiscono sulla stima della quantità morale delle azioni. Questo vizio fatale venendo a indebolire, e spesso anche ad annientare le forze sì organiche che intellettuali, è naturale che un' azione fatta nello stato d' intemperanza volontaria sia di cibi, sia di liquori, debba accrescerne la pravità.

§. XVI.

Lo stesso è del temperamento, e del Clima.

Il temperamento ed il clima sono le ultime due cause che fa d' uopo non perdere di vista nella stima della quantità morale delle azioni.

Abbiam veduto che quel primo ha questo di proprio di renderci proclivi ad una piuttosto che ad un' altra passione, e che quel secondo esercita un' azione più o meno efficace sullo stesso temperamento, e in generale sul fisico e sul morale dell' Uomo. Ora sebbene nè quella proclività, nè gli effetti di quell' azione sieno da tanto da

preocuppare e vincere la ragione » pure non lasciano di opporle degli ostacoli nell' esercizio delle sue facoltà. Di quì è che siccome la pratica di un' azione riescirà più laboriosa ad uno che ad un' altro secondo che la forza con cui agiscono dette cause, si sarà trovata più o meno in opposizione con il suo temperamento, e in generale con le sue disposizioni fisiche e morali; così nell' apprezzare la moralità delle azioni quella forza e i suoi effetti non dovranno trascurarsi: per tal motivo un' atto di moderazione lo giudichiamo più meritevole della nostra approvazione in colui che abbia sortito dalla natura un temperamento bilioso ed irritabile che in un' altro che abbia sortito un temperamento lento e flemmatico; un' azione derivante dall' abuso de' liquori, sarà in qualche caso più colpevole in chi abiti un clima temperato che in colui che abiti un clima soverchiamente caldo.

§. XVII.

Anche le azioni che s' imputano ad un terzo sono suscettibili di più o meno moralità.

Quanto fin quì è stato esposto riguarda la maniera di apprezzare la quantità morale delle azioni allorchè queste si considerano nei loro agenti immediati. Rimane a vedere se questo più e questo meno abbia luogo anco in quelle, che sebbene appartengano ad un agente particolare, possono non ostante rifondersi su di un terzo.

Si è poc' anzi dimostrato che dall' esa-

me de' rapporti che esistono tra gli Uomini risulta l'obligo che ha ciascuno *di opporsi a certe azioni, e di cooperare ad altre*. Ogni qualvolta pertanto si faccia vedere che tai rapporti non sono per tutti egualmente prossimi e rigorosi, si avrà diritto a concludere essere le altrui operazioni imputabili con maggiore o minore rigore ad un terzo secondo che, trovandosi egli più o meno strettamente obbligato a cooperarvi o ad opporvisi, abbia trascurato di farlo.

Ora nulla di più facile quanto il dimostrare questa verità. Gli uomini, sia che si riguardino nell' Ordine Naturale-Sociale, sia che si riguardino nell' Ordine-Sociale-Civile sono vincolati per mezzo di rapporti reciproci, che diversificano per un maggiore o minor numero, per maggiore o minore prossimità, giusta il posto che occupano nell' uno o nell' altro ordine, e giusta i mezzi de' quali si trovano forniti: tali sono i rapporti tra i Genitori e i figli, tra marito e moglie, tra fratelli e fratelli, tra domestici e padrone, tra il Magistrato ed il Sovrano, tra questo e i sudditi, tra colui che sortì dei talenti superiori, e colui al quale la natura fu scarsa distributrice di un dono sì prezioso, tra chi trovasi fornito di ricchezze e di cognizioni ed il povero e l'idiota. Siffatta diversità di rapporti, e il loro

maggiore o minor numero e prossimità (fondata su que' due Ordini) ci presentano dei rapporti *immutabili ed essenziali*, dai quali (come abbiam veduto in più occasioni, e dimostreremo estesamente nelle altre parti di *questo Saggio*) discendono altrettante *obbligazioni speciali*, che rendono in ciascuno individuo più o meno rigoroso il dovere di opporsi ad alcune operazioni, e di cooperare ad altre. Si può dunque con verità asserire esser fondato sull' Ordine de' rapporti invariabili, che le azioni, che s' imputano ad altri, van soggette ad una stima capace di fissarne, con esattezza abbastanza approssimativa, il più o il meno di bontà o di malvagità.

§. XVIII.

Regola generale per fare la stima della quantità morale di quelle azioni che si attribuiscono ad un terzo.

Perlochè allorquando si dovrà imputare ad un terzo un' azione spettante ad un' agente particolare, basterà aver presente questo maggiore o minore numero, questa maggiore o minore prossimità di rapporti e di obbligazioni speciali.

Su tal principio è fondata la *regola generale* che ci dice » che nell' imputare le » azioni altrui ad un terzo, perchè la stima » della loro quantità morale riesca esatta, » si porrà a calcolo e si valuterà il numero e prossimità de' rapporti che obbligavano colui cui s' imputano le altrui operazioni, a cooperarvi o ad opporvisi più

» o meno direttamente, più o meno effica-
» cemente: » così i disordini di un giovine s'imputeranno più severamente ai Genitori che ai parenti: il non sollevare le altrui indigenze si ascriverà a maggior demerito a coloro che si trovano forniti in larga copia di beni di fortuna, che a coloro che ne sono parcamente proveduti: il non opporsi alla corruttela generale si condannerà più acremente nel Capo dell'Ordine Sociale che in un semplice Cittadino; e nella stessa maniera si ragioni di ogni altra consimile circostanza.

§. XIX.

Si esamina la pratica prescritta dal Diritto Criminale per la stima morale delle azioni nel confronto con quella che prescrive il Diritto Naturale.

Esposti fin qui i principii che il Diritto di natura ci addita per valutare la stima delle azioni morali, passiamo a confrontare con i medesimi la pratica, che per lo stesso fine prescrivono i Giureconsulti Criminalisti; per tal maniera si convincerà chiunque abbia presente quanto è stato esposto, che una tal pratica li richiama, e in essi riconosce la sua base fondamentale.

(a) Si è di già avvertito che nell'eseguire la esterna imputazione può tenersi una doppia strada, riportando l'azione (di cui si vuol conoscere il più o il meno di moralità o d'immoralità) all'ordine essenziale, e riportandola alla Legge onde conoscere se convenga o no colle sue dispo-

sizioni, che è quanto a dire coll' oggetto, fine, e mezzi che essa ci prescrive.

(b) Si è similmente avvertito, che l' uno e l' altro esame, e in particolare il secondo ci pone in vista il maggiore o minor dolo, e propriamente la maggiore o minore pravità di animo nell' agente, secondo che più o meno si allontanò da coteste disposizioni.

(c) Siffatto esame però, siccome suol farsi principalmente col confronto di queste medesime azioni con la Legge di Natura, così non è maraviglia che ei presenti soltanto indirettamente, e come si esprimono le scuole *implicitamente*, il maggiore o minor danno che ne deriva alla Società e suoi individui.

(d) Ora è per lo appunto in questa parte che la pratica prescritta dal Diritto Criminale si allontana alcun poco dalla pratica che ci vien suggerita dal Diritto di Natura, e n' è evidente la ragione.

Imperocchè avendo le leggi criminali per oggetto la comune, sì pubblica che privata sicurezza, è naturale che nel fissare il più o meno di gravezza di un' azione delittuosa debbano avere in vista non il solo grado di malizia o dolo nell' agente, ma altresì il *maggiore o minor danno deriva-*

tone alla Società, o ai suoi individui: ciò che giungono a determinare *mercè l' esame delle circostanze* che precedono, accompagnano, o vengono in sequela dell' azione medesima.

(e) Nell' intraprendere un tal' esame qual metodo debba osservarsi affin di conoscere nel tempo istesso l' influenza che sono in grado di esercitare ne' casi particolari, è stato da noi esposto col più minuto dettaglio: I Giureconsulti Criminalisti però senza curarsi d' indagare per via di analisi siffatta influenza, si limitano ad assegnare dette circostanze, dividendole in *attenuanti* ed *aumentanti* secondo che accrescono o diminuiscono la gravezza delle azioni delittuose. Non ci spiaccia di percorrerle separatamente, potendoci la loro conoscenza giovare in ciò che dovrem dire ove si esporranno i principii fondamentali del Diritto Criminale.

Circostanze attenuanti.

Le circostanze della prima specie, voglio dire le *attenuanti* rigorosamente parlando non sono che due, la causa impulsiva a delinquere, e l' età del delinquente.

1.° La causa *impulsiva*, perchè sia una circostanza attenuante è necessario che agisca con tale energia da destare nell' animo degli affetti violenti, o che sia stata mossa da una potenza esteriore fisica o morale.

2.° L'*età* è l' altra circostanza atta a diminuire la gravezza dell' azione delittuosa, dipendendo dalla medesima lo stato delle forze sì fisiche che intellettuali dell' agente. È costume di fissare a questa due estremi, e sono l' età minore che principia dall' anno decimo, e l' età maggiore che si fissa all' anno settantesimo. La minorazione di dolo che l' una e l'altra produce, si calcola retrocedendo fino al minimo dell' età minore, ed avanza dal massimo dell' età maggiore, ossia dal settantesimo in giù.

Circostanze aggravanti.

1.° Tra le circostanze della seconda specie che sono le *aggravanti*, si annovera per la prima la stessa causa impulsiva a delinquere, riguardandosi come tale ogni qualvolta sia stata leggerissima, incapace di destare de' movimenti impetuosi e subitanei, nè motivata da violenza esteriore o da una causa morale.

2.° Lo stato o disposizione dell' animo nel Delinquente nell' atto di commettere od omettere un azione vietata o comandata dalla Legge. Imperocchè se la volontà abbia potuto determinarsi con scelta e riflessione, se abbia avuto campo di prevedere l' avvenimento contrario al divieto o comando di quella; in simili casi, siccome convien supporre nell' agente de' gradi maggiori di dolo, così maggiore e più severa con-

vien che sia la stima della gravezza dell' azione delittuosa: tal' è la cagione per cui si aggiudica maggior gravità alle diverse specie di omicidii qualificati ed atroci: che a quelli che ebber luogo per rissa o con provocazione.

3.° I mezzi de' quali fece uso l' autore dell' azione criminosa per eseguirla potranno altresì costituire delle circostanze aggravanti: così se questi abbia prescelto de' mezzi violenti o de' mezzi conducenti con maggiore facilità e sicurezza al fine propostosi, dovrà inferirsi nel medesimo maggior dolo e malizia, e però maggior pravità nell' azione: tali sono il veneficio procurato con bevande o sostanze solide, l' omicidio proditorio commesso sotto simulazione di amicizia, e simili.

4.° Il grado e condizione della persona che commise il delitto. Quindi è che se l' autore del medesimo sia stato un publico magistrato che abbia abusato del suo potere ed autorità, sarebbe questa una circostanza che ne accrescerebbe la gravezza e l'incolpazione.

5.° Quando più sieno i Correi di una medesima azione, la stima della sua gravezza sarà principalmente a carico di chi ne fu il direttore.

6.° La persona contro cui fu diretta l'

azione criminosa, e dirò meglio la sua condizione entra pur essa a costituire una circostanza capace di aggravarla: per tal motivo si giudica più grave ed atroce l' attentato contro i supremi Governatori ed Amministratori dello Stato, che contro de' semplici particolari; nè diversamente l' omicidio degli ascendenti o discendenti in qualunque grado s' incolpa più severamente dell' omicidio de' fratelli e sorelle sieno germane, consaguinee, od uterine.

7.° Finalmente il luogo, il tempo, le conseguenze più o meno dannose al publico ed al privato sono altrettante circostanze che il Diritto criminale riguarda quasi elementi che entrano nel calcolo della gravezza delle azioni dilittuose. Di qui è che il furto domestico si reputa più criminoso del furto semplice, l' invasione per lo stesso oggetto nell' interno delle case in tempo di notte, il furto in tempo d' incendio di naufragio di rovina si riguardano aggravanti il delitto più assai di quello se fossero stati commessi in tutt' altre circostanze. In realtà suppongono nell' autore un grado maggiore di pravità e di perfidia.

FINE

VITTORIO EMANUELE II
BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

INDICE

DI QUESTO SECONDO VOLUME

CAPITOLO I.

Delle azioni in quanto costituiscono l' oggetto della Giurisprudenza Naturale-Sociale pag. 3

CAP. II.

Della Moralità delle azioni 27

CAP. III.

Della imputabilità, e della imputazione 71

CAP. IV.

Della imputazione interna 81

CAP. V.

Della imputazione esteriore 105

CAP. VI.

Della imputazione delle azioni altrui ad un terzo 137

CAP. VII.

Della quantità morale delle azioni, e dello Spirito della Legge. 153

NIHIL OBSTAT

RAPHAEL FORNARI Censor Theolog.

NIHIL OBSTAT

THOMAS GNOLI, Coll. Advocator S. C. A. Decanus, Censor Legalis.

11. *Feb.* 1834. *IMPRIMATUR extra Urbem*

F. DOM. BUTTAONI O. P. S. P. A. Magister

Key 2006057